



Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

- + *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.
- + *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.
- + *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.
- + *Fanne un uso legale* Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertarti di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da <http://books.google.com>

UC-NRLF



QB 275 910

YB 14782

LIBRARY
OF THE
UNIVERSITY
OF
CALIFORNIA

DUPLICATE
HARVARD COLLEGE
LIBRARY

Harvard College Library



GIFT OF
HARRY NELSON GAY

(A.M. 1896)

DUPLICATE
HARVARD COLLEGE
LIBRARY

447c

COMENTARIO

ALLO

STATUTO ITALIANO

PER

PASQUALE CASTAGNA.

FIRENZE,

TIPOGRAFIA di G. BARBÈRA.

1865.

Prezzo : Lire 2.

COMMENTARIO

ALLO

STATUTO ITALIANO.

dhc

COMMENTARIO

ALLO

STATUTO ITALIANO

PER

PASQUALE CASTAGNA.



FIRENZE,

TIPOGRAFIA DI G. BARBÈRA.

1865.

Harvard College Library
HARVARD COLLEGE
LIBRARY
H. Nelson Gay

Proprietà Letteraria

x-K
I 88

INTRODUZIONE.

Il trattato del 1815, negazione del mondo civile rinnovato, teneva innaturale l'Europa. Austria aveva tolto per sè l'informare Italia (paese embrione, e come il *vittellum* dell'incivilimento) di quella sua volontà, che, il corso del tempo rimontando, pretendeva di distruggere i portati della pienezza sociale. Bassi i governi nostrali, e da poco, si lasciavano manodurre dal cieco e violento pedagogo, che sette vittime furono immolate al Nabucco asburghese. Ma Austria (la quale, per restare sola ferma in mezzo a tutti che camminano, sarà calpestata) non potette risuscitare il passato ed immobilitare in suo nome il presente. Corpo vuoto di anima; varietade senza unità; in mezzo al moto immobilità; senza idee, senza alleanze naturali, senz' avvenire; non sa nè puote dimenticare nulla, non può nè vuole imparar nulla; tutta Europa l' ha in abominio. I governi italici, che tenevano da Cesare sì l' investitura, sì l' ispirazione, a lui si erano infeudati; e tutto facevano sentire a noi l' importabile peso dell' autorità straniera ed il desiderio cocente di un indirizzo nazionale. Avevano polizia, sola arte di governo; avevano eserciti, vera fazione del disordine stabilito; ma le vittime davano segno a quando a quando di vitalità, e qualche bandiera tricolore li faceva tremare a verga. Carceravano, uccidevano, esiliavano; il vessillo della libertà gittato nella polvere; a tutt' i magnanimi, a chi piaceva il bene, interdetta l' acqua e il fuoco, la vita era per

4 .

essi un lutto lunghissimo. E v'ha di più! Se da entro ne martirizzava il dispotismo, da fuori venivano gl'insulti, martirio più crudele e tristo.

Non morti, se ricordavamo ancora che noi soli eravamo uomini, quando tutti erano fanciulli più o meno vecchi. Noi stracciavamo in Napoli i decreti della santa inquisizione nella pubblica piazza, sul viso dell'inquisitore; mentre tutta Europa, parte plaudente, parte rassegnata, si riscaldava alle brace dei roghi alimentati da carne umana: le tenebre civili non hanno mai offuscato la nostra patria. Non vili, se potenti abbiamo dato al mondo, che da noi li mendicava, i nostri Dei, il nostro culto, le leggi nostre; se, detronizzati, sostenemmo la disgrazia senza dissolverci e senza avvilarci; se ieri gagliardemente combattevamo perchè il diritto vicesse, se oggi crediamo che, riaccendendosi la fiaccola italiana, illuminerà l'universo. Il succo civile de' grandi secoli nè degenerato nè disseccato si era; e perciò vigore e persistenza nel nostro patriottismo, che pure ci facevano grandissimi, e dovevano ammonire, che chi libertà così faticosamente cercava di libertà era degno. Non lasciavano alla madre patria queste nostre colonie europee (elemosina di compassione più amara dello scherno) che il vanto dei suoni e dei canti: sì, i nostri signori profusamente ne largheggiavano tutti gli arnesi del dispotismo, teatri, balli, giuochi tranelli della servitù; e dunque! cantante inghirlandata di fiori l'Italia, ma vile e schiava! questa vile schiava ha saputo col suo genio oltrepotente combattere la morte fin sotto la pietra del sepolcro.

Alla terra, che l'Europa dimentica, e gelosa teneva terra di ricreazione e di convalescenza, si mise una volontà tenace ed universale d'indipendenza e di libertà. Tutte le forze vive del paese furono unite; nella concordia ritemprate e nella confidenza si volsero verso il doppio scopo; le memorie e le speranze aiutandosi a vicenda, fecero inutile il resistere; il Papa, l'antico patrono delle libertà, benedicendo alla volontà d'Italia, parlandola la rappresentò.

Addì 5 febbraio 1848 adunavasi il Consiglio municipale di Torino, ed il conte Pietro di Santa Rosa proponeva di chiedere uno statuto rappresentativo a re Carlo Alberto. La proposta andò a partito, ed ebbe 36 voti favorevoli e 12 contrari. Gli oratori del comune furono accolti dal Principe, il quale, sentito i consiglieri suoi, pubblicava in sul dì del giorno 8 febbraio le seguenti basi della costituzione.

« CARLO ALBERTO

PER GRAZIA DI DIO RE DI SARDEGNA,
DI CIPRO, DI GERUSALEMME, EC.

» I popoli, che per volere della divina provvidenza governiamo da diciassette anni con amore di padre, hanno sempre compreso il nostro affetto, siccome noi cercammo di comprendere i loro bisogni: e fu sempre intendimento nostro che il principe e la nazione fossero coi più stretti vincoli uniti pel bene della patria.

» Di questa unione ognor più salda avemmo prove ben consolanti nei sensi, con cui i sudditi nostri accolsero le recenti riforme, che il desiderio della loro felicità ci aveva consigliate per migliorare i diversi rami di amministrazione, ed iniziarli alla discussione de' pubblici affari. Ora poi che i tempi sono disposti a cose maggiori, ed in mezzo alle mutazioni seguite in Italia, non dubitiamo di dar loro la prova più solenne che per noi si possa della fede che conserviamo nella loro devozione e nel loro senno. Preparate nella calma si maturano nei nostri consigli le politiche istituzioni, che saranno il complemento delle riforme da noi fatte, e varranno a consolidarne il beneficio in modo consentaneo alle condizioni del paese.

» Ma fin da ora ci è grato il dichiarare siccome, col parere dei nostri ministri e dei principali consiglieri della nostra corona, abbiamo risoluto e determinato di adottare le seguenti basi di uno statuto fondamentale per

istabilire nei nostri stati un compiuto sistema di governo rappresentativo.

ARTICOLO I.

» La religione cattolica, apostolica e romana è la sola religione dello stato. Gli altri culti ora esistenti sono tollerati conformemente alle leggi.

ARTICOLO II.

» La persona del re è sacra ed inviolabile. I suoi ministri sono responsabili.

ARTICOLO III.

» Al re solo appartiene il potere esecutivo. Egli è il capo supremo dello stato. Egli comanda tutte le forze di terra e di mare; dichiara la guerra; fa i trattati di pace, d'alleanza e di commercio; nomina a tutti gl'impieghi, e dà tutti gli ordini necessari per l'esecuzione delle leggi, senza sospenderne o dispensarne l'osservanza.

ARTICOLO IV.

» Il re solo sanziona le leggi, e le promulga.

ARTICOLO V.

» Ogni giustizia emana dal re, ed è amministrata in suo nome. Egli può far grazia e commutar le pene.

ARTICOLO VI.

» Il potere legislativo sarà collettivamente esercitato dal re e da due camere.

ARTICOLO VII.

» La prima sarà composta da membri nominati a vita dal re, la seconda sarà elettiva sulla base del censo da determinarsi.

ARTICOLO VIII.

» La proposizione delle leggi apparterrà al re ed a ciascuna delle camere. Però ogni legge d'imposizione di tributi sarà presentata prima alla camera elettiva.

ARTICOLO IX.

» Il re convoca ogni anno le due camere; ne proroga le sessioni, e può disciogliere la elettiva; ma in questo caso ne convoca un'altra nel termine di quattro mesi.

ARTICOLO X.

» Nessun tributo può essere imposto o riscosso, se non sarà consentito dalle camere e sanzionato dal re.

ARTICOLO XI.

» La stampa sarà libera, ma soggetta a leggi repressive.

ARTICOLO XII.

» La libertà individuale sarà guarentita.

ARTICOLO XIII.

» I giudici, meno quelli di mandamento, saranno inamovibili dopo che avranno esercitato le loro funzioni per uno spazio di tempo da determinarsi.

ARTICOLO XIV.

» Ci riserbiamo di stabilire una milizia comunale composta di persone che paghino un censo da fissare. Essa verrà posta sotto gli ordini delle autorità amministrative e la dipendenza del Ministero dell'Interno. Il re potrà sospenderla o discioglierla nei luoghi dove crederà opportuno.

» Lo Statuto fondamentale, che d'ordine nostro vien preparato in conformità di queste basi, sarà messo in vigore in seguito dell'attivazione del nuovo ordinamento delle amministrazioni comunali.

» Mentre così provvediamo alle più alte emergenze dell'ordine politico, non vogliamo più oltre differire di compiere un desiderio che da lungo tempo nutriamo, con ridurre il prezzo del sale a 30 centesimi il chilogramma fino dal 1° luglio prossimo venturo, a beneficio principalmente delle classi più povere; persuasi di trovare nelle

più agiate quel compenso di pubblica entrata che i bisogni dello stato richiedono.

» Protegga Iddio l'era novella che si apre pe' nostri popoli; ed intanto ch'essi possano far uso delle maggiori libertà acquistate, di cui sono e saranno degni, aspettiamo da loro la rigorosa osservanza delle leggi vigenti, e la imperturbata quiete, tanto necessaria ad ultimare l'opera dell'ordinamento interno dello Stato.

» Dato in Torino, addì 8 febbraio 1848.

CARLO ALBERTO. »

Ai 4 marzo 1848 pubblicavasi la **COSTITUZIONE POLITICA**, la quale nel 2 settembre 1859 veniva pubblicata negli stati estensi, addì 17 dello stesso mese nel ducato di Parma, ai 14 novembre nelle Romagne, ai 20 nella Lombardia, il 20 gennaio 1860 nella Toscana, il 3 agosto nella Sicilia, il 14 nel Napoletano e il 10 novembre dello stesso anno nelle Marche.

Ebbe forza di legge il 2 aprile 1860 per Toscana, Romagna, Parma e Modena, perocchè i deputati di tali provincie convennero in parlamento a Torino in quel giorno. Per Napoli, Sicilia, Marche ed Umbria l'ebbe nel giorno in cui si apriva il **PRIMO PARLAMENTO ITALIANO**,

18 FEBBRAIO 1861.

E lo statuto piemontese, tacitamente accettato dalle popolazioni della penisola, diventava **STATUTO ITALIANO**.

Comincia così: « Con lealtà di Re e con affetto di padre noi veniamo oggi a compiere quanto avevamo annunciato ai nostri amatissimi sudditi col nostro proclama dell'8 dell'ultimo scorso febbraio, con cui abbiamo voluto dimostrare in mezzo agli eventi straordinari, che circondavano il paese, come la nostra confidenza in loro crescesse colla gravità delle circostanze, e come, prendendo unicamente consiglio dagli impulsi del nostro cuore, fosse ferma nostra intenzione di conformare le loro sorti alla ragione dei tempi, agli interessi ed alla dignità della nazione.

» Considerando noi le larghe e forti istituzioni rappresentative contenute nel presente Statuto fondamentale come un mezzo il più sicuro di raddoppiare i vincoli d'indissolubile affetto che stringono all'itala nostra corona un popolo, che tante prove ci ha dato di fede, d'obbedienza e d'amore; abbiamo determinato di sancirlo e promulgarlo, nella fiducia che Iddio benedirà le pure nostre intenzioni, e che la Nazione libera, forte e felice si mostrerà sempre più degna dell'antica fama, e saprà meritarsi un glorioso avvenire.

» Perciò di nostra certa scienza, regia autorità, avuto il parere del nostro Consiglio, abbiamo ordinato ed ordiniamo in forza di Statuto e Legge fondamentale, perpetua ed irrevocabile della Monarchia quanto segue. »

AVVERTIMENTO.

Questo comentario è ordinato alla intelligenza dell'universale; e perciò mi sono studiato di essere breve e non oscuro, pratico più che teorico. Ho consultato i migliori nostri, e gli stranieri pure, e più il Berriat Saint-Prix, *Commentaire sur la charte constitutionnelle*; ma non sia chi la necessità voglia chiamarmi plagio. Quasi tutti gli articoli del nostro statuto sono gli articoli della carta costituzionale di Francia del 1814, modificata nel 1830, trasportati pari pari nella lingua italiana.

DISTINZIONE PRIMA.

DEL CAMMINO DELL' IDEA DI RELIGIONE.

La religione o la fa l' uomo, o la rivela Iddio. Facendola l' uomo, traduce sempre sè stesso, ed attesta così e semplice il momento psicologico-storico dello spirito: cronologia religiosa è cronologia d' incivilimento. Se Iddio la rivela, essa attesta il vero; perocchè Iddio è verità.

In vario stile hanno gli uomini parlato l' assoluto, secondo i vari periodi della loro età progressiva; e le molte religioni dovevano, fatto lor tempo, mancare; mentre l' idea una ed identica non si apre che per forma varia ed attuale. Ma a questi dì, che è primordio di pienezza sociale, ha l' uomo per avventura esaurite tutte sue creazioni religiose; perchè la terra deve tacere quando il cielo ha parlato.

Nell' uomo prima vengono i sensi, e questi mettono fantasia, e fantasia porta ragione; e nell' umanità pure. Le prime religioni, smarrita la tradizione, furono una fenomenologia obbiettiva dello spirito umano. Si cercò adunque, e per lontano tempo, Iddio qui nella terra; ma non si trovò mai: alberi e frutti, terra ed acque concordi risposero di non essere Dio. Alzati gli occhi al cielo, lo credettero nel firmamento; e i luminari, che son sopra al giorno ed alla notte, benchè pieni e consapevoli di Lui, affermaronsi ministri suoi, non Lui. Le liete fantasie e le passioni bieche, le forze ed i vizi, i fenomeni fisici, accoltisi in forma mitologica, costituirono il processo naturale del bisogno religioso; e ne derivava quell' allegoria, che nella immagine mette la coscienza.

Ma Dio che meglio si sa non sapendolo (sola realtà, e senza di cui non vi sarebbe nessuna realtà

e nell'ordine delle essenze e in quello dei fatti) era necessario: Egli in cui è uno pensiero ed azione, l'uno e l'altra infiniti e perfettissimi. Il mondo pagano per la sua età non doveva, nè poteva trovare l'ultima ragione delle verità ideali e reali nella successione obbiettiva o subbiettiva. L'uomo cresciuto cominciò a sentire in sè tutto il vestigio di Lui; chè ciascuno, come esistenza sostanziale, rappresenta la causa, o il padre; come avente una forma, rappresenta l'intelligenza, o il figlio; come indirizzata all'ordine universale, rappresenta la volontà, l'amore, o lo spirito. Era la pienezza delle anime per l'Essere necessario, per l'unità eterna, in cui l'essenza richiude l'esistenze, principio di tutte realtà, ragione sufficiente di ogni particolare; ed in cui il particolare dei mutamenti non è che come nella sorgiva. Quello era il momento in cui gli spiriti dovevano entrare in società col vero Dio, e rivelarsi piena l'armonia intima, che è tra il mondo della creazione ed il mondo della grazia. Egli, il quale nascosto nel vecchio testamento operava attraverso le potenze naturali, reintegrando nella coscienza il vero, sè medesimo esinani, la forma di servo prendendo per opera e virtù dello Spirito Santo. Aperta la verità, la riconciliazione fu piena: Dio nella nascita, Dio nella vita, Dio nella morte. Agli uomini fu data la potenza di diventare figli di Dio; e perciò fu mandato lo Spirito in seno alla Chiesa; ma molti di essi vollero meglio rimanere figli degli uomini, e incominciarono, esemplando il Divino Maestro, un nuovo lavoro religioso, che volentieri chiamerò una fenomenologia subbiettiva.

L'analisi, che dagli ordini civili, ove faceva prode l'indipendenza, si tramutava implacabile e desolatrice a quelli religiosi, fece ogni uomo pontefice a sè. La riforma fu l'ultima voce di ribellione, che lo spirito tentonico analitico levava contro la civiltà latina sintetica: la sovranità dell'individuo uccideva la sovranità del popolo. Cominciata con le investiture, si compiva con quel moto che Lutero espresse nella religione, Klopstock nella poe-

sia, Kant nella filosofia. La civiltà latina era la sola che potea portare, e, con sollecitudine tutta sua, educare quelle idee somme e feconde, le quali debbono reggere il mondo. In Roma si riassume l'individuazione giuridica di essa; e la sua coscienza là si concreta per quel senso della vita reale potentissimo nella schiatta, che tenne l'imperio dell'universo. Fu la Chiesa che introdusse nella vita dell'umanità, rivocandolo a pratiche esigenze, il domma, che è la parte speculativa e metafisica della dottrina cristiana: il concetto divino, per opera sua, da ascetico ideale si è fatto cittadino pratico. Lavoro maraviglioso di sintesi, per cui l'incivilimento fu salvo; mentre la riforma, rifacendosi per le vie dell'analisi alle astrattezze, allontanava tanto Iddio dal mondo, quanto non l'avevano allontanato e le speculazioni persiane e la nuda severità giudaica. Nelle anime spense l'unità, e necessariamente vi successe l'anarchia; quell'autorità, che proprietà era della ragione universale, si attribuiva all'individuo. Dall'anima l'anarchia, riverberandosi nella vita e tutta invadendola, la disfigurò, la guastava. Quello, che la moderna lingua con motto selvaggio addimanda individualismo, e non è che l'eccesso del sentimento del me, apparve senza più; e la sequestrazione individuale, che riesce costante all'universal pirronismo veniva disfacendo la civile comunanza. Gli umani furono cacciati in un vivere a società rotta, e come in un disordine di frazioni equivalenti, che ricusano di sottomettersi ad un denominatore comune. Pel presente e per l'avvenire guerra civile, in ordine ai fatti, riempiendo gli animi non di buona volontà, ma di orgoglio e di furore: tribunali d'inquisizione con roghi e mannaie; che lo statuto di Elisabetta forza i sudditi ad accettare e credere la religione de' protestanti, sotto pena di morte; e l'Hallam ¹ dice: « la persecuzione è il mortale peccato originale delle chiese riformate. » Pel presente e per l'avvenire, in ordine alle idee, la tristezza della fatalità, facendo le opere indifferenti

¹ *Storia costituzionale d'Inghilterra*, cap. 2.

al fine; e gli orrori della divisione. Furono mille le sette fondate sui diritti della coscienza, e, come le ossa vedute dal profeta, solamente riviviture alla parola del cattolicesimo. Quando ciascuno si fa un vero ed una morale a sè; nè vero, nè morale esistono. Carlostadio si farà fornaio per adempiere il *mangerai il tuo pane nel sudore della tua fronte*: un luterano predicherà il vangelo ai cani, perchè è comandato di predicarlo ad ogni creatura: un altro monterà sul tetto per il *prædicate super tecta*, ed evangelizzerà i venti: Timoteo di Cambrigia ruberà il deposito, perchè è detto: *Timothee, depositum custodi*: Gerardo Euteo finirà di coltello la moglie, che non portava figliuoli, perchè si dee recidere l'albero che non fa frutto: a Deltmond uno s'iscellerà di parricidio, perchè Abramo sacrificò il figliuolo: Margherita Potero da Zurico troverà nella Bibbia che deve ammazzare il fratello e la sorella. Il fascio è rotto, ed i frammenti non hanno forza! L'interpretare la Bibbia è da lasciarlo alla ragione universale, della quale il papato è voce legale; essa sola infallibile, piena di Spirito santo, e che sola può custodire l'unità. Le varie comunioni, agitate senza posa dall'originario germe di variare, non pongono mente, che la ragione è impersonale, che l'individuo esiste e pensa nella umanità, e la opinione aperta da lui non è tutta credenza propria, ma sì, e più ragion comune, che per un de' suoi si manifesta. Il razionalismo eretico ha creduto restaurare i diritti dell'uomo, ponendosi in vece del razionalismo ortodosso; ma soppiantando autorità, si soppianta libertà. Trasferito la potestà ecclesiastica nel principe secolare, ecco uniti un'altra volta in un medesimo individuo e il potere dello Stato e il potere della Chiesa: trasferita in un uomo a questo; ed eccovi nuovamente ricorrere un papa; ma quel principe, ma questo papa non deriveranno da Cristo, non avranno la consacrazione, e perciò l'autorità che viene dalla tradizione lontana; non avranno il consenso dei secoli, che è tanto argomento di credibilità. Nel papato sta come in casa sua l'ideale della dottrina. Il cattolicesimo è la sola forma legit-

itna e vitale del cristianesimo; perchè ammette l'esistenza del particolare nell'universale, la manifestazione dell'universale nel particolare, l'autorità conciliata con la libertà. Il protestantismo poi, nato ignobilmente ieri (se la sua origine non si voglia nobilitare con la detestabile finzione di Pelagio), è la forma più insociabile e irrazionale che han fatto assumere al cristianesimo. Esso ha separato il particolare dall'universale, ha negato l'autorità, non ha creduto che alla libertà. Ma che libertà ne dava, se, messo un poco di vita, si strinse subito col dispotismo? La libertà del pensiero era stata già chiesta dal Bruno, dal Vannini, dal Galilei, ed anche dal Campanella; quella religiosa era stata già difesa da Arnaldo; ed oggi nell'Italia cattolica tu vedi uomini, diritto popolare, unità; e nella riformata Lomagna feudalismo, diritto divino, divisione! Ieri Hopkuis vescovo protestante di Vermont sosteneva in una lettera pastorale come la schiavitù fosse di origine divina! Dite anzi, che la tanta discordia politica e sociale, che si è messa in Europa, e così fieramente l'affatica, segue da questa confusione di credenze, in cui è stata inabissata la famiglia umana dall'opera della riforma. Deh! per quanto sacra è la riunione dei parenti in una concordia potente (giacchè non è cosa alcuna che renda più differenti o contrari all'altro, che la differenza o contrarietà della fede), in nome dell'unità della patria, non mettiamo discordie religiose! Faremo opera cittadina, tenendoci lontani da quella « setta, che non ha ragione di dottrina, non autorità di santi, e caccia fuori del mondo ogni pace.¹ » Non si unizza dividendo; ed io, se come cristiano non volessi il papato, come uomo e come italiano lo vorrei, ed a viso scoperto lo difenderei sempre. È il punto fisso, è la forza conservativa dell'umanità; del qual punto, della quale forza non ne puo fare a meno; e il senno primo si appose maravigliosamente quando per farlo più fermo, e più conservatrice mosse le sue origini

¹ BOTERO, *Ragion di Stato*.

dalla immutabilità del soprannaturale: è il custode dei veri eterni, e di quella unità che vive in Italia, e che regge e governa i popoli.

Un'analisi intemperante internava gli umani anche di più nel proprio io, e fecero di Dio un atto della intelligenza, come lo spazio, tempo fissato e contenuto; come il tempo, spazio fuggente: l'esistente adorò sè medesimo dio e creatore. Non poteva bastare, e l'io fu sparso di nuovo nel fuor di me. Nella materia, com'è giudizio della scuola meccanica, che muove da Newton, si vide una doppia serie di enti; attivi ed agitatori questi, passivi gli altri ed inerti: le dottrine dinamiche affermarono la materia essere insieme sostanza ed attività, ed atti suoi i corpi imponderabili, e forze fisiche le chimiche e le fisiologiche; ma nè enti agitatori, nè sostanza ed attività insieme ressero come cagion prima. Per altri sintesi assoluta addivenne l'universo, senza principio ed eterna; che successivamente si esplica e disviluppa; e tale successione ripiegata in sè stessa, quasi stracca od intormentita nel riposo, essere ora uomo, ora brutto, ora pianta, e via. Gli organamenti vari furono adunque la successione ritardata, o della evoluzione dell'universo gli svariati momenti in qualche limite ritenuti. La terra non più preparazione del cielo, ma cielo essa; la società non più un tentativo magnanimo ed umile di avvicinamento progressivo al pensiero divino, ma venuta dal fango, vivente in esso, ultima destinazione il fango. E Volney adotta la religione delle rovine; Cabanis predica il *caput mortuum*; Ganneau il culto del positivo; Reynaud riabilita la carne; Tomski e Drunski, Volf e Mickiewicz fanno di Dio una semplice formula algebrica dello spirito. Insufficiente la terra all'uomo, e dalla terra non si volendo dipartire, inciellarono la ragione, che a non guari vergognandosi di scavalcare il suo fattore, e l'altezza usurparne, tornava pentita a quella sobrietà, che è sapienza e forza. Fu un equivoco tra Cristo e l'inciviltamento, e si rinnegarono: ma perchè sugli odii del padre e del figliuolo non deve tramontare il sole, il nuovo

giorno li vide rappacati. E l'insipienza non ancora vuol deporre il suo animo nimichevole.

Comparvero, avvolti in mantelli biblici, gl'invalidi del pensiero; i quali solo fede avevano o nell'incognito, o nella negazione. Caterina Theos immagina una religione; Saint-Martin, quasi avesse conoscimento di profeta, annunzia dal suo misticismo *l'uomo-spirito*; Dupuis l'astrologia; Vintras e Digonnet salutano l'era delle misericordie; Camus, Constant e Thiers vogliono un culto di stato; Chatel vuole la sua religione francese, Comte il culto dell'umanità, Lamartine un neo-cristianesimo; Strauss caccia di mezzo la sua religione sincretista. Ferrari ha la cecità della distruzione, e la cecità di sostenerne le conseguenze. Giovanni Rouge riforma Lutero, e fonda una chiesa cattolica tedesca; Czerky la chiesa apostolica tra le popolazioni slavo-germaniche; gli amici della luce e la sinistra hegeliana mettono ogni studio a trasformare que' santissimi dommi (che pur son veri soprannaturali diffusi nella coscienza cattolica, e sanzionati da ultimo pel pontefice) in simboli filosofici, in miti ideologici, in leggende poetiche. Ma perchè la ragione individua è fallibile criterio di verità, in quanto ad attestazione di un ordine religioso, vollero richiamarsi al consenso della umanità. Sentimmo di rivelazione continua, che scende da dio sull'uomo attraverso l'umanità; o incarnazione successiva di dio nella umanità. Il male pur esso s'incarna successivamente nell'umanità; ed il male pur esso fu adorato come Dio. Muovono dal concepimento immacolato dell'umanità, in cui l'uomo, frazione integrante della natura divina, tra le prove, che son gradi di perfezionamento, immegli così da ritrovare la totalità sua. Egli è dio-uomo-natura; e questa religione della umanità, o umanità fatta dio, o apoteosi dell'umanità, non arriverà per avventura alla glorificazione del corpo, alla soddisfazione degli appetiti, al bene terrestre, se non deificando i delitti umani, giustificando tutte sue follie, santificando tutte le miserie. Si nega moralità al cristianesimo, s'insulta lo spirito per odio che si tiene allo spiritualismo religioso,

si confonde il bene col male; altari contro altari, cattedre contra cattedre, pastori contra pastori; son queste le vere orgie della intelligenza. Lo spirito della bestemmia orgogliando assalì e cielo e terra, quello spopolò, questa disincantò; e che altro operava, che cosa lasciò; e della tanta moltitudine d'iddii fatti per mano dell'uomo chi resterà sul Sinai, chi ha le parole di vita; si farà dunque il divorzio tra la terra ed il cielo? Molti aspettano un rinnovamento religioso da America, come quella che abbonda di energia, d'ignoranza e di resistenza ai sarcasmi di tre generazioni; ma oggi che il dubbio impedisce la fede, e questa non potrebbe diventar mai tradizione, l'attendere fia invano. Riformatori, come Lutero e Calvino, Confucio e Ramon-Roe, verranno; perchè gli scandali bisognano; ma i tempi di Buda e di Zoroastro non verranno più. Maometto, uno dei più grandi personaggi storici, se pe' Musulmani è il maggiore ed ultimo degl'inviati di Dio, per la storia del mondo è l'ultimo fondatore di religione.

Tanto ha operato di suo capo l'uomo, e commesso a sé; ma che farà ora che gli uomini hanno, o già ricevono la buona novella?

Tornare indietro non si puote: è ostacolo l'età cresciuta e il cristianesimo, che, nelle profondità del mondo interno penetrando, ha raccolto in simbolo nuovo e giovanissimo i principii del genio morale dell'umanità. Si rinculerebbe nella immagine, riversando in essa le attinenze religiose; si tornerebbe alla fanciullezza immaginosa, tornando alla lingua pittoresca, accordandole un valore indipendente e sovrano; istituendo il simbolo giudice ed interprete della coscienza morale, invece di porre in questa sì il giudizio, sì l'interpretazione del simbolo.

Trattenersi nell'io è togliere la forma al concetto religioso, e gli spiriti non si leveranno alla visione dell'ideale; perchè ad essi è bisogno di vederlo pel riflesso del simbolo.

Nè tornare indietro, nè stare: cercare ancora nel pensiero; ma il pensiero ha dato tutto quanto poteva!

Misero a più sottile disamina le credenze cattoliche. Cristo, per taluni mito, per altri uomo, è figlio di Dio; perchè tutti gli uomini sono figli di Dio: nato di vergine; chè la sapienza nasce di vergine, e di ogni adulteramento è intatta: perseguitato e crocifisso; chè gli uomini usi a male gridano morte alla lor vita, l'interesse attuale fa sempre contro all'idea avvenire: risurge; perchè l'idea non può perire, e trionfa sempre. Quindi l'inferno rappresenta uno stato della coscienza morale degli uomini, è una realtà psicologica tradotta in un domma popolare: non esiste, chè l'eternità penale è incredibile, e a Dio non si deve togliere il diritto di far grazia. Il purgatorio è solo razionale; ma esso non è fuor di noi, si bene in noi, e si chiama rimorso: ideare un luogo speciale, dove appresso la morte si espia il fallo, è versare in goffe superstizioni. Il purgatorio non offre verità in filosofia, che a condizione di essere una immagine esprimente la sofferenza morale alla idea della purificazione ammogliata. È un domma significativo; perchè il rimorso è come lingua di fuoco, che passa sopra le nostre colpe, e netta l'anima dalle profanazioni della terra. Ma qual criterio ci assicura che le nostre nozioni di giustizia si applicano alla natura divina, alla ragione universale ed impenetrabile della creazione?

A chi crederemo in tanto tumulto e discorrimento di opinioni? Gli uomini (benchè la furiosa e matta bal danza più muova e guidi il popolo, che virtù o giustizia non possa sostenere e riparare) non si sviarono da Cristo. *Cristo fondatore dei diritti della coscienza, consolatore della vita, perchè ha creato la pace dell'anima, creatore della religione eterna del genere umano, ha fermata la base della vera libertà e del vero incivilimento, pietra angolare dell'umanità.*¹ Egli, la persona necessaria alla vita di tutt'i popoli; rimasero con Lui, perchè lo strappare da questo mondo il suo nome sa-

¹ RENAN, *Vie de Jésus*. Paris, Michel Levy, 1863. Pag. 2, 18, 36, 130, 176, 283, 348, 426.

*rebbe lo stesso che crollarlo dalle fondamenta,*¹ perchè il muover guerra a Cristo è un attentato contro l'incivilimento che da lui mosse, del lume del suo vangelo si ammanta, e rovesciar Cristo è rovesciare il progresso; rimasero nella chiesa cattolica, che, negli ordini religiosi, ferita conquista, e le piaghe che le fanno covre subito con una corona. Il cristianesimo come ha il presente, così possederà l'avvenire; e gli uomini non avranno a far altro in religione che amare Iddio e servirlo durante questo adultero imeneo tra la materia e lo spirito, che si chiama vita, per possederlo in santi gaudi dopo quella, che non è morte, ma sì nascimento di vita.

La religione² è la legge di Dio nella creatura intelligente, immarginata originariamente nella sua natura, adempiuta per rivelazione soprannaturale, immanente e cattolica per i diritti del vero. Questa legge s'indirizza all'intelligenza, e la tiene; perchè le rivela il vero, al quale deve inevitabilmente essa intelligenza aderire: all'amore, e lo tiene; perocchè l'infiamma del bello identico del vero, e l'amore ne rimane inevitabilmente preso: alle opere, a cui scovre il bene, e con imperativo categorico fa rivelare il vero, il bello ed il bene. Dalle correlazioni tra legge ed intelligenza seguono diritti e donna, fondo di ogni pensiero, che tutte verità contiene, tutti errori iniziali esclude: dalle attinenze tra legge ed amore derivano morale, doveri, bellezza del vero, che è principio di conservazione e di svolgimento, e che per esser pieno fa mestieri che l'uomo sia unito a Dio ed agli uomini. Intelligenza ed amore in atto cooperano all'azione divina, conservando e disviluppando l'opera sua; e così l'uomo concorre colla religione all'atto, per cui Dio incarna incessantemente nella creazione progressiva la sua provvidenza.

Dall'unione tra intelligenza e legge vengono i portati

¹ RENAN, *Vie de Jésus*. • Questo libro attesta come la fede sia divina, e perciò invincibile; e non si possa combattere, senza combattere e negare insieme l'umanità e la ragione. • (*Passaglia*.)

² Vedi LAMENNAIS.

civili; l'unione tra legge ed amore porta il culto interiore, che per avventura non è altro che la volontà mantenuta nella direzione dell'ordine, cioè del vero e del bene. Il culto interno parla sè, e lo deve; ed ecco in uno il culto esteriore, che è la volontà operante nella direzione dell'ordine, cioè del vero e del bene. Il culto verso Dio è adorazione e preghiera; il primo è fede, sanità della mente ed amore, che, avvicinati, ingenerano l'atto di speranza, o amore purificato e crescente: il culto verso le creature è compimento di doveri.

Questa è quella religione, a cui crediamo ne' nostri momenti più belli, quando l'anima è lieta e serena di virtù. Il pensiero va allora oltre tomba, e vi fiorisce una vita felicissima, e benediciamo alle buone opere, perchè corrispondono ad un ordine eterno. L'uom reo, e da colpa posseduto, dice menzogna la religione ed assurda; e vorrebbe non credere. Perchè direbbe il vero non il virtuoso, ma il colpevole; perchè si apporrebbe l'uomo ne' momenti foschi e disperati, e non in que' chiari e tranquilli; e le più belle e ricche nature, se la religione fusse inventata dai semplici, o dai tristi, perchè sarebbero le più religiose?

A Dio non piaccia che gl'Italiani intorbidino le acque della fontana eterna.

ARTICOLO I.

La Religione cattolica, apostolica e romana è la sola religione dello stato. Gli altri culti ora esistenti sono tollerati conformemente alle leggi.

Carlo Alberto volle di mano propria scrivere in fronte dello statuto, qual supremo dovere dei magistrati e del popolo, questo 1° articolo, o l'invulnerabilità del cattolicesimo. La fede di un' autorità celeste, che adduce il disinteresse di una carità cattolica fonda la società nuova, la quale rifiutando il principio eterodosso, che è superbia

ed interesse si feconda in uno spirito, che è tutto amore ed umiltà.

Principio necessario delle cose umane è per fermo Iddio, e comincia bene chi comincia dalla religione, da cui procedono il bello e riposato vivere cittadino, gli obblighi della patria, la pietà de' parenti, la carità de' figliuoli, la benevolenza de' congiunti, l' universale legame e diffusa dilezione della umana moltitudine. Quindi derivano, come dice il Palmieri nella Vita civile, i benefizi, le remunerazioni e caritativi ministeri di liberalmente conferiti sussidi. Si serva per essa la dignità e riputazione degli uomini. Indi ancora è la verità e la fede; e da essa ogni nostro bene è con debito ordine di compiuta misura perfettamente conservato. La religione è la filosofia dell' umanità; e l' universale, la mercè sua, puote fare a meno di scienza; perocchè può trascurare di ricorrere al lume, quasi di candela, della scienza umana quello, al quale riluce il sole della verità rivelata ed infallibile.

Il legislatore principia sapientemente dalla religione; ed interpretando la credenza nazionale, afferma sola religione dello stato la cattolica. Il solo culto cattolico apostolico romano è il culto ufficiale, e ad esso solo è attribuito il privilegio di avere con lo stato attinenze politiche e giuridiche; ed aversi quelle prerogative e manifestazioni che gli spettano in virtù delle sue leggi e discipline. La società civile, considerata come persona politica indipendente, proibisce qualunque modo pubblico di adorar l' assoluto fuor che per le forme cattoliche. L' Italia adunque è nazione cattolica e per fatto e per diritto: è cattolica non solamente perchè gl' Italiani professano il cattolicesimo, ma in quanto è nazione politicamente costituita sulle basi dello statuto. La nazione italiana è nella chiesa italiana il *Laos*, il popolo de' fedeli, il quale, avendo rimesso l' esercizio de' suoi diritti politici in governo civile, è da questo rappresentato dinanzi alla podestà spirituale. Le leggi, che regolano le opere delle due podestà, sono parte del giure fondamentale dello stato; e le violazioni di queste leggi sono delitti

di stato. Popolo italiano e religione cattolica son corpo ed anima. Vorrei qui ricordata una massima del Forti: « Sebbene la legge civile non possa prendersi cura di guarentire l'osservanza delle obbligazioni di coscienza, tuttavia deve procurare al possibile di non mettersi in opposizione colla legge religiosa, autorizzando ciò che essa vieta assolutamente. Altrimenti si mette in uso un agire contro coscienza, che demoralizza sempre. »

Nota intanto quei *culti ora esistenti*: cioè esistevano quando si pubblicò lo Statuto altre forme religiose nelle antiche provincie del regno; e quelle sono tollerate. Si esclude con questo paragrafo l'introduzione di ogni nuovo culto, come quello che non era esistente quando si pubblicava lo Statuto. E son di molti i quali credono di far bene all'Italia col seminare l'incredulità, col mettere protestantismo, e togliere così l'universale dall'azione del clero cattolico. Infettar di eresie per dispetto di un clero che non abbiamo saputo nè vezzeggiare nè nimicare, e la forza di cui mentre disprezzavamo e temevamo non abbiamo saputo nè lasciarla ad essi nè prendercela noi, è un pettegoleggiare. Già non si distrugge se non sostituendo, e poi nol permetterebbero i profondi interessi dello spirito, la natura italiana, l'epoca: ma veramente si riesce ad uno scopo contrario; si fa contro a quel che credono tutti, e tanto è irriverenza, o negazione della sovranità del popolo; si creano maggior numero di nemici all'Italia, e allontaniamo sempre più Roma da noi. *Due nomi santissimi, una cosa medesima, religione e patria*, diceva prete Sebastiano Menocchi.

Inviolabili sono gli articoli della nostra costituzione affidata alla tutela dei grandi poteri dello stato, affidata al popolo; il quale non si farà mai rapire, non dico tanto un aiuto nella lotta che sostiene contro al male, ma sì una religione, che risponde così appieno alla sua nobile e bellissima indole.

DISTINZIONE SECONDA.

DEL RE.

La monarchia nell'ordine sociale è la legalizzazione di tutte le forze della comunanza civile, la loro conservazione, il loro progresso e sì nell'una sì nell'altro la loro armonia: in quanto al politico (da che ogni pubblico potere dev'essere una emanazione dello spirito e rappresentare un termine della natura umana) è il centro, a cui sono ricondotti la varietà e moltitudine dei negozi; è il punto fisso intorno a che si aggirano i poteri dello Stato, stabile per guarentirli di conservamento e di progressione, e tanto nell'uno quanto nell'altra armonizzarli. Istituzione della civil società, che si rivela per l'unità di azione; obbligo attuale e vivente, non diritto nato ciecamente nel passato, o viltà in tirar su un padrone; e come potere unico, centrale, sovrano, fu la monarchia legata al mondo moderno da Roma. Seguì il movimento della civiltà, e tenne di essa.

Il re ne è il rappresentante sempre vivo, come sempre vivi sono gl'interessi degli uomini: egli perviene alla tanta cima di magistrato per delegazione del consorzio degli uomini.

La monarchia è una sublime istituzione sociale; il re è una sublime delegazione sociale.

L'investitura della corona è costantemente del popolo, il quale parla la sua volontà o silente per acquiescenza, o ad alto con la rivoluzione e col plebiscito; perchè i giudizi suoi possono indugiare ma non preterire. Sola questa volontà è la legittimità dei re e de' governi; e se per consenso de' più un popolo si regge a signoria di re ereditario, come quella da cui seguono beni maggiori, il

principe ereditario ha sue ragioni non nella natura e nel sangue, ma nel consenso e nella utilità dell' universale. La forma elettiva tiene il campo nel medio evo, e più nelle nazioni di sangue germanico, appo le quali aveva un' efficacia giuridica. Eletti Enrico, Ottone il grande, Ottone II e III, Enrico il santo di Sassonia; Corrado II il salico, Enrico III e IV di Franconia; Federico I Barbarossa e 'l nipote suo Federico II degli Hohenstauffen; Rodolfo degli Absburgo: e fu Carlo IV di Lussemburgo che restrinse a sette il numero degli elettori. La corona di Ungheria, mancata la dinastia di Geisa nel 1301, divenne elettiva. Quella di Boemia altresì per solenne decreto degli stati; ed il re appena eletto doveva scrivere le *lettere reversali*, che erano dichiarazioni di essere re per libero suffragio degli stati. Fondamento del diritto pubblico polacco era il voto. Nel piccolo villaggio di Wola a non guari da Varsavia convenivano senatori del regno, ecclesiastici, nobili, e deputati delle città per eleggere il re. Eletto, doveva giurare di tenere la convenzione, *pacta conventa*, per cui il capo dello stato riconosceva in lui la maestà, *penes regem majestas*, nel senato l' autorità, *penes senatum auctoritas*, nell' ordine equestre la libertà, *penes ordinem equestrem libertas*. Casimiro III il grande nel 1333 fu eletto, e, venuta meno la dinastia jagellona, così furono Enrico di Valois e Stefano Battori. Solo dopo i Wasa e Sobieski parve fermarsi nella casa di Sassonia una tal quale eredità; ma poi Stanislao Poniatowski, quel dappoco che sostenne nel 1772 con indifferente animo il primo smembramento della Polonia, fu anch' esso eletto. Michele Romanow discendente di que' Burick che fondarono l' impero russo, fu mandato a partito per un' assemblea di signori nel 1763, e lo squittino fece lui re. Gl' Inglesi proclamano Odoardo IV, depongono Riccardo III, esaltano Enrico Tudor, cacciano gli Stuard, si danno un protettore, vengono nella proposta del Monk e richiamano gli Stuard: non sono questi modi di elezione, non è qui la volontà del popolo? La cronaca di Dunstaple dice di Riccardo, che fu levato re per eredità

appresso una solenne elezione del clero e del popolo, *post cleri et populi solemnem electionem*. Giovanni si chiama re per diritto ereditario, per consentimento e favore del clero e del popolo, *tam cleri et populi consensu et favore*. Nella promulgazione di Odoardo I si dichiara sua la corona d'Inghilterra sì per successione ereditaria, sì per volontà de' signori. Nella Danimarca due assemblee, l'una di nobili l'altra di cittadini, eleggevano il re; e nella Svezia, quantunque i voti dovessero ristrgnersi ad un reale individuo, pur faceva uopo l'ombra della volontà popolare. I Merovingi vollero sempre, come conferma del diritto per eredità, l'elezione del popolo. Nella Spagna da Goti a Pelajo elezione libera: per meglio di due centinaia di anni ristretta ai regali individui: da Ramiro I a Idelfonso V fu un dichiarare il re degno successore. Dopo il 1100 si raccolsero in Lamego le prime *Cortes* portoghesi: v'erano l'alto clero, la nobiltà, i deputati delle città; ed accettarono re Alfonso Enrico. Stando il re assiso in sul trono, il suo procuratore Lorenzo Venega prese a dire:

— Foste convocati da re Alfonso da voi eletto re sul campo di Origa, affinchè dichiaraste se volete che egli sia re.

— Tutti: Vogliamo ch'egli sia re. —

Il Venega ripigliando le parole soggiungeva:

— Lo sarà solo, o i figliuoli pure?

— Egli, finchè a lui basterà la vita, ed i suoi figliuoli dopo di lui. •

— Se tale è la vostra volontà, dategliene un segno.

— Così sia, un segno. —

Levossi allora da sedere l'Arcivescovo di Braga, e presa dall'abate di Lorbanò una corona tutta fatta ad oro la pose in sul capo del re, il quale, denudato il ferro, disse gran mercè a lui, e poi in questa sentenza favellò: « Con tale spada vinsi i vostri nemici, e vi liberai, voi mi faceste re; ora facciamo leggi, e la pace giocondi questo paese. »

Entrò la proposta, e la prima legge fu intorno alla eredità del regno.

« Il signor re Alfonso viva e serbi il regno. Se ha figliuoli, vivano ed abbiano il regno, senza che sia bisogno nominarli di nuovo. Succederanno così: il padre, il figlio, il figliuol di questo, e poi i figli de' figli. Se, vivente il genitore, muoia il primo nato, verrà il secondo, poi il terzo e così via. »

Al Venega, uomo di prudenza e pieno di solerte previdenza, non parve compiuta la legge; e a nome del re domandò: « Volete che partecipino pur le sue figliuole al regno, e intorno a ciò volete far leggi? »

Fu silenzio, chè ciascun deputato ricogliendosi in sè pensava intorno tale proposta; poi vennero in questo parere: « Le figliuole del signor re sono pure uscite da' suoi lombi, e vogliamo che entrino nella successione, e si facciano leggi a questo fine. »

Il cancelliere Alberto lesse ad alta voce queste leggi, e tutti: « Sono buone, sono giuste, e le vogliamo per noi e per quelli che verranno dopo di noi. »

Il giuramento della giustizia di Aragona, attestato solenne della onnipotenza del popolo, mostra chiaro l'origine e i doveri del principato: *Nos que valemòs tanto como vos, y que podemos mas que vos, os hacemos nuestro rey y senor, por guardar fueros; sino no.*

— Noi. — Primo è il popolo, fonte del diritto, che ha coscienza di tutt' i suoi diritti, e da cui si trasmette l'esercizio della podestà che è da Dio. Noi, origine de' re.

— Che valghiamo tanto quanto voi. — Si proclama il principio dell' eguaglianza; e se valghiamo tanto quanto voi, è per la volontà nostra che siete re.

— Ma che possiamo più di voi. — Notisi l'efficacia e la forza di quel *ma* subito, come una dilucidazione dell' eguaglianza; e come rinfianca l' inciso che segue! Nei diritti civili siamo eguali, in quei del popolo no; perchè possiamo più di voi; cioè siamo il sovrano, siamo la sorgente di tutt' i diritti, e quello della sovranità non lo alieniamo: l' esercizio di essa sovranità deleghiamo di nostra volontà a voi, e lo possiamo, se talento ne venga, ritirare.

— Ti salutiamo nostro re e signore. — Ti salutiamo! è modo spontaneo; muove da noi, e non è imposto a noi. Mandato innanzi la sovranità del popolo, tutti, cioè le volontà individuali, debbono inchinare nel re la volontà sovrana dell' universale in azione.

— Per osservar le leggi ed i privilegi del popolo. — Per mantenere la costituzione che vogliamo noi intatta, cioè per nostro utile; e questo è il maggior titolo del re. Il tuo ufficio, tutto volto allo stato, è provvedere al nostro meglio.

— Se farai altrimenti, no. — Ecco di nuovo la sovranità del popolo col suo diritto d'innovare. Tu, libera creazione nostra, sei dove sei non per te ma per noi. Tu, che non hai altra legittimità che il consenso generale, altro titolo che l'utilità di tutti, se manchi agli alti doveri, sarai deposto. —

Prima l'elettorato era di quelli, che usavano col principe, e lui dimesticamente conoscevano; poi fu del barone, che era il foco e la figura della famiglia, l'uomo; appresso del comune, ampliamento della famiglia; l'uomo ed il cittadino. Il comune, dando al popolo coscienza del suo diritto e della sua forza, l'avviava allo stato, che della famiglia e del municipio è compimento: cioè è uomo, è cittadino, è popolo. Scelse lo stato; qualche volta commetteva al Papa il diritto elettivo; più sovente elesse acquietandosi al fatto. Certa cosa è che, come la società si avvicinava verso l'unità, a cui l'aveva indirizzata il principio cristiano, l'elemento ereditario si consolida, come quello che più veracemente si affa alle invigorite istituzioni sociali; e l'elettivo si restringe se non nella essenza certo nella forma. E queste forme ricorrono universali quando la società ha pigliato posta ferma; perchè allora non ha bisogno di essere rappresentata, essendo di età maggiore: sono i diritti del pensiero pieno, dell'affetto sapiente da cui si deve tirar fuori il domma politico. Così il re primamente fu forza unitiva, la quale conservò e protesse i popoli, che i partiti, le sedizioni e le guerre civili scomunavano. Colla forza delle armi chiamò a sè

le cure pubbliche, e pose un modo al cieco diritto della forza individuale. Quando poi il barone, dipartendosi dai modi civili, si fece singolare dall'altra gente, ed il cittadino era meno di gleba, perchè di essa servo, si levò sul feudalismo, e tenne la giustizia pari così al nobile come al vassallo. Costui aiutò a libertà, e n'ebbe un sostegno: e i vari elementi sociali mescolando incorporò, e li veniva conciliando. Mistione provveduta, per cui rappresentava la giustizia e l'ordine, che della giustizia è la forma più vitale. Ora il re si appresenta come principio unitivo; perchè si studia di collegare il volere degli uomini. Riapparvero le due *opposte influenze* che costituiscono la società, ottimati e popolo; cioè stabilità e conservazione, movimento e progresso. Fu allora che il re, recando la nazione tutta alle sue mani, si manifestava sotto nome di nazionalità. Tempera l'azione reciproca, ma ai bisogni legittimi di ciascuno sodisfa: imprime unità alla comunanza da varie tendenze sfolgorata, ma gli elementi ne accetta, perchè il solo passato è base di avvenire e fonda la legalità: fa suoi gl'interessi de' popoli, e rappresenta il sentimento di un comune interesse. I popoli si seppero costituiti in solido, e al re crebbero balia: questa coscienza maturava la fraternità umana, e la porterà. Scavalcata la forza dalla idea, al presente sono in questa le *opposte influenze*; ed il re si rivela come l'armonia tra la conservazione che è germe, ed il progresso che è fecondazione (l'una base, l'altro svolgimento; autorità del fatto la prima, e perciò sacra; il secondo autorità dell'idea, e perciò sacro), tra potere che è figura della società, e libertà che lo è dell'uomo; di una sola unità due varietà, che male a lor uopo si potrebbero negare. Se un corpo celeste corresse attraverso gli spazi senza rispetto alla via segnata eternamente ad esso, l'ordine fisico ne patirebbe: se una forza sociale agisse di suo impeto, cieca e non coordinata, mancherebbe la società; perocchè la verità dipende pur essa dalle molteplici attinenze operanti all'unisono. Il re tutto armonizza, a tutto comunica impulso; le manifestazioni dell'attività

sociale garentisce nell'essere; provvede alla lor vita, perchè attingano la loro destinazione senza che impediscano le altre. I partiti contiene, e da essi estrae la parte di verità che rappresentano e ne fa storia. La storia mette in armonia coll'idea, cioè col progresso; perchè ogni progresso non è che guerra contra il fatto cioè la storia, contro l'interesse e la credenza vivente, contro la pluralità attuale: è una insurrezione contro della legge; chè ogni legge è illegittima per rispetto ai diritti dell'avvenire. Concilia l'autorità, ragion pubblica colla libertà, ragione individua: all'autorità oppone sapientemente la libertà che la fortifica, alla libertà oppone provvedutamente l'autorità che la guarentisce; e l'umanità perfetibile avanza. Dal nostro periodo verrà la vera libertà, che non sarà senza il riconoscimento e l'azione reale di tutte le forze, di tutte le opinioni di tutti gl'interessi; e dalla loro coesistenza, immegliamento. La patria comune a tutte le nazioni del mondo, che congregò le genti sparse, e affratellò con la parola le discordie e da fiera favella disgiunte, e a ciascuna diede umanità e colloquio, trovò la monarchia civile. Il senno italico notò i pregi del governo regio, aristocratico, e democratico, e i vizii di ciascuno; e affermò ottima la repubblica permista delle tre forme: *itaque quartum quoddam genus reipublicæ maxime probandum esse sentio, quod est ex his, quæ prima dixi moderatum et permixtum tribus.* (De Republica, lib. 1, cap. 28.) L'inghilterra nel XVII secolo avviava la monarchia al principio di armonia costituzionale, quando scosse il potere reale ma nol crollò, lo umanò nol distrusse; volle il principio, ma ne moderava le conseguenze. L'imitabile esempio seguirono man mano Francia, Belgio, Spagna, Napoli, Portogallo. Alla fine la razza latina condusse all'ultima perfezione la monarchia civile; ed il re degl'Italiani e l'imperatore de' Francesi attestano che l'esempio si è dato. Schiatta precoce è questa de' popoli latini e fattrice; e la provvidenza le commetteva il custodire il fuoco sacro dell'incivilimento, e con esso illuminare e riscaldare le nazioni sorelle e guidarle.

Raccogliendo: l'umanità si delinea appena; il re è eletto da pochi, la monarchia è la mano del diritto, forza unitiva, monarchia militare: l'aria del suo volto si coglie piena; il re è eletto dai nobili, dai deputati, dal papa, dal consenso tacito de' popoli; la monarchia è il cuore del diritto, principio unitivo, monarchia feudale poi nazionale: la sua figura è appieno fermata; il re è eletto dal consenso tacito de' popoli, o dal suffragio di tutti; la monarchia è armonia sociale, monarchia civile, il re è mente, cuore, e mano del diritto.

Il voto popolare è sempre, come attestano la storia ed i filosofanti, la origine de' re. — Originano da Dio — sostiene uno stato nuovo, che si appoggia a vecchi costumi, sempre più liberale de' suoi principi e sempre meno liberale del suo popolo; che vuole unità quando tutti si quietano nella divisione, e la nega se altri la cerca; calmo se gli spiriti sono agitati, turbolento se tutti tranquilli posano. La Prussia intelligente, che teme il governo dell'idea e della parola; sapiente, che teme l'intervento della scienza nei negozi civili della nazione; indipendente, che perseguita l'indipendenza politica, si è fatta la propugnatrice del diritto divino. Paese del contrattempo, e dell'a rovescio, dice che i re vengono da Dio, e a nome del diritto divino vuol sostituire in Alemagna allo spirito liberale dell'umanità lo spirito delle monarchie amministrative di Federico e di Caterina. Se la dinastia di Berlino, che è per diritto divino, alla iscrizione di Federico I, SUUM CUIQUE, aggiungesse RA-PUIT, compirebbe la prova del suo diritto.¹ *Regnum a gente in gentem transfertur propter iniustitias, et iniurias, et contumelias, et diversos dolos:*² altro che immobilitarsi i regni! I concetti dei sostenitori del diritto divino sono presso a poco i seguenti. Ogni potestà essendo da Dio, i re sono costituiti tali immediatamente da lui: regnano per lui senza intromissione di popolo, e ad essi,

¹ Vedi *Enciclopedia politica* di Pagnèrre.

² *Ecclesiastico*, cap. X, v. 8.

ancorchè discoli, dobbiamo obbedienza da non venire mai meno. Essi i re legittimi, poichè vengono per concessione celeste; e dov'è interponimento di volontà nazionale, non legittimità di re. A dir breve, il diritto divino accenna ai re eletti da Dio, e quasi ad origini ultranaturali delle stirpi regie come ai tempi de' semidei. Considererò prudentemente questo discorso per darne giudizio. Iddio interviene in tutte cose sotto forme di provvidenza; e tutto di quaggiù è per grazia sua: ma è da considerare la parte di opere concessa all' uomo. *Non est enim potestas nisi a Deo.*¹ È vero; ogni virtù è da lui! la potestà fontalmente sta in Dio; ma l' esercizio di essa si trasmette per volontà di popolo, eredità di Dio. La sovranità è di diritto divino; il trasmettere l' esercizio di essa è di diritto popolare. La grazia di Dio, si posa sopra un individuo, attraversando la volontà nazionale; o la grazia dell' universale trasmette la grazia di Dio, il quale si esprime pei fatti, che sono la parola delle sue idee. Il giure divino, che è dalla grazia, non annulla il giure umano, che è da ragione; ma di questo è sanzione e conferma.² Tanto dice la storia, che è la ragion pratica dell' umanità; e quelli che la seppero cercare con intendimenti filosofici affermano che la podestà risiede immediatamente, come in suo soggetto, in tutta la moltitudine, perchè è di giure divino.³ La civil potestà non si comunica a nessun uomo, ma risiede in tutto il popolo,⁴ dal quale viene trasmessa (è il Bellarmino che sentenzia) ad uno, a pochi, a molti pel medesimo natural giure; poichè non potendo da sè esercitarla, la repubblica la deve comunicare ad altri. Le singole forme (ed è ancora il Bellarmino) di reggimento sono diritto delle genti; potendo il popolo costituire sè, i consoli, i re, o altri maestri; e, se ragionevole cagione il voglia, scuotere di sè e gittar via il regno, can-

¹ *Ep. B. Pauli*, cap. XIII, v. 1.

² *Jus autem divinum quod est ex gratia non tollit jus humanum quod est ex naturali ratione.* — S. TOMMASO, 2. 2, quæst., 10, art. 10.

³ CARDINAL BELLARMINO, *Bell. de laicis*, l. 3, c. 6.

⁴ S. TOMMASO.

giandolo sia in aristocrazia, sia in altra forma: perocchè questa potestà muove da Dio, ma mediante il consiglio e l'elezione umana si ferma. Questa è la dottrina di tutti i maestri in divinità quando toccano di cose civili. Il Suarez dirà pure, che la potestà umana per legittimo diritto dalla comunità, *nec posse aliter haberi ut justa sit*. Domandato il Crisostomo, se il re fusse immediatamente da Dio costituito tale, risponderà: *istud non dico*. Il Concina nella sua Teologia vuole falsa l'opinione di quelli, che intendono il potere conferirsi da Dio a' re immediatamente e prossimamente. La sentenza dei santi Padri si traduce nella formola comprensiva e filosofica « re per grazia di Dio e per volontà del popolo. » In bell'armonia ecco stretti questi due diritti, che non sono se non due momenti dell'esplicazione di una sola idea. I sonniloqui del diritto divino han confuso stranamente sovranità e sovrano; e perchè la sovranità era in Dio, anche i re, chiudendo gli occhi al fatto, han veduto in Dio e poi venuti a noi, non per semplice permissione, ma sì per celeste concessione e quasi con chirografo d'investitura di colui che modera tutte cose. E quindi « *per mè reges regnant.*¹ » Ma chi parla? In questo capitolo de' Proverbi non è Dio che parla, ma sì la sapienza coeterna di lui, ma attributo suo e non lui; e dice: « 14. *Meum est consilium et æquitas, mea est prudentia, mea est fortitudo.* 15. *Per me reges regnant, et legum conditores justa decernunt.* 16. *Per me principes imperant, et potentes decernunt justitiam.* » Cioè regneranno i re finchè avranno sapienza, alla quale appartengono il consiglio, la giustizia, la prudenza, la fortezza: e quando non saranno sapienti, e avranno manco di giustizia, di consiglio, di prudenza e di fortezza, il regno *a gente in gentem transfertur*. Essa sapienza dice: *concupiscentia sapientiæ deducit ad regnum perpetuum.*² — *disponam populos: et nationes mihi erunt subditæ.*³ Solo i sapienti han diritto a reg-

¹ *Prov. cap. VIII, v. 15.*

² *Sap. c. VI, v. 21.*

³ *1b. c. VIII, v. 14.*

gere,¹ e quello fermato sulla sapienza è il regno perpetuo: solo della sapienza sono sudditi i popoli. In nessuna parte della Bibbia si legge aver Dio tenuto di sottrarsi da un governo cieco e prevaricatore; invece gli Ebrei per suo comandamento ruppero la loro schiavitù. E da ultimo il nome appellativo *reges* nella santa Scrittura significa in generale capo di una nazione, qualunque la sua autorità; talvolta indicò una guida; più spesso uomini di chiaro lignaggio, ed autorevoli. Le lingue antiche consuevano in ciò; e re aristocratici furon chiamati gli eroi secondo Vico, *reges annui* i consoli, re il senato da Quintiliano. Si sappia anche che l'apostolo san Pietro dove dice: « *servi, subditi estote in omne timore dominis, non tantum bonis et modestis, sed etiam disculis*² » parla de' doveri de' familiari e domestici, o servitori o fantesche che sieno, verso i loro padroni, mentre più sopra avea detto di amare la fraternità, temere Dio, onorare il re.³

Veduta la origine de' re essere costantemente la volontà popolare, la legittimità, come l'intendono coloro che sostengono i re eletti da Dio, non ha nessun valore storico.

Legittimo è ogni potere liberamente accettato. Legittimi il Sabauo e 'l Napoleonide; chè il volere parlato con plebiscito è forma ottima di volontà popolare: legitime la regina d'Inghilterra e quella di Spagna; legittimi gl'imperadori di Russia, di Turchia, d'Austria; i re di Prussia, di Portogallo; perchè il volere espresso per acquiescenza è anche un modo di consentimento popolare: legittimi Mohammed-Aly, il genio selvaggio, l'egoismo civilizzante, il figliuolo d'uom d'armi; Ibrahim-Pascià, il nato di mercatante, il vincitore de' Vahabiti. Più di legittimità avrà poi quel governo, che più di libero svolgimento avrà assicurato alla società in tutte di-

¹ *Rex* ha radice nel verbo *regere*.

² Ep. I, cap. II, v. 18.

³ *Ib.* cap. II, v. 16 e 17.

rezioni individuali e collettive; e i cittadini potranno partecipare con la loro parte di pensieri e di sentimenti al maneggio del governo. Secondo la nostra teorica la legittimità veste abito di universalità; e ciò non è poco indizio di vero: per quelli che consacrano l'eredità del potere non è così; e sono cacciati fino ad una legge antecedente alla società, il che è una buassaggine fuor di maniera. Perchè è legittimo il Borbone e non il Bonaparte? Perchè Napoleone non è figlio di re, e il Borbone scende per lungo ordine di reali lombi. Ma il primo re Borbone non nacque di re! la legittimità dunque sarebbe essere più vecchio! fate attendere la dinastia nuova, e sarà legittima: pare che non vi sia che apporre. La legittimità, per essere legittimo argomento, dovrebbe dimostrare, i fondatori di dinastie reali non aver cominciato quaggiù, ma esser caduti di cielo, come gli ancili de' Romani. Sostenere che non si debba finire è sostenere che le famiglie sono eterne, mentre l'esperienza quotidiana insegna che tutto perisce e si rinnova. Aver cominciato prima è essere più antico, aver cominciato dopo è essere più giovane. Perchè le femmine sono legittime in Inghilterra e Spagna, e non in Francia ed Italia? soggiungereste; la legge ha stabilito tanto: osserverei; vi ha dunque una legge precedente alla legittimità! e se vi ha, chi ha il diritto di farla ha pur quello d'interpretarla e di cambiarla: ma stabilita la legittimità non si distrugge, ed è inalienabile. — Risponda Montesquieu: « Quando la legge politica, che ha stabilito nello stato un cert'ordine di successione, diviene distruttiva del corpo politico per il quale è stata fatta, non bisogna dubitare che un'altra legge politica non possa cambiare quest'ordine. Questa nuova legge non è opposta alla prima, ma nel fondo interamente uniforme; perchè tutte e due derivano dal principio: la salute del popolo è la suprema legge. » Napoleone: « La sovranità non è ereditaria se non perchè l'interesse del popolo l'esige: fuori di questo principio non vi è legittimità. » So che al Bonaparte non date nessuna credenza; ma non la vorrete ricusare ad

Alessandro di Russia, ed a quel vecchio secolo, che pur riuscì a farsi accogliere dal nuovo chiamato da voi Luigi XVIII. Il Borbone, che inventò ad Hartwell la parola di legittimità adottata poi e divulgata dal Talleyrand, non può essere contro la legittimità che esprime un dogma e non un pretendente. Hanno due specie di parole questi gran signori, le pubbliche e le private; le prime mentitrici, le seconde vere. In un colloquio privato a Parigi, riferito dal Lamartine nella storia della restaurazione, Alessandro persuadeva il Borbone che il diritto divino era ferito e dalla nazione ripudiato, e bisognava regnare in virtù di un titolo nuovo. Son troppo istruito, rispondeva Luigi, per apporre al diritto divino il significato che le superstizioni religiose e popolari vi apposero altra volta: ma questo diritto divino, che non è per me come per voi che una legge del buon senso passata in politica, nella trasmissione ereditaria del diritto di sovranità è divenuta una legge della nazione.

Gl'interessi umani pieni di passione si precipiteranno in tumulto sopra lo scettro sociale; e lungamente il più degli umani non vedrà il suo interesse nel trionfo del diritto, ed il piccolo numero degli uomini ricuserà per molt'altro tempo di vedere il diritto là dove non sarà il suo interesse: ma il vero, il bene ed il bello vinceranno.

Il re ha diritti, ma doveri anche e molti: come il più poco uomo egli deve obbedire alla morale; in quanto è politica ha doveri più grandi, ma vari: la morale viene da Dio, ed è immutabile; la politica dagli uomini, ed è variabile. Il sife d'Italia si porgerà ossequente al voto nazionale; quel di Francia guarentirà la vita del popolo, e la circonderà di gloria; la reina d'Inghilterra ufficierà pontificalmente, e si farà servire la messa; quella di Spagna terrà sempre preste quattro o cinque costituzioni di rimando, secondo predominano la rivoluzione, lo straniero o la conventicola, i signori del cerchiolino direbbesi; l'imperatore d'Austria tempererà il suo dispotismo paternale con il carcere duro; il re di Prussia nasconderà

sotto il diritto divino il suo dispotismo illuminato; lo Czar per chi non pensa come lui, non ama come lui, non parla come lui avrà le munificenze della frusta e della Siberia: gelosie europee ecciteranno di galvanismo un cadavere, e quel di Turchia senz' accorgersi che è morto si andrà muovendo. E più semplicemente, il re negli stati dispotici si sostituirà di nome e di fatto alla società, la quale più o meno gemebonda si trasfigurerà in un uomo, arbitro dello stato, proprietario dei diritti, delle persone e delle cose padrone a talento. Negli stati civili regnerà per grazia della sapienza; e col consiglio, con l'equità, con la prudenza e con la fermezza provvederà che nessuna forza sociale esca dalle leggi a sè stabilite; ma ciascuna viva ed impegni, e tutte in armonia cooperino alla destinazione dell' uomo e della società. Più chiaramente i poteri costituzionali sono ricordati nella costituzione del Belgio.¹ — Il re è sacro ed inviolabile; nomina e depone i suoi ministri; conferisce i gradi dell'esercito; nomina agli uffizi di amministrazione e della diplomazia; fa regolamenti e decreti per l'esecuzione delle leggi; comanda le armate di terra e di mare, dichiara la guerra, fa i trattati di pace, di alleanza, di commercio; sanziona e promulga le leggi, chiude la sessione,² convoca le camere, le discioglie,³ le aggiorna; condona o riduce le pene pronunziate dai giudici; batte moneta; conferisce gli ordini militari.

Grave accusa muovono intanto alla monarchia costituzionale, e dicono: il genio delle costituzioni monarchiche è di prescrivere molti doveri, e dare ai diritti poca guarentia; dove quello delle liberali è di moltiplicare le guarentigie, e lasciare i doveri alla coscienza di ciascuno. Io rispondo: la costituzione monarchica sviluppa la fraternità, e la liberale, armando il diritto di ciascuno, mena al separamento, all'egoismo, alla lotta. Ma non sia: chi

¹ Capo II, sezione 4.

² Le Camere però si riuniscono di pieno diritto ogni anno il secondo martedì di novembre.

³ Scioglie le camere sia simultaneamente, sia separatamente.

impedisce di circondare la monarchia di liberissime istituzioni? e che altro è da monarchia e re a presidente e repubblica, se non qui il sommo magistrato è a tempo o a vita, e là è ereditario? e non è il voto popolare l'origine che do ai re? e anche l'acettare il figlio, morto il padre, è un continuare la podestà reale per delegazione primitiva, e pur esso è maniera di elezione. O forse dico che la volontà ed il suffragio degli avi debbano essere obbligatorii pei nepoti? possono essere rispettati, e posson non essere; nè il cambiar dinastia è violare il principato ereditario. Il quale non è il voglio ed il comando, perchè io sono lo stato, e la volontà è ragione; manco un diritto di famiglia messo su dall'ignoranza e sostenuto dalla umana bassezza, che pur fece di tante ingiuriose interpolazioni all'opera dell'umanità. Il principato ereditario è una istituzione sociale informata di principii nazionali e circondata di liberissime forme, che si raccoglie (suo simbolo vivente) in un uomo, il quale, in quel che non muore, è la continuità della vita sociale; in quel che non perde mai il sommo magistrato, è la certezza degl'interessi sociali, è il progresso conservatore.

So che dinanzi dalla maestà del popolo qualunque magistrato sommo di autorità e di riverenza deve deporre i fasci; e lodo Publicola, che consolo fece in una concione porre giù le insegne del consolato davanti la dignità ed autorità suprema de' Romani. Ma io sono l'amico del popolo, che vuole ogni suo meglio, che ad esso porta tanta stima, che mai la maggiore, e perciò debbo a lui tutta la verità e tutto nuda. Non sòn io il suo adulatore, e lascio a questi il voler crescere immoderatamente la sua autorità per farvelo impigliar dentro e nabissare.

Se è vero che niente cambia successivamente, se niente resta permanentemente l'instabilità di tutti magistrati è dirittamente la rovina degli Stati. Un punto fisso nel governo è l'*ubi consistam* del governo, è quel principio di autorità per manco del quale la libertà dell'uomo trova un ostacolo, e come una negazione nella libertà degli

uomini. Desso è tanto necessario, che fin Roma ordinata a repubblica ebbe magistrati convenienti a vero regno.¹ E a Sparta il re vi era: poca autorità la sua, più custode della comune libertà che vero principe. ma il suo imperio fu creduto necessario all'osservanza delle leggi, e voluto perpetuo con la vita di lui, perchè rispetti umani o timori di avere a deporre il magistrato, ed essere giudicato, nol ritenessero. E quando manca questo punto fisso per la medesima strada aperta alla libertà si mette, e la prende, e giugne il principio della stabilità; e quel che Solone aveva ordinato al meglio tornare al peggio della città: vedete Pisistrato! Un punto fisso e stabile volle anche il Campanella nel capo della sua repubblica; e Hoh sommo reggitore nella città del sole è perpetuo nella sua carica qualora non si scopra altro più di lui sapiente e meglio acconcio al maneggio della repubblica. E fia tutto dire il ricordare come i Filarchi nella repubblica non trovabile, nel non luogo, o utopia di Tommaso Moro eleggono principe quello che giudicano di comune utilità, e questo magistrato dura in vita purchè non venga in sospetto di voler tirannizzare.

Pel senno antico e contemporaneo la monarchia ereditaria è il punto fisso degli stati. Coetanea all'uomo è l'eredità, la quale come storia è vissuta nelle caste, e nei primati di esse; nel terreno. e nei castelli; e vive nelle famiglie, e nel potere. Legittima è la sua vita, perchè il consentimento universale l'ha sempre sostenuto della sua sanzione. Ma che cos'è questa eredità? Tutti i secoli portano impresse le orme della mente di Dio, e perciò uniti fra loro da provvido legame. L'uomo è perciò in comunione di pensiero e di affetto con le cose del presente, con quelle del tempo caduto, con le altre del tempo che non è nato. Egli nascendo ereditava la ricchezza della mente, e del cuore; morendo la lega a quelli che gli terranno appresso. Misteriosa una potenza

¹ PARUTA, *Discorsi politici*. Discorso I.

raccoglie le ultime parole di un secolo che si consuma, per trasmetterle al nuovo che spunta. Non interrotti ma perpetui sono i destini umani, e sulla terra vi è l'unità della vita dalle beneficenze della civiltà ringiovanita continuamente; èvvi l'immortalità. Questa trasmissione, e vorrei dire solidarietà de' secoli, è per fermo l'eredità, la quale tiene la famiglia; e perchè dai poteri di essa uscirono i politici, l'eredità addivenne un attributo della sovranità.¹ L'eredità in quanto a politica ha dato la responsabilità vera e reale ad una famiglia, e pel cammino de' governi il seguito, e la stabilità necessaria a disviluppare i fatti sociali, che avevano dovere di propagare. Conservatrice delle tradizioni non permetteva lagune nelle idee, un solo anello non lasciava perdere nella catena de' tempi. Contro l'eredità regia, che ha sempre la memoria del passato, e la coscienza dell'avvenire, si levava la rivoluzione francese nel 4 agosto 1789, e nel 10 agosto 1792; ma la società rispose, per bocca del Bonaparte, che nel re, il quale perchè è sommo è unico, s'individuava la sua ragione, che colla monarchia si mantiene più l'egualità, e quasi una certa consonanza tra gli ordini de' cittadini; e vollero che egli la risuscitasse, perchè più sicuro, e durabile, rispondente alla vita sociale di cui è espressione, rimanesse il governo.

L'asse intorno a cui gira il governo, l'ipomoclio dei poteri, la chiave della volta sociale sarà ereditariamente voluto per nostro interesse più che per quello di un re; perocchè è nella monarchia civile conservazione e progresso, riposo e fecondità, presente ed avvenire, o la proprietà del bene, la certezza del goderne, la gioia del trasmetterlo. I popoli sono dediti a queste idee, che interessano l'ordine, anzi immedesimano i cittadini nell'ordine; che gli uomini per la certezza di un bene si danno al paese che lo contiene, alle leggi che lo proteggono, alla tranquillità che lo conserva. Sarebbe pur da notare:

¹ Leggi *Elias R.*

un re, come quello che rimane, è più interessato ad evitare errori, di un presidente e un ministero che passa. Nel mio Diritto costituzionale¹ diceva: i tempi nostri debbono essere per l'eredità; perocchè sono tempi di credito, di debito pubblico, di grandi ed involuppati interessi. Questi negozi domandano stabilità; e arra di stabilità è per fermo l'elemento ereditario. I commerci aumentati e i traffichi di mare, l'agricoltura e le manifatture, tutte le arti utili non permettono che il danaro anneghittisca nel forziere. Quel mettere somme insieme, da bastare quando il bisogno urge, praticato fino dalla frugalissima Sparta e da governi di dugent'anni fa, ora non è più possibile. Il credito ha scavalcato lo erario, e la vita di oggi riposa sul debito sapiente e produttore, proporzionale alle finanze del paese: il credito è l'alleato della stabilità delle istituzioni, e ne' tramutanti politici tace e si nasconde. La società, la quale ha bisogno del credito come prima fattore di ricchezza, dee volere l'eredità, che è principio di autorità. Il quale principio, essendo la ragione universale, è tutta la vita della società; e perciò non si puote distruggere. La stabilità e la certezza di un principio di autorità vivificano: l'incertezza del domani che è l'affievolimento del principio, o uccide o è paralisia. Se agli uomini rabbuiate o scontinate il futuro, che è sempre la realtà del nostro ideale, ed a cui essi sacrificano sempre il presente, li gittate nella inerzia, nella spossatezza nel fiacco abbandono. E il desiderio di quell'avvenire, che nel suo buio chiude i terribili problemi dell'umanità (che tanto tormentano, e che gli uomini non possono evitare) s'affioca, e con ciò la fiamma della vita si esaurisce e spegne.

Il principato a tempo travolge il paese in tali scotimenti e convulsioni, da scontinare la vita sociale. Per essa è terribile momento l'elezione di un presidente, come lo scoppio di tutte passioni che tutta la fa tremare. Interessi politici, interessi privati, avvenire minacciato

¹ *Armonia de' poteri*, cap XXXIV.

di migliaia di ufficiali, aspirazioni ad uffizi di migliaia di pretendenti tutti concorrono nella lotta elettorale. Le ambizioni, le male arti, i partiti che si arrotano a vicenda, e non appagati l'un l'altro si rodono e nella vendetta s' inveleniscono, sono per fermo principii di dissoluzione, e non un mantener desto il popolo intorno agl' interessi suoi più vitali. Negli stati poi a monarchia costituzionale l' interesse politico è frazionato in centinaia di elezioni. Un presidente non ha il tempo da fare il bene: l' istituzione mal si consolida; chè l' oggi distrugge ieri, e 'l domani distruggerà forse l' oggi: continuo ricominciare e versare in nuovi esperimenti. Fra tanta vece di mobilità le attinenze internazionali non terranno mai fermo, il paese sarà trascurato, poca fede, nessuna fiducia si avrà in lui: in isola non potrà durare, compiendosi le nazioni a vicenda; si conetterà, ma umile e destituito di ogni energia. Aveva la democratica Firenze un gonfaloniere a tempo; ma dopo la cacciata di Piero de' Medici, a proposta di Alamanno Salviati, il quale allora sedeva de' signori, ricorse alla creazione del gonfaloniere a vita a capo della repubblica. Fu fatta una provvisione circa il modo di tale creazione col parere dei magnifici ed eccelsi signori ed altri savi cittadini, e nell' agosto 1502 la detta legge fu approvata e vinta largamente nel consiglio grande. Col gonfaloniere di giustizia a tempo il filo perpetuo e continuo del maneggio delle cose della repubblica non restava continuato; e nell' intervallo che era dall' uno magistrato all' altro era non altrimenti fatto che uno interregno e vacanza di magistrati nella repubblica, e quasi una certa qualità di mutazione di governo. La città incorreva nei disordini, nel mancamento di reputazione e dignità e di chi attendesse all' amministrazione della giustizia. Ai potentati e signori forestieri non era data comodità e sicurezza di poter confidare i suoi segreti più sicuramente. I forestieri biasimavano questo non avere un capo del magistrato che non si mutasse così spesso; e il medesimo difetto era conosciuto da' medesimi cittadini. Queste ragioni non pensate da me, ma raccolte dal proemio della

provvisione e dalla istoria di Firenze del Nardi vorranno entrare ai caparbi di presidenti a tempo? che mentre vogliono divisione di poteri, ammettono nel loro presidente il re, e il primo ministro; mentre vogliono *controlli* e poteri da *controllare* non hanno pel loro magistrato supremo nessun potere che potesse seriamente sindacarlo, mentre il re ha un sindacato continuo nel suo dover rimanere. È il senno di Firenze, e dovrebbe bastare!

Ma no; come rimedio alle scosse subite e violenti di spessa elezione ed al pericolo di cacciare i popoli in interesse casalingo e di dinastia sostengono il principato a vita. Sol che la memoria vada al dispotismo pretoriano, o allo scomparire della Polonia tra le nazioni, il pericoloso modo rifiuta. I Polacchi furono tanto affaticati da questa forma elettiva, da far desiderare una minorità od un interregno. Dieci elezioni tra 'l 1000 ed il 1520 furono così fieramente contrastate, che il regno si empì di rabbia cittadina e di guerra nefanda. Ricorsero al *Liberum veto*, e fu male peggiore. Il segnale pe' Turchi che l'ora della rapina era scoccata fu costantemente l'elezione del sultano. Venezia ebbe il suo doge a vita, e si levò a grandi e magnanime imprese; ma come cresceva l'incivilimento si stringeva il numero tanto degli elettori quanto degli eligibili: era un regno ereditario tra pochissime famiglie, e Sismondi chiama Venezia monarchia elettiva costituzionale. Questi re a vita non rappresentano altro che una continua aspirazione verso l'eredità; e si dà ad essi tanto tempo da bastare per lasciare ai figliuoli un potere reale. Se non riescono, il dominio pubblico si converte alla vecchiezza del principe in dominio privato; chè non potendo lasciare ai figliuoli lo stato, lo voltano a loro profitto: più il fine s'approssima, più dionestamente si rapina. Tra la morte del principe e la elezione nuova, anarchia sempre. « Il nome regio desta (è il Sismondi¹) e desterà in questi capi elettivi ogni regale appetito. Ei faranno sempre ragione delle proprie prerogative da quanto si

¹ *Studj costituzionali*, saggio IV.

pratica nelle monarchie ereditarie più potenti e più assolute, e parrà loro mai sempre un'ingiustizia ed un torto ogni limite che si volesse porre all'adempimento dei loro voleri; il desiderio di tramandare alla propria famiglia in retaggio quella dignità, che loro è conferita a vita soltanto, gl'indurrà sempre a cospirare contro la costituzione del reame. Ed avranno pur essi per sovvertire le leggi di certi vantaggi, che non posseggono per lo più i monarchi ereditari: avranno maggiore attuosità e gagliardia di carattere, un più grande predominio e nome, più immediata partecipazione nei pubblici negozi. Nelle monarchie ereditarie il re è senza più un grande elettore nazionale, il quale, scelti i ministri e 'l consiglio, lascia ad essi amministrare lo stato. » Poco poi: « Il principato elettivo adduce di fatti con seco questa conseguenza: quanto migliore è il suo esito, tanto più verge a rovina. » E più giù: « Nel concetto dell'eredità havvi alcun che di acconcio a colpire altamente l'immaginativa degli uomini. È generale in essi la tendenza a dare alle proprie istituzioni il carattere della perpetuità. »

Dicono: come l'incivilimento sarà cresciuto, l'umanità vorrà posare nella repubblica. Ripeto: coll'avanzarsi dell'incivilimento moltiplicheranno gl'interessi umani, il credito li sosterrà, ed avranno bisogno di quanta stabilità si può la maggiore: il domma politico delle società avvenire sarà la monarchia circondata di liberissime forme; dovendosi sentir di più la necessità di un economo delle volontà e forze comuni, il quale le andrà equilibrando a seconda del bisogno di tutti in generale e di ognuno in particolare.¹ Un trono circondato da istituzioni liberissime è la migliore delle repubbliche: un re il quale non ha che dei doveri verso la moltitudine, e sul quale ciascuno del popolo ha dei diritti, e molti, è il miglior presidente. Egli solo può ristabilire l'integrità e l'armonia della forza, della sapienza e dell'amore che è riforma solenne e vitale.

¹ Gozzi, *Storia del reame degli orsi*.

ARTICOLO II.

Lo stato è retto da un governo monarchico rappresentativo. Il trono è ereditario secondo la legge salica.

Stato è il nome di ogni società umana considerata come individualità o persona politica, è l'astrazione politica di una società, la quale ha suoi diritti, e suoi doveri. Qualche volta *stato* suona l'insieme de' cittadini e del territorio. E così non è il governo, o le istituzioni; chè queste cambiano, e quello rimane: non è la nazione, perocchè questa è una gente o razza alla quale Dio ha designato un territorio per casa, che viene da un solo stipite, o fatto uno dalla virtù del suolo e del cielo, ed ha fisionomia, e indole propria, e unità nel pensiero, negli affetti, e nelle opere, e perciò vuole il suo bene, che è conservar l'essere o indipendenza, e immegliar l'opera o ordinamento civile. L'idea dello stato si esagera tanto da farne una divinità, e ciò è rimontare indietro. Gli antichi fecero il dio stato, chè la loro città era il più grande sviluppo della idea sociale, e tutto era in essa; ma dopo che i barbari distrussero la città, cioè dopo che l'umanità partecipò all'ottimo giure, rimase il territorio ampio in cui man mano comparvero l'uomo, il cittadino, il popolo, la nazione. Addivenuti alla presente compitezza civile, voglio credere fuori della possibilità umana l'assorbire e diritti e coscienza. Orribile lo stato creatore, e donno dei diritti dell'uomo; lo stato di Hegel! Già non potrebbe rivestire, tramutandosi nel giro de' fatti, che due forme, dispotismo o socialismo; e tutte e due sono la negazione della persona umana libera, e responsabile.

Governo monarchico rappresentativo è quello in cui il popolo ritenendo a sè la sovranità, ne delega l'esercizio a più poteri o corpi politici, i quali debbono essere mantenuti in armonia da un capo ereditario, che è il re.¹

¹ Vedi il mio *Diritto costituzionale. — Armonia de' poteri.*

Vero reggimento civile, o concordanza tra regno e governo civile, è la monarchia rappresentativa.¹ Forma ottima del principato; essendo necessario alla vita delle nazioni che la città partecipi di ambedue le maniere di repubbliche, s'ella debb' essere libera, amica a sè stessa e prudente.² Cominciò praticamente questa monarchia nel secolo XVII in Inghilterra; crebbe in Francia quando il terzo stato in nome della giustizia e del libero esame interrogava sul suo diritto il potere reale; arrivò in Italia alla maturità civile allorchè il plebiscito si pose come il solo principio razionale della monarchia rappresentativa.

Il trono è ereditario secondo la legge salica, cioè va di maschio in maschio. Legge salica, da *sala* antico vocabolo germanico che significa *casa*, si addimandava il codice dei Franchi salici; bastardume di leggi incerte ed incoerenti, messe insieme come il caso dava. V^o era il tit. LVII, par. 6, che escludeva le femmine dall'ereditare la casa ed il terreno circostante: e fu invocato nella lotta che divampava tra Filippo di Valois ed Edoardo III per la corona di Francia, onde tenere alle femmine la successione al trono. Da quel tempo gli scrittori francesi presero a celebrarla come sorgente del diritto pubblico, regola fondamentale della monarchia, e la legge menò così tanta rinomanza. Diceva il popolo: « *le trône ne devait pas tomber en quenouille*: » fu accettato il motto, e levato alla dignità di principio.

Se il re intanto non avesse eredi, e morisse; o abdicasse, o il bene perdesse dell' intelletto, caso da prevederci! Vi sarebbe, è vero, il voto popolare; ma per qual modo raccogliarlo, ed interrogarlo?

¹ SAVONAROLA, *Reggimento degli Stati*, cap. 4.

² CAVALCANTI, *Gli ottimi reggimenti della repubblica*, Trattato II. — « La forma mista è detta *incapugnabile ed invitta* dall' Erizzo. » *Discorso sui governi civili* — « La monarchia rappresentativa è lo Stato dialettico per eccellenza. » GIUBERTI.

ARTICOLO III.

Il potere legislativo sarà collettivamente esercitato dal Re e da due camere, il senato e quella de' deputati.

Potere legislativo, al quale è limite solo il costituente, è quel magistrato a cui è commesso il fare la legge, l'esprimere una intenzione giusta ed utile con volontà sovrana da renderla atto obbligatorio.

Hanno parte alla legge tanto il re quanto le Camere, perchè l'iniziarla è a ciascuno di essi; e poi, se il Parlamento discute ed approva, il re sanziona.

ARTICOLO IV.

La persona del Re è sacra ed inviolabile.

Sacra è la maestà del re, perchè in lui è la maestà del popolo: sacra è la sua persona, perchè gli antichi sacerdoti solevano in cerimonia solenne versare i santi olii su le chiome di essi, come per imprimere la sanzione divina sulla regale autorità, e porgerli poi alla opinione delle genti infallibili nel consiglio, inviolabili nella persona.

Primo esempio di siffatta unzione è nella Bibbia, chè Saulle fu da Samuele profeta unto re. Pepino la introdusse in Francia quando, fatto deporre Childerico, volle onestare la sua usurpazione con la podestà divina, facendola entrare complice suo. La cerimonia razionale e lontanissima bastò ancora; poi venne meno; ricomparve per Napoleone; ora il popolo, voce, sacerdote e profeta di Dio, unge i re, versando in essi l'olio della sua grazia. Ma se la cerimonia caduta rivivesse, avrebbe ancora un senso profondo e molto il potere; gli uomini la dovrebbero inchinare come sanzione divina dei carismi, che Dio trasmette pel libero voto delle popolazioni.

L'inviolabilità è la qualità giuridica di un uomo, per

cui non è nè imputabile nè condannabile; e di essa vi hanno due sorte, l'assoluta e perpetua, e la temporanea e condizionale. La prima è del re; per deputati e senatori l'altra. L'inviolabilità assoluta ha in sè la non responsabilità, alla quale è correlativa la responsabilità ministeriale, e le quali in loro varietà rendono unità: immobile l'una, mutabile l'altra; conservazione e progresso. Il re adunque non risponde nè de' suoi voti, nè de' suoi atti; e perciò non è da chiamarlo in colpa per qualunque fallo, nè per qualsivisia reità giudicabile: Dio richieda da lui falli e reità. So che han detto contro di questa inviolabilità certi spiriti di schiatta di tremuoto: sostengono anche pel re la temporanea e condizionale; ma ad essi, come quelli che non hanno nessun temperamento di giudizio, nessuna fede aggiusteremo. Riescono dispotici gli sbardellati di libertà, siccome gli arrabbiati di dispotismo aiutano venire la libertà. Quali scotimenti sociali non accompagnerebbero, quali pericoli e miserie non seguirebbero un'accusa criminale, un procedimento giudiziario contro al re; quanto non iscaderebbe la maestà del principe? e la nazione punendo il principe non punirebbe sè stessa? L'impunità del capo dello stato è necessaria alla società; perchè gl'interessi di questa, a rimanere guarentiti e saldi, a non versare dal temporaneo in incertezze che la vita suspenderebbero di una nazione, hanno bisogno di un punto immobile nel governo. Dove si vede che la inviolabilità piena è anzi presente ed avvenire della vita sociale, che cieco privilegio largito al re; è scudo che i popoli copre, difende e salva. Ma e se fusse reo, nulla pena di giustizia lo costringerebbe? Se fusse reo, lasciamo solo l'improbo reale, solo con la sua colpa in miseria solitaria! non è anche un punirlo? la sua enormità si convertirebbe in pena; dentro alla sua anima sarebbero percosse, e squarciamenti! sia sua pena la vita che gli si lascia! *si recluduntur*, dice Tacito, *tirannorum mentes posse aspici laniatus*. E per chi volesse tribunale, sentenza ed esecuzione ad ogni costo è là un reale di Napoli.

Alfonso II vide con l'impaurita fantasia risuscitati di morte i baroni fatti di cheto da lui morire senza sacramento di chiesa, e convenire nelle sale di Castelnuovo, e porsi a sedere *pro tribunali*, e privarlo del regno, giudicandolo indegno di corona. Vide il popolo per pigliare supplicio di lui tumultuosamente concitarsi. Egli guerriero, egli ardito fra il sangue e le battaglie tremò, gli mancò lo spazio di far i suoi fasci, fuggì spaventato da Napoli.¹ È da pubblicista provveduto invece volere circondato il re di rispetto, e, perchè tace ogni potere se per isplendore non si dilata, anche di splendore. A lui *Sire* e *Maestà*: di lui si creda che non possa che il bene, straniero ad ogni male: nel suo trono veggano continuo fulgore, il quale gitta una grande ammirazione nel cuore degli uomini. Senno antico è quell'imparentarlo quasi col cielo! scaltar tutto non è edificare! Quel deputato che nell'assemblea legislativa di Francia volle togliere al re il *Sire* e la *Maestà* non se ne intendeva: e a me diranno, tu hai paura del vero; ed io, non ischerzate col vero.

L'inviolabilità temporanea, in quel che fa certa l'indipendenza del legislatore contro alle aggressioni del potere e dell'individuo, non esclude la responsabilità, indiugiandola solamente. E qui pure l'inviolabilità copre, difende e salva i diritti del popolo contra gli assalti del potere.

ARTICOLO V.

Al Re solo appartiene il potere esecutivo. Egli è il capo supremo dello Stato: comanda tutte le forze di terra e di mare: dichiara la guerra: fa i trattati di pace, di alleanza, di commercio ed altri, dandone notizia alle camere tostochè l'interesse e la sicurezza dello Stato

¹ Vedi GUICCIARDINI, e l'AMMIRATO.

il permettano, ed unendovi le comunicazioni opportune. I trattati che importassero un onere alle finanze, o variazione di territorio dello stato non avranno effetto se non dopo ottenuto l'assenso delle camere.

Il re intende per modi generali e con l'opera de' ministri perchè le leggi sieno fedelmente eseguite; egli mette in magistrato, e rimuove tutti ufficiali. Rassomigliasi una repubblica ad un corpo umano di più elementi composto e con varie membra distinto; e, perchè il capo è parte più nobile del corpo e solo atto al ministero di tutto esso, capo dello stato fu detto il re. Messa una volta in corso il motto per figura, pigliò per continua ripetizione posta ferma, e addivenne parlar proprio; ma la metafora è forse troppo vaga. La costituzione del 1791 diceva: « il re è il capo supremo dell'amministrazione generale.... dell'armata di terra e dell'armata navale » (tit. III, cap. IV, art. I.)

Il re comanda tutte le forze di terra e di mare. Non è da intendere che il re, passandosi di responsabilità ministeriale e potere legislativo, possa essere di suo capo in tutto ciò che tocca ad armata. Ha egli il diritto di mettersi alla testa di essa e guidarne le operazioni; ma il ministero deve di tutto rispondere alla Camera.

Dichiarare la guerra è bandirla, significando in generale al nemico che già rompono le ostilità. Un manifesto messo a stampa sul diario del governo annovererà le ragioni che mossero a muovere guerra; indicherà il giorno in cui cominceranno esse ostilità; e subito dopo sarà richiamato l'ambasciadore dalla potenza nemica. Tale dinunzia di guerra è la più alta prerogativa della sovranità; ma non basta stamparla sulla gazzetta del governo, è bisogno rinnovarla per iscritto alla potenza nemica; se no, la guerra è ladronaia e pirateria: bisogna notificarla alle potenze neutre, perchè possano evitare conflitti con una delle parti guerreggianti; ed ai nazionali tutti, onde

provveggano ai loro negozi, custodiscano i propri beni, non espongano inutilmente la propria vita.

I trattati sono atti per i quali due o più stati sovrani fermano sull'onore, e non radamente con guarentie reali, di compiere reciprocamente certe condizioni pel bene universale. Possono tai patti (*fœdus*) essere stretti o per sempre, o per un dato tempo. Ciascun di essi è un capitolo del codice internazionale della società europea, ma sulla loro origine e valore risponderà l'avvenire.

È cosa naturale che colui, il quale ha il potere di cominciare la guerra, l'abbia altresì di finirla e comporre la pace. È del sovrano stringere alleanze; cioè far che due o più potentati si uniscano insieme per alcun loro disegno o impresa, o per propria sicurtà, o per abbattere la potenza di altri; perchè a contrattare legalmente in nome della nazione bisogna essere l'espressione legale di questa unità soggettiva ed oggettiva, che si chiama nazione; cioè sovrano che ha il *motu proprio*. I potentati debbono però riconoscere una legge superiore comune a tutti; e perchè da essa non si allontanassero, vorrei mettere innanzi un areopago delle nazioni, che la legittimità definisse dello scopo delle alleanze, e queste o confermasse o sciogliesse. Il Bastide con concetti più larghi propose un tribunale di popoli; ma l'idea precoce alla età non apparecchiata e presta a riceverla s'ebbe addosso il grido di utopia. Il tribunale di re sostenuto dai diplomatici nelle conferenze di Munster e d'Osnabruck fu impedito dai prevalenti interessi di dinastia; ed è uopo per ora star contento a quel solo che vi è della pubblica opinione. Le alleanze sono offensive, o difensive, o convenzioni di neutralità, o naturali, quelle cioè che scritte o non scritte riposano sopra interessi comuni e permanenti e sopra una comunione di principii costituenti; ma esse sono ancora molto lontane dal formare la base di un diritto positivo.

Il commercio, il quale ha operato per l'incivilimento più delle speculazioni scientifiche, più della guerra fa la via all'umanità ed amplia il suo dominio. Di genio uni-

versale, amico di libertà, disfece la tirannia feudale, contribuì alla moderna democrazia: esso affratellerà tutt' i popoli; ed un governo saggio vorrà favorire il commercio interno, incoraggiare l' esterno e dirigerlo. Trista a quella politica che trascura o impedisce questo agente primario e così attivo del progresso.¹ Mancava al congresso della confederazione americana il potere di governare il commercio, e fu difetto gravissimo, uno di quelli che ne causarono la caduta, e lo stabilimento della costituzione attuale.² Coi trattati di commercio si assicurano guarentie e beni reciproci ai popoli di due o più nazioni.

Dei trattati si dà notizia alle camere senza più; quelli soli che importassero gravezza alle finanze o variazione di territorio dello stato non avranno effetto se non dopo ottenuto l' assenso delle camere. Ma perchè non far intervenire in essi trattati, che veramente sono leggi, il potere legislativo sempre e precedentemente? il parlamento non è la voce legale del popolo, in cui sta tutta la sovranità? Io credo che tutt' i trattati fatti senza le camere sieno tanti atti di usurpazione.

ARTICOLO VI.

Il Re nomina a tutte le cariche dello stato, e fa i decreti e regolamenti necessari per l' esecuzione delle leggi senza sospenderne l' osservanza o dispensarne.

Il re è sopra all' amministrazione generale, e perciò si deve lasciare a lui il nominare tutti gli uffiziali che debbono' secondarlo.

Il diritto di far decreti e regolamenti conferitogli dallo statuto è per quelle leggi secondarie, che hanno per fine l' esecuzione delle leggi propriamente dette. Le camere,

¹ COURCELLE-SEUIL.

² STORY, *Comento alla costituzione degli Stati-Uniti*, con osservazioni di Jefferson, Rawle, de Tocqueville, lib. III, cap. 16

poco acconce alle minuzie di regolamenti, ne delegano la redazione al potere esecutivo; ma il re non potrà sospendere l'osservanza delle leggi o dispensarne.

ARTICOLO VII.

Il Re solo sanziona le leggi, e le promulga.

Il re sanziona la legge, cioè dà il suo consenso al voto delle camere; chè la sanzione è l'atto col quale il sovrano dichiara che egli approva un progetto di legge votato dall'assemblea legislativa. Quest'atto del principe trae di progetto una proposta e la fa veramente diventar legge, dandole vigore e vita; mentre la legge non esiste e non comanda se non appresso al momento della sanzione. Può il principe sospendere o ritardare ad altro tempo il suo consenso; e questo prorogare la regale approvazione è appunto il veto, senza del quale la sanzione sarebbe un diritto derisivo ed ingannevole. Diritto della sanzione non vorrà essere mai il dover fare così necessariamente, non diversamente! si andrebbe incontro a quell'onnipotenza parlamentaria confinante col dispotismo de' più, che è il peggiore, perchè il più plebeo. Mirabeau direbbe: se nella mia nazione vi fusse un re senza il veto assoluto, vorrei vivere piuttosto a Costantinopoli. Quindi il veto dev'essere assoluto. L'origine di esso è tutta nostra. Vicino alla porta del senato romano sedevano i tribuni; e di là, senza parteciparvi, intendevano le deliberazioni di esso. Se il senato-consulto dava vista di contrario alle leggi, o di ostile ai popolari interessi, levavansi da sedere, e con un *veto* ne impedivano la esecuzione. Nell'assemblea costituente di Francia (1791) le opinioni tennero opposta sentenza. Veto assoluto sostenevano molti: quelli che favorivano ogni concetto superlativo rifiutavano male a lor uopo ogni veto: si frappose per opera di Mirabeau un terzo partito, e fu ricevuto il veto sospensivo: il senno di poi tenne tutto pel veto assoluto. Le formole con le quali il re di Francia ricu-

sava la sua sanzione sono: *Le roi avisera — Le roi veut en délibérer* (legge de' 13 agosto 1814). In Inghilterra la sanzione è espressa così: « il re lo vuole » — se rigetta un *bill* la formola è questa « il re ne terrà conto. »

Il re promulga la legge, cioè attesta ai cittadini l'esistenza della legge rivestita di tutte forme costituzionali, perchè sia osservata ed eseguita; e lo fa pubblicandola sulle gazzette ufficiali e divulgandola stampata in fogli a posta pei comuni, acciocchè sia manifesta a tutti. Comincia allora pei cittadini l'obbligo di conoscerla, e a quella norma comporre le loro azioni. Nessuno può e deve ignorare la legge! utile e necessario principio; ma tale principio significa che ogni cittadino deve saperla leggere, che non basta renderla pubblica per mezzo della stampa, ma che bisogna insegnare a leggerla. L'istruzione perciò è debito rigorosissimo del governo verso tutti: defraudarne o diseredarne il popolo è pronunziare la propria condanna. Ogni legislatore in quanto fa le leggi è moralmente tenuto di assicurare a tutti il saper leggere e scrivere. E non solo saperle leggere, o avere una notizia generale delle leggi, ma i principii di esse dovrebbero entrare come elementi obbligati nella pubblica istruzione.

ARTICOLO VIII.

Il Re può far grazia, e commutare le pene.

Il diritto di far grazia è una concessione politica importantissima, la quale o non si dovrebbe dare perchè fa incerte le pene, menoma l'indipendenza e la maestà dell'ordine giudiziario, rende vana la responsabilità ministeriale; o norme certe dovrebbero regolarne l'uso. Appiacevolire la rigida e veneranda voce delle leggi con la benigna ragione della clemenza è adulterarle per arbitrio; e non bellezza di animo sarebbe da chiamare, ma sì debolezza e forse prevaricazione. Se la legge è giusta, le grazie che soperchiano il giusto sono malfatti con-

tro della giustizia, e perciò danno sociale; se è ingiusta, e allora è da correggerla. Chi vorrà usare clemenza dovrà considerare che come colui che dona de' denari di altri non può chiamarsi propriamente liberale, ma ben quegli che dona de' suoi; così non può dirsi clemente chi nella remissione delle pene toglie al pubblico per dare al particolare, ma piuttosto di quel che rimette ad altri sottrae a sè medesimo. Il sovrano magistrato penserà che egli è dispensatore della roba d'altri.¹ Questo diritto in Francia tolto dal codice penale nel 1791, non fu ristabilito che dal senato-consulto del 16 termidoro, anno X. Il mio intanto è un commento e non esame critico; e perciò non abbiamo che a rispettare il diritto di far grazia voluto dalla costituzione e dato al re, con questo articolo ottavo. Puossi domandare però: l'articolo ottavo non è per avventura una contraddizione dell'articolo sesto? se il re può far grazia, egli può dunque sospendere o dispensare dalla osservanza delle leggi!

Il diritto di far grazia comprende l'amnistia?

Gli Ateniesi, che in governi di pace toccarono la tanta altezza, introduttore di concordia e di pace, trovarono il decreto dell'oblio. Fu prudenza civile dimenticare gli errori dei trenta, che già avevano tenuto la repubblica. Roma per altissimo senno, e tutto e solo suo, per lunga esperienza intendentissima di premi, di pene e di perdono, seguì la Grecia. Tolga l'oblio certi falli se può; e nol potendo, il silenzio in qualunque modo li ricopra. L'amnistia adunque è atto di clemenza politica; che copre di oblio i reati che indica. Essa abolisce l'inculpamento, o accusa, sia prima sia appresso al giudizio: ai fatti, obbietto di criminatione, toglie la criminalità, e non lascia sussistere penalità alcuna: ai tribunali tiene ogni azione contro agli autori di fatti già nascosti dalla dimenticanza. Perdonati e ribenedetti i colpevoli, la riabilitazione di essi, perchè la società ha voluto, e fatta la pace, è piena.

¹ *Il cittadino di repubblica* di Ansaldo Ceba, capo 27.

La grazia è il rimettere ad una, o più persone, tutta o parte della pena pronunziata da una sentenza criminale di cui interrompe l'esecuzione. La criminalità del fatto non toglie, il cammino della condanna non ferma, essa non riguarda indietro. L'ammnistia, direi, è negozio pubblico; la grazia affare privato: la prima provvedimento di alta politica, fuori dell'andamento ordinario delle leggi, e comandato dagl'interessi della società; la seconda atto di clemenza messo innanzi dalla pietà: per buon governo buon mezzo di governo l'ammnistia; perchè saper perdonare è testimonio oggi di forza, e il domani consolida ed assicura. L'ammnistia non è dunque la grazia, ma si diparte tanto da essa quant'è da sospensione o negazione di legge, ad affermazione ed autorità del suo onorando imperio. E il diritto di amnistia l'avrà chi non potrà sospendere l'osservanza delle leggi, o dispensarne secondo il nostro statuto? Ma sospendere le leggi è lasciar l'anarchia; e nol potete nemmeno il legislatore, perchè uomo e leggi sono nati insieme. Sospendere tutte le leggi, no; ma quando alla società ne venisse maggior bene interrompere quella legge per quel fatto, sì: ciò è atto legislativo, e tutto che attiene a leggi è del potere che fa le leggi.

Commutare la pena è fare una grazia parziale; e se il re ha diritto di annientare la pena nella sua totalità, può con maggior ragione diminuirla.

ARTICOLO IX.

Il Re convoca in ogni anno le due camere: può prorogare le sessioni e disciogliere quella dei deputati: ma in quest'ultimo caso ne convoca un'altra nel termine di quattro mesi.

Il re convoca ogni anno le due camere, che è dire raguna ogni anno a parlamento e i deputati ed i senatori, i quali si sogliono chiamare, perchè convengano in adu-

nanza legislativa, con un proclama, che indica il giorno dell'apertura della sessione, e con lettere alle quali il ministro apporrà la sua sottoscrizione. Appresso al discorso del re la sessione è aperta, e le camere potranno deliberare se i membri sono più della metà. Un corpo non ha volontà se non è riunito; e se non è più che la metà, non si saprebbe da qual parte veramente stesse il corpo legislativo. Il re deve ogni anno convocare le camere; pure non ogni anno può finire una sessione; e quella del parlamento subalpino aperta nel 1853 fu chiusa il 1855; l'altra aperta nel novembre 1855 finì a giugno 1856; quella del dicembre 1857 si chiuse nel luglio 1858; e la sessione del 1861 fu cominciata nel febbraio, poi nel 1862 furono le camere prorogate ed indi riconvocate, ed è finita ora, maggio 1863. L'apertura di una sessione comincia dal discorso della corona e dalla rinnovazione del presidente, e la durata della legislativa si compie non pel numero delle sessioni ma sì pel numero degli anni che dura il mandato di deputato.

Prorogare la sessione è sospendere le riunioni parlamentari e differirle ad un tempo indicato. Vorrà per avventura esser troppo questo diritto d'interrompere i lavori legislativi! A prolungare la vita di un ministero che dovrebbe cadere soccorre una proroga: di rincontro ad una parte maggiore poco sicura o ad una minoranza troppo minacciante vi è sempre una prorogazione; e durante il propizio intervallo potrebbero le male arti accozzare e mettere insieme i più: lasciare alla discrezione del ministero il potere legislativo è menomarlo d'indipendenza: l'han detto diritto insolentissimo.

Disciogliere la camera de' deputati è togliere a' suoi membri la qualità di mandatari del popolo. Ultima ragione legale del monarca: non vi ha altro modo da impedire il potere rappresentativo straripante ed interrogare la volontà dell'universale. Il veto è per le singole leggi; ma contro la mala propensione di un'assemblea che non sa, nè vuole, nè da sè medesima può moderarsi non vi ha che lo scioglimento: il veto la invelenisce, la morte la

disarma. Guarentia del senno e della volontà nazionale, e anche di stabilità per la monarchia, è questo appello al giudizio del paese, questo dubitare se il voto della camera elettiva sia pur quello dell'ordine elettorale. Sciogliere la camera appena eletta non si può; è mestieri che siasi riunita e costituita, cioè che sia camera, e che si metta per un ordine di sentenze da provocare la sua dissoluzione. Prima di tutto questo non vi sono che deputati eletti dal popolo, ed il re non può cassare le elezioni. Tentò di farlo Carlo X il 25 luglio del 1830; le cassò Ferdinando II dopo il disonestissimo 15 maggio.

Disciolta la camera, il re ne convoca un'altra nel termine di quattro mesi. Convocare è riunire, ragunare a parlamento, chiamare per fare adunanza; dunque prima che passino i quattro mesi i deputati debbono essere riuniti a parlamento: non basterebbe convocare i collegi elettorali. Le promulgazioni del re per la chiusura, proroga, scioglimento sono portati alle camere dai regi consiglieri; i presidenti le leggono; l'assemblea è subito chiusa, prorogata o disciolta.

ARTICOLO X.

La proposizione delle leggi apparterrà al Re, ed a ciascuna delle due camere. Però ogni legge d'imposizione, di tributi, o di approvazione dei bilanci, e dei conti dello stato sarà presentata prima alla camera de' deputati.

Iniziazione parlamentaria è il diritto di proporre un progetto di legge alla discussione delle camere legislative. E per questo articolo X il nostro statuto attribuisce indistinta l'entrata nel muovere un progetto di legge tanto al re quanto alle camere. Provvedutissimo consiglio, che riesce non alla concorrenza ostile, ma al concorso armonico delle intelligenze pel meglio universale;

volge alla utilità di tutti il sapere di ciascuno. Dare alla corona il prendere cominciamento ai negozi legislativi sull' esempio della carta del 1814 è privilegio e monopolio rovinoso, che perpetua gli abusi, caccia nella inazione il fiore degl' ingegni, e mette nella camera a non sembrar da nulla, e dar vista di un poco di autorità il mal talento di ributtare utili proposizioni. Se poi l' inizio legislativo non alle camere ma fosse tenuto al ministero, ne seguirebbero peggiori danni e quasi anarchia: non è da popol fatto il considerare il potere come costante nemico delle libertà nazionali. Sarebbe invece da considerare come, se uno è il diritto di proporre, non dev' essere vario il modo di usarlo. Il regolamento della camera dovrebbe provvedere che l' inizio tanto regale quanto parlamentario fosse regolato da una stessa procedura. Un deputato, il quale fa una proposizione di legge esercita non solo un diritto individuale ma anche un diritto della camera: e perchè la proposta di costui dev' essere circondata da difficoltà come non è pel potere esecutivo?

Le leggi attinenti a tributi saranno presentate prima ai deputati; tuttavia non si potrà fare a meno dell' esame e dell' approvazione del senato. Prima ai deputati, perchè la nazione conosce sè stessa e la sua possibilità, e si tassa da sè; poi a' senatori, ai quali secondo gli usi parlamentari si lascia il poter minorare le imposte.

ARTICOLO XI.

Il Re è maggiore all' età di diciotto anni compiuti.

Il principe ereditario, toccato appena i diciannove anni, è già fuori di minore; e può, se il trono è vuoto, ridurre in lui tutta la forza ed autorità di re. Le leggi civili tengono più lungamente sotto la loro guardia il cittadino; ma il re ha un ministero, un consiglio di stato, e del senno di questi consultori civili si giova. Acefala è una nazione senza re, ed è mestieri uscir subito da tale stato ed evitare il più che sia possibile i mali di una reggenza.

ARTICOLO XII.

Durante la minorità del Re, il principe suo più prossimo parente nell'ordine della successione al trono sarà reggente del regno se ha compiuti gli anni ventuno.

ARTICOLO XIII.

Se per la minorità del principe chiamato alla reggenza, questa è devoluta ad un parente più lontano, il reggente che sarà entrato in esercizio conserverà la reggenza fino alla maggiorità del Re.

ARTICOLO XIV.

In mancanza di parenti maschi, la reggenza apparterrà alla Regina madre.

ARTICOLO XV.

Se manca anche la madre, le camere, convocate fra dieci giorni dai ministri, nomineranno il reggente.

ARTICOLO XVI.

Le disposizioni precedenti relative alla reggenza sono applicabili al caso in cui il Re, maggiore, si trovi nella fisica impossibilità di regnare. Però se l'erede presuntivo del trono ha compiuti diciotto anni, egli sarà in tal caso di pien diritto il reggente.

ARTICOLO XVII.

La Regina madre è tutrice del Re finchè egli abbia compiuta l'età di sette anni: da questo punto la tutela passa al reggente.

ARTICOLO XXIII.

Il reggente prima d'entrare in funzioni presta il giuramento di essere fedele al Re e di osservare lealmente lo statuto e le leggi dello stato.

Nella minore età del re è preposto al maneggio della repubblica un parente, il quale per ordine di successione sia il più vicino a lui e per età abbia passato gli anni ventuno. Se poi il principe a cui spetta la reggenza non avesse raggiunta l'età determinata dalla legge, allora un altro parente, assumendo uffizio di re, ne farà le veci: e se tutt'i parenti maschi mancassero, sarà reggente la regina madre: e se anche questa mancasse, le camere nomineranno il reggente. Nè solo per età non piena del re può essere bisogno di chi regga a nome suo; ma se egli fusse scemo di senno o travagliato da incurabile male, è pure necessità di reggente. In simile caso l'erede presuntivo è quel desso, se è fuori degli anni diciotto. Il reggente giurerà osservanza allo statuto e leggi dello stato, e fedeltà al re.

Dalla reggenza alla tutela.

La regina madre avrà la cura della persona e l'amministrazione de' beni e diritti del re fino ai sette anni: passata questa età, la tutela va al reggente.

La reggenza è detta una delle infermità della monarchia; ma interruzione non vi è nell'esercizio del potere reale, chè tanto in politica quanto nell'ordine civile *le mort saisit le vif*; il re è morto, viva il re: e poi anche

di tale infermità garantirebbe la monarchia, se la reggenza fosse riguardata non istituzione privata a vantaggio di una famiglia, ma istituzione sociale a beneficio del popolo. Esempi se n' hanno; e gli stati generali di Tours nella minorità di Carlo VIII, quelli di Orléans, quelli di Pontoise appresso alla morte di Francesco II, solennemente deliberarono intorno alla reggenza. I legislatori del 91 in Francia vollero alla nomina del reggente un' assemblea di delegati eletti dai distretti solamente per questo. Il *senato-consulto organico* del 1804, benchè riformasse a profitto della monarchia la costituzione del 91, fece intervenire il senato nella elezione del reggente. La costituzione di Cadice del 1812 e l'altra di Napoli del 1820 fermarono che ove il trono rimanesse vacante terrebbero una reggenza momentanea la regina madre, due della deputazione permanente e due del consiglio di stato; e poi le corti avrebbero nominata la reggenza. La costituzione del Belgio decretata dal congresso nazionale e pubblicata il 7 febbraio 1831: « Art. 61. In mancanza di prole mascolina il re potrà nominarsi un successore con l'assenso delle camere. Art. 19. Morendo il re, le camere si riuniscono senza convocazione dieci giorni al più tardi dopo quello della morte . . . sino alla prestazione del giuramento del suo successore al trono o del reggente: i poteri costituzionali del re sono esercitati a nome del popolo belgio dai ministri riuniti in consiglio. Art. 81. Se alla morte del re il suo successore è minore, le due camere si riuniscono in una sola assemblea per provvedere alla reggenza ed alla tutela. Art. 82. Se il re si trova impotente a regnare, i ministri, dopo aver fatto constare di questa impotenza, convocano immediatamente le camere, e da esse riunite si provvede alla tutela ed alla reggenza. Art. 83. La reggenza si può conferire ad una sola persona . . . Art. 85. Essendo vacante il trono, le camere deliberando in comune provvedono provvisoriamente alla reggenza sino alla riunione delle camere interamente rinnovate . . . Le nuove camere deliberando in comune provvedono definitivamente alla vacanza del

trono. » L'Inghilterra non ha nessuna legge sulla reggenza, e Fox lamenta questa lacuna; ma, secondo uso, se bisogno vi è di reggente, si riuniscono le camere, lo eleggono, e ne determinano i poteri. Praticossi così nel 1811 per la insania di Giorgio III, al tempo del ministero Percival. Deputati e senatori riuniti, nomineranno il reggente. La nazione per quelle medesime ragioni, per cui primitivamente delegava il carico di re, delega temporalmente gli uffizi di reggente; e la reggenza da intrigo di famiglia è fatta magistrato solenne: l'interesse nazionale apparisce. E anche nelle monarchie il potere uscirebbe dal seno della società con uno sforzo regolare e naturale; e si eviterebbero le incertezze, i rimovimenti, le interruzioni che sogliono addurre seco e le reggenze e gl'interregni. Anche i pubblicisti monarchici vogliono l'intervento del popolo nei gravissimi negozi pubblici, e dicono: chiamate il popolo se volete far opera grande e durabile; e seguiranno a dar voce d'instabilità ai puri ordini democratici, facendo aperto come il disordine non esca dal principio medesimo delle loro costituzioni.

ARTICOLO XVIII.

I diritti spettanti alla podestà civile in materia beneficiaria, o concernenti all'esecuzione delle provvisioni d'ogni natura provenienti dall'estero, saranno esercitati dal Re.

Il re nell'esercitare i diritti ricordati da questo articolo farà a meno di ogni concorso di camera reggendosi tutto per senno suo. Il Concordato del 5 gennaio 1741 con sua santità Benedetto XIV, determinava i diritti spettanti alla podestà civile in materia beneficiaria. La legge 8 germinale, anno IX della repubblica francese, quella dopo la ristaurazione di casa Savoia, e l'altra de' 29 maggio 1855, d'istituzione della cassa ecclesiastica e soppressione di varie comunità religiose, delinearono più nettamente questi diritti. L'*exequatur* o la speciale permis-

sione del governo, faceva necessità ad ogni provvisione di Roma. Messosi il Piemonte a governo libero, si toglieva ai magistrati d'appello la facoltà di dar via agli ordini romani, e con decreto de' 25 aprile 1848 stabilivasi che siffatte provvisioni debbono essere disaminate dagli avvocati generali presso i vari magistrati d'appello, nella cui giurisdizione dovranno essere eseguite; quindi comunicate al consiglio di stato, perchè esso pure ponendole a disamina potesse venir alle ultime conclusioni proponendo al re il decreto di *exequatur*.

ARTICOLO XIX.

La dotazione della corona è conservata durante il regno attuale quale risulterà dalla media degli ultimi dieci anni.

Il Re continuerà ad avere l'uso dei reali palazzi, ville, giardini e dipendenze, non che di tutti indistintamente i beni mobili spettanti alla corona, di cui sarà fatto inventario a diligenza di un ministro responsabile. Per l'avvenire la dotazione predetta verrà stabilita per la durata di ogni regno dalla prima legislatura, dopo l'avvenimento del Re al trono.

Negli stati retti a libito il sovrano è l'ognicosa, e perciò tutte le rendite di essi sono nelle sue mani: nei governi civili la nazione fa un assegnamento al re onde provvegga allo splendore del trono. Tale assegnamento si disse dalle costituzioni dell'anno III ed VIII *traitement*; dalla costituzione del 1791, senato-consulto dell'impero, e carta francese *liste civile*, il cui primo significato è *liste des dépenses civiles*; e dallo statuto italiano *dotazione della corona*. In Francia i tre consoli ebbero 500,000 lire annue, i Borboni 25 milioni l'anno, l'Orleanese 12 e poi 18 milioni. Inghilterra dà pel manteni-

mento e la dignità della corona 385,000 lire sterline; e tale assegnamento è la prima somma da pagarsi sul *fondo consolidato*. Si divide nel modo seguente:

Cassetta privata di S. M.	L. 60,000
Salari della r. casa, e pensioni.	» 132,000
Spese della casa.	» 172,000
Doni della regina, e servizi speciali.	» 13,000
Spese diverse.	» 8,000

Ma vi è da aggiungere lire 20,327 per pensioni accordate dalla corona — lire 43,000 per la conservazione de' palazzi regi — lire 102,000 di pensioni ad altri della famiglia reale, e ne viene un tutto di lire 550,327 per mantenere il trono.

In Italia la dotazione della corona risultò da prima di lire 4,862,011. 35, e tanto si ebbe Carlo Alberto. Salito al trono Vittorio Emanuele, il parlamento ai 23 marzo 1849 stabilì che la dotazione durante il suo regno fosse di 4 milioni. La legge de' 23 giugno 1860 dava lire 10,500,000. Il ministro che è sopra alle finanze nella tornata del 7 giugno 1862 dichiarava che dopo l'aggregazione delle due Sicilie, delle Marche e dell'Umbria la *lista civile* era stata accresciuta di lire 5,750,000, e saliva a 16,250,000.

Oltre dell'assegnamento si dà al re l'uso di altre proprietà nazionali, come a dire palazzi, diamanti, perle, quadri, ville, giardini, statue; e tutte queste cose compongono la dotazione della corona.

Dopo l'innalzamento del re al trono, la camera de' deputati nella sua prima legislatura fissa una somma che il tesoro pubblico pagherà ogni anno al capo dello stato. Una legislatura ha il periodo di cinque anni; e si può addimandare legislatura ciascuna assemblea che viene da differente elezione: dunque la dotazione potrà essere stabilita dopo quattro anni dell'assunzione al trono. Meglio: — prima sessione; — ma se negligenza, ostinazione o mal talento impedissero il votare alla prima sessione

l'assegnamento al re, la sessione non si potrebbe chiudere nè la camera disciogliersi! dubbio costituzionale.

ARTICOLO XX.

Oltre i beni che il Re attualmente possiede in proprio, formeranno il privato suo patrimonio ancora quelli che potesse in seguito acquistare a titolo oneroso, o gratuito durante il suo regno.

Il Re può disporre del suo patrimonio privato sia per atto tra vivi, sia per testamento, senza essere tenuto alle regole delle leggi civili, che limitano la quantità disponibile. Nel rimanente il patrimonio del Re è soggetto alle leggi che reggono le altre proprietà.

I beni che possiede il re in proprio e quelli che acquistasse formano il suo patrimonio privato, del quale potrà disporre appieno com'è sua volontà, non essendo obbligato alle regole delle leggi civili che *limitano la quantità disponibile*.

Non è più tempo passato che i beni particolari di un principe salito al trono o di un re venuto a morte diventavano beni dello stato. Al sacrificio di dover fare la felicità dei fedelissimi sudditi seppe duro aggiungere anche questo del patrimonio; e quel re di Francia che chiamavano borghese, avvolpacchiandosi tra scaltre donazioni, due giorni innanzi al proclama de' 7 agosto dava ai suoi figli tutt' i beni patrimoniali. E, con desiderii lontani, al duca d'Orléans faceva donare quanto aveva acquistato, *moyennant son esprit d'ordre*, o più vero, *moyennant les 7 millions qu'il avait reçus du milliard donné aux émigrés*. — Sfondati consumatori, costarono alla Francia meglio di 250 milioni.

Pure inviolabile essendo la proprietà, è dovere di giustizia guarentirla a tutti.

ARTICOLO XXI.

Sarà provveduto per legge ad un assegnamento annuo pel principe ereditario giunto alla maggioranza, ed anche prima in occasione di matrimonio; all'appannaggio dei principi della famiglia e del sangue reale nelle condizioni predette; alle doti delle principesse, ed al dotalio delle Regine.

Le camere col loro voto accorderanno ed il re sanzionerà una rendita annuale al principe ereditario appena sarà uscito di minore. E se prima menasse moglie, la legge provvederà prima ad un'entrata annua. Anche per legge i principi della famiglia e del sangue reale, e con la medesima condizione, avranno un appannaggio (da *panis*, onde il barbaro *panagium* per indicare una provvisione qualunque) da bastare alla loro vita.

Se le principesse reali si conducessero a marito, lo stato largheggerà ad esse quel pregio che si dà dalla moglie al marito perchè la possa ornare: dotare è adornare.

Per legge da ultimo si provvederà al *dotalio*¹ delle regine, la quale parola non è stata introdotta in Italia nemmeno dall'uso, che pure ha dritto di battere voci nuove.

ARTICOLO XXII.

Il Re, salendo al trono, presta in presenza delle camere riunite il giuramento di osservare lealmente il presente statuto.

La nazione chiede dal re una guarentia della sua osservanza alla legge fondamentale dello stato: egli ri-

¹ Pensione vitalizia alle regine. La legge del 7 aprile 1850 assegnava per *dotalio* alla regina madre 500,000 franchi, 300,000 al duca di Genova e 200,000 al principe Eugenio di Carignano.

sponde col giuramento, fortissimo legame, obbligo sacro per coloro che hanno il sentimento della loro responsabilità verso Dio. Il giuramento, anzi religione che promessa, è chiamar Dio testimonia della verità di quello che si promette, o si narra; è l'invocazione di un giudice che scruta i reni ed i cuori; è attestare una verità a nome di quello che è esso verità. Terribile è il nome di lui, e santo, e sopra ogni nome; e perciò nol nominerai invano: giurare invano è più che mentire a Dio; è renderlo complice della menzogna. Del giuramento politico si parlerà all'articolo XLIX.

DISTINZIONE TERZA.

DEI DIRITTI E DEI DOVERI DE' CITTADINI.

Esiste una legge, primo vero infuso da Dio alla ragione, la quale non è che lo spirito illuminato dalla verità, o la cognizione di essa; e perciò testimonio fedele di lui, che n'è l'inventore e 'l promulgatore: legge vera, immacolata, lucida, retta, di usi non mancipia ma sempre dessa a Roma, ad Atene, a Parigi, a Costantinopoli e permanente nei secoli, che rischiarà le anime ed i cuori letifica. La coscienza umana la custodisce con molta retribuzione di pace; e nel disobbedirla la persona di Dio si scaccia, la natura di uomo si disprezza, si prende invano l'anima sua. A tal legge rettrice dell'umanità, che impone il dovere, spaventa col divieto, non è permesso abrogare o derogare; nè parlamenti, nè popoli possono da essa discioglierci, perchè è la legge di Dio: ha verità, bontà e bellezza, tre facce del pensiero divino; luminosa e feconda, in quel che mostra la destinazione di ciascuna creatura come elemento dell'ordine universale, imprime alla destinazione di ciascuno un carattere rispettabile e sacro.

Essa, perchè legge, è obbligatoria. Qualcuno ha negato legge ed obbligo; ma negare che per gli umani vi sia qualche cosa di santo e di obbligatorio è negare che la ragione umana si leva all'idea del bene in sè, e dopo levatavisi negare che essa si pieghi innanzi da essa, e non senta intimamente di avere ritrovata la sua vera legge. Negarla è distruggere ogni moralità; perocchè nella natura umana non vi è moralità se l'uomo non è libero, e non è sottomesso ad una legge obbligatoria. Sopprimendo il dovere sopprimereste ogni moralità; perchè quello che costituisce la moralità è per fermo la

conformità delle risoluzioni della volontà alla legge obbligatoria del dovere. Il quale se fusse d' istituzione umana non farebbe de' martiri, chè nessuno si sacrificerebbe per un nome vano. Ma invece si dà ad esso riposo, ricchezze, vita, perchè si riconosce che viene da Dio. Chi può credere al dovere senza credere nello stesso tempo a Dio, alla libertà, all' immortalità ?

Questa legge è adunque la regola della condotta umana tra Dio ed uomo, tra uomo ed uomo, tra famiglia e famiglia, tra cittadini e stato, tra gli stati e l' umanità ; e perciò va diritta al fine della creazione che è il nostro bene. Il quale nostro bene non comincia che il giorno in che ne apparisce il fine nostro come un elemento dell' ordine universale, e il bene nostro come un frammento del bene assoluto. Intanto regola della condotta umana per cui si va diritto al fine è appunto nella sua più ampia universalità il diritto ; dunque la legge eterna è il diritto. Riconduciamo al senso proprio del linguaggio primitivo questa parola così chiara allo spirito, così oscura all' analisi. Diritto viene da *rectum*, dritto ; e non un sostantivo ma è un aggettivo, che qualifica ciò che non devia, ciò che va dritto : e matematicamente abbiamo la nozione della linea dritta, cioè a dire del miglior cammino a seguire.

Questa regola di condotta se io la sento in me e debbo obbedire, devo anche riconoscerla negli altri e rispettarla : spunta il dovere. E siccome nel sentirla è sempre quella superbia che il più delle volte perde, e nel riconoscerla è quella umiltà fattrice che vince costante ; così col diritto molte volte si è abbattuto, col dovere si è edificato sempre. Il nostro divino Maestro parlò sempre di dovere, e col dovere la terra s' impossessa del cielo, la società terrena si leva a stato di dirittura, e s' imparenta più e più colla società divina. La legge, o ha due facce, una attiva l' altra passiva, la legge veduta in me e agente, è diritto ; veduta negli altri e rispettata, è dovere : e direbbe il vero chi dicesse, il dovere è la fisionomia dell' incivilimento nuovo. Il pagano vedeva in sè

il suo diritto, e non avea il vocabolo *dovere*: *munus*, *officium* significano una funzione pubblica pel plebeo e per lo schiavo; ma per lo straniero non v' erano nè *munus* nè *officium*: al più al più se vi era un dovere del cittadino, non vi era certo il dovere dell' uomo. *Dovere* è parola cristiana, e non è solo la base ma anche la cima della società, il cui perfezionamento morale non è altro che il sentimento più intelligente del dovere. Interroghiamo anche qui l'etimologia. La parola *dovere* nella sua significazione propria ci conduce all'idea di debito sociale. Senza un dubbio il dovere è il debito che ciascuno deve a ciascuno ed a tutti: debito ereditario dell'umanità, legato dal cielo ai nostri padri, che noi trasmetteremo ai figli; del quale nessuno può rifiutare l'insieme, e in solido; che mai si estingue, nemmeno allora che si paga. Il debitore ricalcitrante ha fatto nascere il delitto.

Città, *civitas*, è aggregazione di uomini sommessi alle medesime leggi, ai medesimi costumi, alla medesima religione; ed Aristotile non pone nessun divario tra città e repubblica. La città è un essere morale; è la prima unità sociale e politica; *cætus hominum jure sociati civitas appellantur — domicilia conjuncta urbes dicimus*. Gli Ateniesi assediati da' Persi ebbero il paese incendiato; ma la città che si era rifugiata sul mare, secondo la frase di Bossuet, ricostruì Atene. Cittadino è un membro della città, cioè del corpo politico in cui risiede la potenza sovrana. Se ciò è vero, non vi sono cittadini che in quegli stati in cui la sovranità risiede nel popolo; e là ancora non vi sono cittadini se non in quelli che partecipano all'esercizio della sovranità.

ARTICOLO XXIV.

Tutt' i regnicoli, qualunque sia il loro titolo o grado, sono uguali dinanzi alla legge. Tutti godono egualmente i diritti civili e politici

e sono ammissibili alle cariche civili e militari, salve le eccezioni determinate dalle leggi.

Essere eguali avanti la legge è una di quelle frasi figurate ed enfatiche permesse all'oratore ed al poeta, ma da cui il legislatore deve studiosamente guardarsi. Così il Pinheiro-Ferreira nelle sue osservazioni alla Carta, ma tale sentenza vorrà parer essa figurata ed enfatica?

Il fine dell' Articolo XXIV, è di proscrivere i privilegi uniti ai natali, riconoscendo negli uomini unità di natura. Secondo esso non si lasciano ai nobili diritti particolari, e non si esentano dai doveri della società; i loro diritti non sono da più, e i doveri sono tanti quanti quelli di qualunque cittadino: eguaglianza non esiste in natura, ma i diritti non sono disuguali. Il fonte di ogni diritto è l'esistenza: l'esistenza è un fatto semplice, e quindi in tutti eguale.¹ Qui dunque non è una livellazione universale, come la intendono taluni, chè le ineguaglianze di fatti sono cose da natura; ma è eguaglianza di diritti, che è la sola eguaglianza razionale ed insieme fondamentale base dell'edifizio sociale; e domma politico. La natura umana manifesta tale egualità, e l'autorità civile la sanziona. Ad essa ci siamo avvicinati molto, abolendo l'aristocrazia dei natali: l'altra delle ricchezze aspira scavalcata la prima, a raccoglierne l'eredità; ma noi ci adopereremo perchè prevalga l'aristocrazia dell'ingegno e della virtù, che è la sola che possa e debba valere. Il vocabolo *eguaglianza* si cercherebbe inutilmente nelle lingue antiche; origina dal cristianesimo. La stessa fratellanza degli ebrei non era l'eguaglianza; ma amor di casta o di nazione che escludeva l'umanità. Fu Cristo che primo convocò al medesimo banchetto tutte nazioni; e quando disse: tutti gli uomini, sono fratelli, nacquero l'idea e la parola di eguaglianza.

Diritti civili sono que' rapporti tra cittadini e con le

¹ Russo, *Pensieri politici*, par. 15.

cose sanzionate da ciascun popolo. La quale sanzione è insieme incittadinare il diritto, regolarlo, sostenerlo e difenderlo con la forza: *jus proprium ipsius civitatis*. Il Zachariae deffinisce il diritto naturale, quello che regola i rapporti degli uomini nello stato di natura; il civile, l'altro a cui sono sottomessi gli uomini costituiti in civil società.

Diritti politici han per oggetto tutto quanto concerne il governo di uno stato.

Nella seconda parte dell' articolo si dice che tutti godono egualmente i diritti civili e politici; e questo sarebbe l'entrata al suffragio universale, e che tutti possono avere uffizi civili e militari. I diritti non più privilegi di certuni; le cariche non sono più riserbate a questi per escluderne quelli.

Riferiamo i seguenti brani sull' egualità, e non paiano un di più, chè possono istruire molto e molti:

« Siccome il nome dell' egualità, semprechè bene inteso, è la migliore e la più util cosa che aver possano le compagnie degli uomini, così quando egli è inteso male è la più rovinosa e la più brutta di tutte. E ciò si dice, imperocchè da una gran parte si crede che l' egualità della città sia quando l' un cittadino non vantaggia l' altro in cosa alcuna. E quando avvenga che nella divisione delle cose pubbliche uno pigli più d' un altro, dicono costui guastar la compagnia, e prima che soffrirlo mettono in confusione ogni cosa; ma questi non intendono ciò che voglia dire egualità; e che sia il vero, pongasi mente che la repubblica non solo dà, ma piglia da' cittadini, siccome quando ella ha bisogno di danari, e fa una imposta generale, nella quale facendo pagare più a uno e meno a un altro, secondo che hanno maggiore o minore facoltà, niuno è che dica tale imposta non essere convenevole, e pure è diseguale, ma così fatta disuguaglianza per essere a proporzione delle facoltà di ciascuno vien riputata per giustissima. » ¹

¹ *Avvedimenti civili* di Gio. FRANCESCO LOTTINI, § 239.

« Istituire con tal forma una città che tutt' i cittadini siano in essa uguali altro non sarebbe che comporre un canto delle istesse voci ; chè, come questo non produce alcuna vera armonia, così da quella non ne risulta alcuna buona concordia. Però è da avvertire che serbi ogni ordine lo stato suo, sì che nè troppo s'innalzi, nè troppo s'abbassi; onde, a guisa di tuono o troppo grave o troppo acuto, se ne causi dissonanza.¹ »

ARTICOLO XXV.

Essi contribuiscono indistintamente, nella proporzione dei loro averi, ai carichi dello stato.

I nobili, non è molto tempo passato, erano esenti da varie imposte, le quali pesavano tutte sul popolo. Chi più aveva dallo stato e più possedeva, dava poco ; quelli che poco ne avevano e poco possedevano, davano molto. Il secolo che al nostro vivente finì toglieva sopra di sè la riparazione di tale ingiustizia, e ne seguiva che tutti debbono contribuire nella proporzione dei loro averi al mantenimento di uno stato, che è di tutti ed a tutti giova.

Il principio di giustizia che deve governare il fatto delle imposte è il seguente: ognuno deve contribuire alle spese pubbliche non egualmente ma in modo proporzionato a quanto possiede o guadagna; che è un dire: ognuno deve concorrere alle spese della protezione sociale secondo la quantità dei beni protetti. Tutto ciò che è guardato dal patrocinio sociale, dovendo ad esso il poter vivere e prosperare, deve ad esso una retribuzione. Ad una compagnia di assicurazione si paga il rischio dell' incendio in proporzione dei valori garentiti: quindi la sola imposta proporzionata è la razionale. Vari mettono innanzi la progressiva; cioè a dire che la proporzione, in-

¹ *Discorsi politici* di PANURA, lib. I, disc. I.

vèce di essere un decimo per tutti, sia di un quinto per questo e di un terzo per quello. Tale imposta, dicono, è favorevole alla prosperità economica, assottiglia la grande proprietà, risparmia la piccola, produce eguaglianza ed il ceto degli operai se ne vantaggia. Imposta arbitraria, rovinosa, perocchè l'ultimo termine di essa sarebbe zero. Lo stato confiscerebbe a poco a poco tutte le proprietà. e in questo punirebbe l'attività e l'economia, distruggerebbe il capitale senza giovare al lavoro, mentre fra essi vi è armonia non avversione; e ogni danno che facesse al primo nuocerebbe necessariamente al secondo. Se un mercatante facesse pagare ad un ricco, sol perchè ricco. più di quello che costa una merce, non opererebbe giusto; e peggio se una stessa merce la vendesse così: una libbra uno, cento libbre cinquecento, mille libbre ottantamila.

ARTICOLO XXVI.

La libertà individuale è garantita. Niuno può essere arrestato o tradotto in giudizio, se non nei casi previsti dalla legge e nelle forme che essa prescrive.

La libertà individuale è il diritto di sicurezza personale, la *facoltà locomotiva*, e, secondo i giureconsulti inglesi, anche il diritto di proprietà: più comprensivamente è la inviolabilità della persona osservante le leggi. La sua violazione è lo scoglio a cui urtano e rompono tutti i governi falsamente liberali, che sotto scusa della salute del popolo ricalcano le tracce delle *autocrazie* con frequenza odiosa di stato di assedio e di tribunali militari. Tutta la nostra ammirazione è pel solo popolo che abbia quella dignitosa prerogativa e personal guarentigia dell'*Habeas corpus*, la quale ricorda la imponenza e sovrana efficacia delle nostre antiche parole *Civis romanus sum*. Fu una preziosa giunta apposta alla Gran Carta

l'atto dell' *Habeas corpus* votato dai comuni nel 1679; tolse ogni pretesto all'arbitrio. I Francesi non ebbero libertà individuale che appresso alla distruzione della Bastiglia. *Les lettres de cachet* furono per tanto tempo la pietra di un sepolcro: il 14 luglio, primo atto della giustizia popolare, scoperchiò l'avello e ruppe la pietra. Vendicarono in una sola giornata il pianto di tanti anni lungo i quali vanamente si domandava giustizia, il pane quotidiano dei popoli. Un cittadino non può essere arrestato, o *tradotto in giudizio* se non nei casi previsti dalle leggi e coll'osservanza delle forme. Se egli fusse menato prigione o da gente che non avesse il carattere legale, o avendolo facessero senza dei modi prescritti, ha diritto a difendersi: e se una forza superiore lo trascinasse in carcere, egli può volere una indennità; chè sempre è un danno il rimanere privo di libertà.

ARTICOLO XXVII.

Il domicilio è inviolabile. Niuna visita domiciliare può aver luogo se non in forza della legge, e nelle forme che essa prescrive.

La casa che abita il cittadino, inviolabile per l'uomo, si apre solo alla legge: la mia casa è il mio regno, dice l'Inglese.

Al dire del Pinheiro-Ferreira (Dritto pubb., dial. IV). « le perquisizioni di domicilio non sono un attentato alla sicurezza personale tutte le volte che sono circondate da formalità atte ad offrire a' cittadini che le subiscono una piena guarentigia contro gli abusi onde quelle sogliono essere accompagnate. Or tutte queste formalità debbono essere prescritte nel modo più positivo e preciso nella legge, con la dichiarazione espressa che, ove non fossero osservate, non pure gli agenti i quali osassero contravvenirvi andrebbero soggetti alle gravi pene comminate dal codice penale, ma i cittadini sarebbero tenuti ad oppor loro la resistenza legale. »

ARTICOLO XXVIII.

La stampa sarà libera, ma una legge ne reprime gli abusi. Tuttavia le bibbie, i catechismi, i libri liturgici e di preghiere non potranno essere stampati senza il preventivo permesso del vescovo.

La stampa, altro potere politico, è veramente il sesto senso dato ai popoli moderni. Maestra immortale sa tutto, omnivedente scopre tutto; parla all'intelletto, alla volontà, agli occhi, all'udito; chè ogni espressione del pensiero è stampa. Interroga le ore, e ciascun'ora che non è anco passata rivela ad essa l'idea che lascerà; ciascuna idea apre a lei sola il fatto che matura. Compagna ed aiuto all'umanità nel suo cammino, le ricorda la fraternità che imparenta e l'obbligazione che in solido liga gli uomini; accende a virtù e desiderio d'ideale, eccita i timidi riducendoli a speranza, rifà l'animo agli scoraggiati, sostiene i buoni, tempera la baldezza e dà virtù sode. Commette così tra gli uomini pensieri, affetti, opere egregie; delle quali cose quanto maggiori vantaggi vede tanto più di forza prende. Prende e possiede essa la preziosa anima del popolo, al quale scovre ed annunzia l'avvenire. È l'intervento attivo e permanente del paese ne' suoi propri affari: chiama l'opinione a manifestare essa stessa la sua opposizione o adesione sovrana su tutte le cose degli uomini; e quando il parlamento tace, il governo della nazione passa dirittamente alla stampa. Travagliata di detrazioni, le maldicenze le hanno ira addosso, le calunnie la scalfiscono, gli odii le si muovono contro; ma ella si è beata e non li ode; beata del vero che amorosamente cerca, e trovato amorosamente propaga. Suppone il Byron nelle *Tenebre* che un giorno il sole non esca. Subito la terra se ne sente: pel cielo tetro di nuvoli si stende la notte buia, ferma, foltissima;

in terra si mettono venti tempestosi, che fanno altissime le acque. Lo spavento serra il cuore agli uomini e liga in essi ogni virtù: bisogno di luce e di calore stringendoli poi, si volgono rabbiosi a guastare col fuoco ville e foreste: tutto è arso e distrutto. Il poeta ha fatto presentire che diverrebbe il mondo morale se il sole della intelligenza mancasse.

La stampa è adunque essenziale agli uomini ed alla natura di un governo libero; e bisogna mantenere la sua libertà e renderla inviolabile.

È da intendere però discretamente libertà ed inviolabilità della stampa; chè certo dando ad essa un'azione sconfinata da significare tutto quello che un reo talento può dettar dentro, senza averne a rendere ragione alla giustizia pubblica o privata, è un rompere i vincoli civili e morali, che fanno comune la famiglia umana. L'invio- labilità assoluta della stampa, da Marrat addimandata *imprudente ed insensata*, è incompatibile con un governo libero. Ognuno può e deve dire o mettere a stampa quanto pensa; ma nessuno può abusare di tale libertà; ostacoli non si debbono frapporre alle pubblicazioni; ma ciascuno, se dice o stampa cose ree, è responsabile delle conseguenze della sua temerità. Quindi se la censura preventiva è contro al diritto di manifestare la propria idea, l'altra consecutiva è contro l'abuso; ed è razionale, necessarissima e come tutela della preziosa libertà della stampa, la quale senza di essa si convertirebbe in flagello desolatore, che ingenererebbe il dispotismo con le più terribili forme. Libera ed inviolabile la stampa; non libero, e punibile è l'abuso di essa. Il congresso non può in America, dice Story,¹ fare alcuna legge che restringa la libertà della parola o della stampa: ma volere che questo articolo guarentisca ad ogni cittadino il diritto assoluto di scrivere o stampare ciò che a lui piace senza alcuna responsabilità pubblica o privata, è volontà strana che non merita di essere discussa con serietà. Saggissi-

¹ *Comentario alla costituzione degli Stat.-Uniti*, cap. 49.

mo è quindi l'articolo dello statuto, il quale, mentre riconosce la integrità del diritto di stampa, vuole, perchè non sia leso e menomato, una legge che reprima gli abusi. Il reprimere gli abusi della parola non è violare, ma salvare alla società la parola seme di operazione, e senza la quale non potrebbe esistere; salvarle la scrittura per manco di cui non potrebbe incivilirsi, e la stampa, senza della quale non potrebbe governarsi com'è il voto cittadino.

Segue l'articolo: « Tuttavia le bibbie, i catechismi, i libri liturgici e di preghiere non potranno essere stampati senza il preventivo permesso del vescovo. » La religione cattolica, essendo il nostro patrimonio inalienabile ed immutabile, si ha a privilegiare della libertà. Ottimo provvedimento è che i vescovi, i quali sono i parrochi dei parrochi, debbano dare il loro preventivo permesso ai libri religiosi. Debbono essi scorgere le anime a salute; sanno lo stile al lavorarle mettendole per la virtù.

La Bibbia, eredità comune perchè è il libro pedagogico dell'umanità, dev'essere guardata con ogni sollecitudine da coloro che rappresentano la ragione comune de' fedeli: essi soli debbono interpretarla e spiegarla. I catechismi potrebbero essere sconci di errori; i libri liturgici potrebbero alterare o rompere l'unità della Chiesa; quelli di preghiera potrebbero riuscire a superstizioni cieche ed anche al male. La sola Chiesa è giudice competente ed inappellabile di tutto che tocca a cose di religione. Ma, e le tante bibbie del Diodati che fanno? non vi ha muricciolaio che non ne sia contaminato: chi li rinetterà? Questo fatto è o non è in contraddizione all'articolo XXVIII del nostro inviolabile statuto? Esse non sono stampate in Italia! Ma il pubblicarle qui fa che se alla lettera che uccide, si sta bene con lo statuto, al senso che vivifica, è già violato.

ARTICOLO XXIX.

Tutte le proprietà, senz' alcuna eccezione, sono inviolabili. Tuttavia, quando l' interesse pubblico legalmente accertato lo esiga, si può essere tenuti a cederle in tutto o in parte mediante una giusta indennità conformemente alle leggi.

La proprietà, secondo il codice civile, è la riunione di tutt' i diritti per godere e disporre di una cosa di accordo alle leggi. Essa è inviolabile, cioè a nessuno può essere tolto il suo avere senza il suo consentimento e senza pagarlo. Anche quelli, che filosoficamente vengono da Platone e praticamente riescono alla *Jacquerie* ed al tentativo di Babeuf, non han conchiuso mai, nelle loro trasformazioni a comunità, all' abolizione totale della proprietà. Altri per contrario vogliono il diritto di proprietà sacro, precedente alla società, superiore alle leggi.¹ Sacro e superiore alle leggi sociali sì, perocchè la proprietà è da natura,² e la giustizia è un diritto superiore che domina la società: prima della società no; chè per noi non è possibile concepire l' uomo fuori della società, ed immaginare un diritto sociale antecedente ad essa.³

L' interesse pubblico intanto può esigere che una proprietà si ceda, ed allora si deve cedere mediante una giusta indennità. Ecco, dicono, violazione della proprietà. No; il diritto rimane inviolato anche cedendo, ed il governo lo rispetta in quel che ristora il danno: il proprietario anche spossessato rimane possessore; poichè, se non possederà il jugero di terreno, possederà invece le mille lire.

¹ Michel de Bourges alla camera de' deputati.

² Vedi il mio *Diritto costituzionale*. — *Della proprietà*, cap. 9.

³ Ipotesi di Hobbes e di Rousseau.

ARTICOLO XXX.

Nessun tributo può essere imposto o riscosso se non è stato consentito dalle camere e sanzionato dal Re.

Il tributo è la porzione che ciascun cittadino paga de' suoi beni per avere la sicurezza dell' altra.²

L' imposta è antica quanto la società politica: gli Egizi l' avevano; nel censo romano si accoglievano aggravii sulle persone, sui fondi e sui beni mobili: poi dal terreno si volle il quinto, il decimo, il ventesimo di quello che dava; allato all' imposta sul capitale si stabilirono i dazi di consumo e quelli sopra il lusso; finalmente l' imposta sul fondo si proporzionò alla rendita. Ma nessun tributo può essere imposto o riscosso se non per legge, cioè consentimento delle camere e sanzione del re. Gravizza pecuniale tutti colpisce; e perciò il popolo, che solo sa quello che ha e quanto può dare, vuole tenere a sè il diritto d' imporsi.

Se il denaro pubblico si volesse riscuotere senza il voto antecedente delle camere, i contribuenti dovrebbero rifiutar di pagare? Hampden si è immortalato per aver primo dato l' esempio di rifiutarsi alle estorsioni di Carlo; ma ciò ne riconduce ad un' altra quistione. Hanno i deputati il diritto di ricusare al governo i mezzi da bastare ai servizi pubblici? Sì; chi può accordare può rifiutare. altrimenti il loro voto sarebbe una derisione. Ma ricusare le imposte porta annullare il governo, sospendere la vita sociale; e nella monarchia costituzionale il potere legislativo ha il diritto di distruggere sè stesso, il potere esistente, e gli altri?

¹ MONTESQUIEU, liv. XIII, ch. 1.

ARTICOLO XXXI.

Il debito pubblico è guarentito. Ogni impegno dello stato verso i suoi creditori è inviolabile.

Il debito pubblico è quello che ha lo stato, tenuto come persona morale, o con i suoi cittadini, o con gli stati e cittadini stranieri.¹ Esso è vario per natura, e può assumere differenti modi. Per esempio, rendita perenne, una parte di cui è debito consolidato; rendita a vita e pensioni, che mancano col mancare del proprietario; cauzioni monetarie, veri prestiti forzati; debito fluttuante, che sono prestiti temporanei per sopperire alle uscite maggiori dell'entrata o per creare nuovi valori. Siffatti prestiti reali in quanto al debito, fittizi per una parte dell'esazione, si fanno o con promessa di restituire il capitale, o con emissione di rendita iscritta, per cui senza restituire la somma si risponde ad essa col censo annuo e perpetuo. Questo spossessare sè più che prestito è un'aggiunta al debito consolidato. La moneta di carta, il debito della disperazione, come quella a cui dà valore una finzione, scade rovinosamente e subito; perchè la moneta si accetta quando ha in rapporto col suo titolo un valore intrinseco.²

¹ Milano ai tempi di Federico II creava la *Carta moneta* vero debito dello stato senza interessi. Fin dalla metà del secolo XII Venezia aveva il suo banco, o la consolidazione del debito dello stato. Nel 1336 Firenze istituiva il Monte del debito pubblico per un imposto capitale di ottocento mila fiorini. Bardi e Peruzzi sovvenivano Eduardo III di trecento quindici marchi sterlini. Alla metà del secolo XIV è in Genova il banco di S. Giorgio. In sul principio del secolo XV, Firenze introduceva la tassa generale sulle rendite, che oggi è la tassa modello dei finanzieri della Gran Bretagna. Venezia pel discorso del Mocenigo al Gran Consiglio fornisce il primo esempio di bilancio, o tavola di previsione di spese, che i moderni dicono *Budget*, ed il quale *Budget* è pur nostro: la *Bolgia* (bolgetta) in cui si portavano gli atti del governo. I Bancaieri di Venezia e di Genova e il monte di Firenze offrono il primo tipo dei moderni consolidati. Vedi Sclopis, *Storia della Legislazione italiana*. — *Enciclopedia italiana*, Venezia.

² ELIAS RAGNAULT, *Dette publique*.

Se per gli stati sono sempre malarrivati i cambiamenti di valore confondendo le idee, gettando inquietudini in tutte le transazioni, turbando il credito e provocando sempre o l'usura o la bancarotta; questo cambiar la carta per l'oro, che fanno i governi abbruciati di danaro e di credito, è il peggio che possa incogliere alla nazione.

Pel passato il debito pubblico è riuscito costantemente utile; ha accresciute le ricchezze nazionali convertendo le economie sparse e morte in capitale concentrato ed operoso; aumentando le imposte ha favorito, stimolandolo, l'aumento della produzione, ed ai produttori svolgendo la loro attività ha rivelato il segreto della propria forza. Il presente, dicono, non ha più nulla da domandare al debito pubblico; è la scienza economica del passato. Non vogliamo perpetuare il debito, ha fatto suo tempo e si deve arrestare, e l'associazione lo deve supplire. La conchiusione è forse troppa, ed il Regnault ha posto mente all'abuso del prestito, del quale, come di tutte le cose, se si fa uso immoderato, se ne distruggono i buoni effetti: ma l'abuso si toglie col buon uso. Il debito pubblico è una cedola di cambio tratta sugli avvenire: il presente si ha il capitale di questa lettera di credenza, ma al futuro lascia l'obbligo di restituirlo e levarsi il debito. È un sacrificio che gli lega; ma quando il debito porta vantaggi certi e duraturi l'acerbità del sacrificio è temperata. Dove si vede che se vi sono debiti svantaggiosi, v'hanno anche i vantaggiosi. Chiameremo sterili i primi, produttivi i secondi. Il debito se si fa per imprese che aumentano i beni civili ed economici, se non è improporzionato alle ricchezze nazionali,¹ se si fa ogni modo per toglier-

¹ Il debito non deve avanzar mai il movimento della ricchezza nazionale. Se nell'ultima guerra la ricchezza della Gran Bretagna crebbe più rapido del suo debito pubblico, ciò si dovette agli incrementi della produzione per le invenzioni di Watt e di Arkwright, per i traffichi estesi a tutt' i mercati del mondo. In tempi normali ogni scossa della concorrenza è questione di vita o di morte; ed una guerra può raddoppiare il debito

lo,¹ è vantaggioso cioè produttivo: è il debito della mano destra verso la sinistra. Distribuisce l'eccedenze di carico sopra un più esteso tratto di tempo:² cassa comune o di risparmio, vantaggia il traffico; rende il giro delle somme spedito e facile, e le piccole fruttuose; crea tra le nazioni una *solidarietà* economica, e quindi politica, industriale, commerciale; crea quella forza conservatrice, che appoggiandosi al vecchio non rifiuta il nuovo e ammoderna l'esistente. Il debito non produttivo è quello fatto dalla vanità che non ha termine, per spese impertinenti, le chiamava il Bottero.³ Debito siffatto sconfigge la tesoreria, che votata per vanità si ha poi a riempire per ingiustizia. Nè qui finirebbe il danno, ma si distruggono i capitali, si menoma la produzione, cresce la disuguaglianza nella distribuzione della proprietà, l'agricoltura è inceppata sottraendosi la rendita territoriale, il latifondo sostituisce la *piccola coltura*, il colono scompare e viene il lavoratore a giornata, le tasse sono alzate per bastare alle esigenze della fede pubblica. I governi corrono difilato ad una grande infamia, ultima loro rovina, la bancarotta;⁴

senza che la ricchezza nazionale possa seguire lo stesso movimento. Economia generale de' valori, affinenze internazionali, ordine pubblico, attività industriale od agricola possono andare in fascio.

¹ Il debito non deve avanzar mai il movimento della ricchezza nazionale, e perchè non avanzi bisogna togliere dai redditi annui dello stato un residuo per iscemare parte di debito; e se questo residuo non vi fosse, è pur necessario elevare l'entrata. Ricardo, sommo economista e richissimo, e Pablo de Preber credono alla liquidazione del debito pubblico a carico della contribuzione, mediante una tassa progressiva prelevata sopra tutta la proprietà nazionale. Il debito pubblico ha cambiato forma: invece di essere concentrato sul tesoro, esso troverebbesi scompartito su tutte le proprietà private. A noi sia permesso col Messedaglia e col Nebenius dubitare di questa liquidazione.

² D. Angelo Messedaglia.

³ *Ragioni di stato*, lib. 7.

⁴ *Bancarotta* o *bancorotto* sono vocaboli italiani. Secondo i nostri usi e regolamenti commerciali, ciascun negoziante avea il suo banco nella piazza del cambio. S' egli perdeva il credito ed era costretto a sospendere i pagamenti, il suo banco veniva rotto, ed il suo fallimento si diceva: ha avuto il *banco rotto*.

e le tracce che questa lascia sono lunghe e malefiche, e le piaghe non si rimarginano subito.

Il debito pubblico dev'essere guarentito: ogn'impegno dello stato verso i suoi creditori è inviolabile. Lo stato com'ente morale esiste sempre; le forme si rinnovano e non distruggono l'essenza di esso, e primo segno di vita di governo nuovo sarebbe forse una violazione della giustizia? s'inaugurerebbe malissimo; chi non gli farebbe contro? distruggendo tant'interessi viventi non potrebbe più vivere esso.

ARTICOLO XXXII.

È riconosciuto il diritto di adunarsi pacificamente e senz'armi, uniformandosi alle leggi che possono regolarne l'esercizio nell'interesse della cosa pubblica. Questa disposizione non è applicabile alle adunanze in luoghi pubblici od aperti al pubblico, i quali rimangono intieramente soggetti alle leggi di polizia.

Questo articolo del nostro statuto è tutto desso l'articolo 19 della costituzione del Belgio.

Adunare è quasi *ad unum colligere*, mettere insieme, unire, accozzare, congregarsi, unirsi, ridursi in uno.

Qualunque riunione pacifica, e senz'armi, cioè che non disordini il vivere cittadino, e al governo dello stato non sia minaccia o danno è di diritto; e sopra di essa, perchè non si svii, veglia la legge. Una riunione intanto o in luogo pubblico, o aperto al pubblico come sarebbe a dire in chiesa, in teatro, in piazza, nelle vie della città o ne' suoi giardini e ville, ancorchè messa insieme da intendimenti benevoli, e fusse non armata, può essere impedita dalla polizia. Il diritto di unirsi non è assoluto, o sconfinato; cioè il diritto di congregarsi non si applica alle adunanze in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Il Ministero non trapassò i poteri legali quando sciolse la società emancipatrice di Genova. Messasi alla discussione de' pubblici negozi sarebbe riuscita di porsi invece del governo. Vari cittadini di Firenze convocarono il popolo per gli 11 agosto 1864 ad una riunione nella piazza degli Uffizi per dare infamia agli elettori, che avessero dato il voto a que' deputati che avevano data la rinunzia, e questo è attentare al diritto elettorale, che è sacro è gelosissimo diritto: per chiedere al re lo scioglimento della camera, e questo è menomare la maggiore prerogativa del principe. E poi s'insinuava come a dare il vero indirizzo al comizio « anco il popolo può far la sua legge Pica contro i briganti della diplomazia: e la può mettere in atto senz' aiuto di battaglioni e di bocche da fuoco, senza stato di assedio, senza sangue. Anch' egli siede nelle sue assemblee, nel suo campo di maggio, anch' egli promulga le sue leggi. » Affè d' Italia che questo sarà diritto di rivoluzione, ma non è per fermo il diritto di riunione! Il governo impedì quest' assemblea costituente del popolo di Firenze, che non è il popolo di tutta Italia, e adoperò benissimo, perocchè se lo statuto dà a noi l'esercizio di un diritto, dà ad esso il modo di sventare la parte nociva che si nasconde in un diritto, e del suo nome si onesta. Le grida di violazione dello statuto passarono le stelle: ma no, signori, il governo ha dalla sua il secondo comma dell' articolo; al più al più potreste dire al ministero, voi avete usato male delle vostre facoltà, ma nol vorrete dire per carità d' Italia. O Connell convocò per il dì 8 ottobre 1843 un *meeting* a Clontarf. Sedeva de' ministri Roberto Peel e proibì con proclama de' 7 ottobre del vice-re d' Irlanda la riunione come pericolosa alla pace pubblica. Il grande agitatore consigliò al popolo di obbedire, ed egli primo impose il rispetto alla legge. Vorrete invece considerare che viola una costituzione anche colui, che la vuole allargare al di là di quel che lo consentano la parola e la ragione di essa.

Intanto adunarsi è associarsi? No, nell' adunarsi è l' uno, nell' associarsi sono i soci; o nell' adunarsi vi sono

individui e tali rimangono, nell'associarsi vi sono individui i quali diventano soci: là persone, qui società. Il diritto di associazione è potersi unire con altri, fermare certi patti per arrivare a certo fine; ed è chiaro che ci può essere adunamento senza esserci associazione, ma non vi può essere associazione senza precedente adunanza; perocchè l'associazione presuppone la riunione, e la riunione è istantanea e senza vincolo tra coloro che si adunano. Adunarsi non è associarsi, perchè l'Articolo 20 della costituzione belga dice: « I Belgi hanno il diritto di associarsi, questo diritto non potrà venir sottoposto ad alcuna misura preventiva, » ed il legislatore italiano si passa tacitamente di questo articolo.

Il diritto intanto di associazione è un diritto incontestabile; poichè nasce dalle stesse facoltà dell'uomo, e dovrebbe avere la sua guarentia in un articolo dello statuto. L'associazione, pratica di quella eguaglianza la quale ha nel cristianesimo il suo ideale, dovrà tenere tutta la vita sociale, ispirarsi dalle speranze dell'avvenire, aiutare il presente ed il tempo che verrà. E non uniti insieme capitali ed opere solamente, ma intelligenza ed affetti; chè l'anima non è data invano, ed il bisogno quotidiano di nutrirsi preme anch'essa. Così l'associazione sarà movimento, fecondità, eterna giovinezza, libertà con guarentia, rivalità senza guerra; non forze sciupate in vicendevole distruzione, ma riunite in profitto scambievole; non capitale separato, che l'avarò, a sè ed agli uomini reo, avventura a lotte ruinoso; non più debolezza da ultimo, perchè individuare è torre le forze, unire è fecondarle. In adempimento del comando — amatevi come fratelli — facciasi questa associazione oltrapossente per origini, fecondissima di risultamenti, e contra tutte oppressioni formidabile. Quanto sien poderose e di quanto ben piene le forze associate dicalo quel *Tugedbund*, o associazione della virtù, la quale nel 1813 mise l'entusiasmo della libertà nelle armate di Lamagna e la potenza di una grande volontà nazionale. Fu l'associazione che trionfò di Bonaparte, al quale tutt'i re facevano di gi-

nocchio! che non operò l'associazione di cui O' Connell fu ordinatore e capo? È dessa la volontà ed il bisogno del secolo; usiamo il beneficio del tempo, e invece di cacciarlo facciamoglici incontro. Il Rattazzi sostiene che ad onta del silenzio dello statuto possa questo diritto esercitarsi entro certi limiti.

DISTINZIONE QUARTA.

DEL SENATO.

Gl' Inglese chiamano camera la loro assemblea politica, *house*; e dicono pure camera alta, *the upper house*, e camera bassa, *the lower house*. Questa distinzione insolente non dovea trovare chi la rinnovasse in Europa; e l' Italia se ne seppe guardare appellando senato gli eletti dal re, e camera de' deputati gli eletti dal popolo.

SENATO. Assemblea politica eletta o da un magistrato supremo o dal popolo per adempiere ufficio legislativo, qualche volta giudiziale e raramente anche amministrativo.¹

A Roma il senatore dovea avere trent' anni, era eletto dal censore nell' ordine de' cavalieri o tra i ricchi, e durava a vita: ma se il medesimo si fusse reso indegno della tanta magistratura, era dal censore stesso deposto. In Atene la sorte designava i senatori anche di trent' anni, ed il titolo di cittadino bastava per esserlo. Ciascun anno si rinnovava il senato. A Sparta erano nominati per elezione, dovevano avere sessant' anni ed erano a vita. Nelle repubbliche del medioevo il senato aveva un' origine più o meno aristocratica. In America il senato viene da una elezione a due gradi, durano sei anni, ma ogni due anni si rinnovano di un terzo. Oggi i senatori sono eletti dal re o a vita o ereditari; e nel Belgio dai cittadini ogni otto anni, e si rinnovano per metà ogni quattro.

Il senato rappresenta la ragion pratica, il doppio esame, la conservazione: nel senato calma, moderazione, giu-

¹ In America il senato sanziona alcune nomine che fa il capo dello stato.

dizio spassionato: rompono in esso le idee superlative e le passioni brucianti. Scegliendo i senatori tra vescovi, presidenti de' deputati, ministri, ambasciatori, magistrati, giureprudenti, generali, accademici, dotti, ricchi; tra tutti quelli che in opera di senno o di braccio hanno illustrata la patria, si viene a creare la sola desiderabile e necessaria aristocrazia della mente e del cuore. Questi nobili nuovi, avendo un centro comune ove annodarsi, potrebbero opporre allo sgranare universale, di cui ci minaccia senza posa l'individuazione protestante, una coesione di comunità da concorrere a mantenere il principio di autorità che vivifica, e che pur esso è ragione universale. Un corpo, in cui s'individua quella consapevolezza e personalità scientifica ed operante, guarentisce alla nazione operosità e scienza. E l'ordine, potendosi frapporre tra popolo e re, non è che a vantaggio di tutti e due, cooperando alla stabilità di quel punto inconcusso intorno a cui può la società muoversi sicura, senza timore di essere sbalestrata nell'ignoto. Un governo che girasse volubilmente sopra sè medesimo, non avrebbe nè costanza ne' propositi, nè seguito negli affari; ed una camera sola, come tutt' i poteri senza censura, tenderebbe ad invadere e farsi dispotismo. Il senato non si oppone alla unità del potere legislativo; la rende più perfetta: e le due camere si compiscono a vicenda.

La camera de' deputati è l'ideale, l'altra de' senatori è il reale. L'impeto della creazione alla prima e quel progresso, il quale può qualche volta per fretta inconsiderata di bene trascurare il presente o rifiutarlo, ed invocar l'avvenire; la pazienza del perfezionamento alla seconda e quella conservazione che è germe, fondamento e fecondazione di progresso. Pei deputati non basta il consenso degli spiriti a non distruggere un fatto esistente: pei senatori una perturbazione d'interessi attuali sarebbe lesione alla vita nazionale. Novatori quelli e sopra le forze ardimentosi, considerati questi e operanti con cautela: eglino randagi, questi stabili: alle imprese pensate, o i compiute, fallite sopperiscono con nuove speranze,

essi soli riunendo insieme volere e potere; i senatori si lasciano dire dall'esperienza, che va coi calzari di piombo.

ARTICOLO XXXIII.

Il senato è composto di membri nominati a vita dal re in numero non limitato, aventi l'età di quarant'anni compiuti, e scelti nelle categorie seguenti:

1. Gli arcivescovi e vescovi dello stato.
2. Il presidente della camera de' deputati.
3. I deputati dopo tre legislature, o sei anni di esercizio.
4. I ministri di stato.
5. I ministri segretari di stato.
6. Gli ambasciatori.
7. Gl' inviati straordinari dopo tre anni di tali funzioni.
8. I primi presidenti, e presidenti del magistrato di cassazione, e della camera de' conti.
9. I primi presidenti dei magistrati d'appello.
10. L'avvocato generale presso il magistrato di cassazione, ed il procurator generale dopo cinque anni di funzioni.
11. I presidenti di classe dei magistrati di appello dopo tre anni di funzioni.
12. I consiglieri del magistrato di cassazione e della camera dei conti, dopo cinque anni di funzioni.
13. Gli avvocati generali, o fiscali generali presso i magistrati d'appello dopo cinque anni di funzioni.

14. Gli ufficiali generali di terra e di mare. Tuttavia i maggiori generali, e i contrammiragli dovranno avere da cinque anni quel grado di attività.
15. I consiglieri di stato dopo cinque anni di funzioni.
16. I membri dei consigli di divisione dopo tre elezioni alla loro presidenza.
17. Gl' intendenti generali dopo sette anni di esercizio.
18. I membri della regia Accademia delle scienze dopo sette anni di nomina.
19. I membri ordinari del Consiglio superiore d'istruzione pubblica dopo sette anni di esercizio.
20. Coloro che con servizi o meriti eminenti avranno illustrata la patria.
21. Le persone che da tre anni pagano tre mila lire d'imposizione diretta in ragione de' loro beni o della loro industria.

Il senato è il bastione costituzionale contro le innovazioni troppo ardite.

I membri del senato sono a vita, perchè la sicurezza di non poter essere, tolti dall'alto ufficio dà a ciascuno di essi l'indipendenza, ed il coraggio della propria opinione.

Sono nominati dal re, poichè se fossero dal popolo, informata di altri principii la camera dei senatori, non attingerebbe più il suo fine; e dilungandosi troppo dalle origini, chè un senatore dovrebbe sempre durar più di un deputato, non rappresenterebbe che le opinioni antiche degli elettori a costa delle novelle dell'altra camera: opererebbe continuo a rovescio mettendo disordini e violenze.¹ Eletti dal re

¹ Casimir Perier (seduta del 27 agosto 1831).

rappresentano la conservazione, la discussione nuova in cui la quistione medesima è veduta in altro aspetto da uomini, che per ufizi politici e sociali si trovano in un altr'ordine d'idee e d'interessi, da non avere nè le medesime attinenze nè le stesse preoccupazioni de' deputati.¹

Il loro numero non limitato è lo scioglimento del senato.²

Il re può scegliere i senatori nelle ventuna categorie annoverate in questo articolo XXXIII.

ARTICOLO XXXIV.

I principi della famiglia reale fanno di pien diritto parte del senato. Essi seggono immediatamente dopo il presidente. Entrano in senato a ventun'anno ed hanno voto a venticinque.

I principi reali a ventun'anno seggono in senato, ma a venticinque hanno voce deliberante. Levare alla dignità di senatori tutt'i principi reali è consiglio savio e pieno di utilità. Essi fanno e compiscono in un'assemblea legislativa la loro educazione politica; ed è questo uno de' modi più efficaci per non lasciarli privi di quella scienza ad essi tanto necessaria per poter fare nel corpo della repubblica, alla quale presiedono, l'ufizio di mente. Apparano politica, leggi dello stato; e poichè la giustizia non si può ben praticare se non si conosce, sembra che sia utile cosa che 'l principe sia dotto nelle leggi dello stato.³ La presenza loro nel senato è una nuova forza conservativa introdotta nell'assemblea.

¹ Beranger (seduta del 20 settembre 1831).

² Vedi il mio *Diritto costituzionale*, cap. 24.

³ PAOLO MARIA DONA, *Educazione del principe*, cap. IV.

ARTICOLO XXXV.

Il presidente e i vice-presidenti del senato sono nominati dal Re. Il senato nomina nel proprio seno i suoi segretari.

Se il re nomina i senatori, il re pure deve nominare sì il presidente del senato, sì coloro che talvolta togliendone le veci, lo guidano. È dare un indirizzo alla camera rispondente al pensiero che la mise su, al fine a cui deve riuscire; perocchè è certissimo che colui il quale è sopra ad un congresso ha di necessità autorevole e grandissima la maggioranza sopra la direzione de' suoi dibattimenti.

I senatori nominano poi i segretari.

ARTICOLO XXXVI.

Il senato è costituito in alta corte di giustizia con decreto del Re per giudicare dei crimini di alto tradimento e di attentato alla sicurezza dello stato, e per giudicare i ministri accusati dalla camera de' deputati.

In questi casi il senato non è corpo politico. Esso non può occuparsi se non degli affari giudiziari per cui fu convocato sotto pena di nullità.

Un decreto del re costituisce il senato in alta corte di giustizia, la quale non come corpo politico, ma con giurisdizione tutta criminale si occuperà solo di negozi giudiziali. Da tale disposizione deriva come il re non possa, mentre il senato è alta corte di giustizia, nominare nuovi senatori; cesserebbe l'indipendenza del potere giudiziario.

Giudica i crimini di alto tradimento, gli attentati alla sicurezza dello stato, i ministri accusati dalla camera de' deputati.

Giudica. Sono giudici del fatto, o del fatto e del diritto? Riunire ne' medesimi uomini potere legislativo e giudiziario, giudizio del fatto e del diritto, è dare ad essi un'autorità superiore alla legge, e per la libertà creare un pericolo. Commettere ad altro magistrato la parte di autorità giudiziaria non sarebbe che a vantaggio della giustizia; e i senatori rimarrebbero i giudici del fatto. La costituzione del 1791 aveva una Corte nazionale; quella dell'anno III, l'alta corte di giustizia e l'altra dell'anno VIII, l'alta corte con giudici e giurati. L'Henrion col Berriat Saint-Prix approvano questa divisione di giudizio, ed io mi sto con essi.

I crimini di alto tradimento. Quali sono? E tutti gli atti d'infedeltà alla patria non sarebbero crimini di alto tradimento?

Attentati alla sicurezza pubblica. E ciascun caso di ribellione non è attentato alla sicurezza pubblica, o bisognerebbe che tutta quanta fusse messa in pericolo, perchè il senato debba giudicare?

Giudica i ministri. Per giudicarli è necessaria la legge sulla responsabilità.

Perchè l'articolo XXXVI del nostro statuto sia una verità, a tor di mezzo l'arbitrio nelle leggi criminali, che tutte le adultererebbe, le quistioni di competenza, i richiami per mancato *giurì*, la censura di un tribunal superiore, ad assicurare le forme protettrici è indispensabile una legge di procedura dell'alta corte di giustizia.

ARTICOLO XXXVII.

Fuori del caso di flagrante delitto niun senatore può essere arrestato se non in forza di un ordine del senato. Esso è solo competente per giudicare dei reati imputati ai suoi membri.

Flagrante delitto, *in flagranti crimine*, come divampante il delitto agli occhi di chi coglie il malfattore in

esso. Dicevano gli antichi: còrlo (il delinquente) con la mano rossa.

Il senatore può essere arrestato preso sul delitto; ma se il momento flagrante fosse passato, è bisogno a porlo in arresto di un ordine del senato, che solo è competente per giudicare dei reati che s'imputano a'suoi membri. È un di più il dire che tale privilegio, perchè la dignità di senatore è conferita finchè si tiene vita, basta finchè a questo bastano i giorni. S'impedisce così al governo di disordinare un'assemblea legislativa per mezzo dell'ordine giudiziario sul quale ha tanto di autorità, l'escludere da essa un oratore per libero giudizio, per libera parola tenuto.

ARTICOLO XXXVIII.

Gli atti coi quali si accertano legalmente le nascite, i matrimoni e le morti dei membri della famiglia reale sono presentati al senato che ne ordina il deposito ne' suoi archivi.

DISTINZIONE QUINTA.

DEI DEPUTATI.

DEPUTATO. Colui al quale il popolo delega per elezione il potere legislativo.

Onorato Gabriele Richetti conte di Mirabeau introdusse nel linguaggio parlamentare il nome di rappresentante del popolo pel deputato; il quale chiamato così non avrebbe dimenticato mai di legare la sua sorte a quella del popolo. Non tutte le nazioni ritennero il bello ed espressivo nome; e deputati si chiamano i legislatori in Italia, in Francia, nella Spagna, nei piccoli stati di Alemagna, nella Svizzera, in Ungheria; rappresentano nel Belgio, nella Norvegia, in quasi tutti gli stati di America; membri degli Stati in Inghilterra, nella Svezia; nunzi e deputati in Polonia secondo lo statuto del 27 novembre 1815.

Del rimanente, qualunque il nome, essi rappresentano sempre il popolo; cioè tengono la vece ed il luogo del popolo, sono la sua voce legale.

È da fermare però il significato della parola *rappresentare*.¹

I deputati, dovendo far leggi, le quali debbono essere l'espressione della volontà generale, e nessuno è tenuto ad obbedire a leggi che esso non ha consentito, rappresentano la volontà nazionale. Ma darsi un rappresentante è non essere più libero; perchè la libertà è la sovranità di sè medesimo, il diritto di non obbedire che alla sua volontà. La sovranità non può essere rappresentata, perclè

¹ Vedi Gu zor, *Istoria delle origini del governo rappresentativo in Europa*, lez. 10. Leggila tutta.

la volontà non si rappresenta. Un fatto puramente individuale è la volontà; e perchè sola sorgente del legittimo potere dell' uomo sopra lui medesimo, non si puote trasmettere ad altri; chè non è nella possibilità umana il fare che la propria volontà vada a risiedere in un altro. Si conchiuse: legittime le piccolissime repubbliche, perchè in esse si potevano raccogliere legalmente tutte le volontà; e si proclamò la illegittimità dei grandi stati. E queste non erano tutte le illazioni che i concetti del Rousseau portavano; ma i sopra esposti principii riuscivano alla illegittimità di ogni governo rappresentativo, ed anche alla negazione della società.

Taluni pubblicisti, non potendo accettare conseguenze tanto grosse ed ai principii del ginevrino non volendo rinunciare, tolsero agl' individui il diritto di non obbedire che alle leggi conformi alla loro volontà, e sostituirono il diritto di non obbedire che alle leggi emanate da un potere, che emanava dalla loro volontà. Non bastò; e si disse la sovranità essere in noi, ma senza perderla potersene delegare l' esercizio. Voi adoperate così ad ogni piè sospinto: all' avvocato fidate i vostri negozi giuridici; il fattore provvede alle vostre faccende da campagna; voi non potete bastare a tutto, ed avete pur uopo di servitori; così in politica, un servitore di più. E dunque un cittadino dando il suo voto fa servo l' uomo della sua scelta; e l' elettore entra coll' altro eletto in una specie di alleanza di sovranità e di servitù. Il fatto è contro a questa teoria.

Facciamoci più da alto, e forse avremo il senso chiaro del motto *rappresentare*.

Considerato l' uomo nella vita dell' intelligenza, e per rispetto al suo prossimo, non si trova sola legge in lui la volontà. Sopra di essa havvene un' altra appellata ora verità ora diritto, quando giustizia e quando morale. A questa legge divina, e perciò eterna, impressa nel vivo dell' anima quanto al conoscimento di ogni giusto dovere e alla facilità per adempirlo senza le ripugnanze al ben operare; e che particolarizzata ed ordinata si chiama

diritto civile, nessuno può sottrarre la sua condotta. L' uomo, come primo si mette ad opera qualunque, domanda alla sua intelligenza di rischiarare la sua libertà. Apprende allora la regola, che a lui prescrive la verità, e riconosce come questa non l' ha fatta lui, dalla sua volontà non dipende, nè cambiarla nè negarla egli puote: viene dall' alto. È libero il suo volere di ubbidire alla sua ragione; ma questo volere non conferirà mai agli atti propri il carattere della legittimità, se questi non sono conformi alla ragione. Nessuna volontà, in quanto è volontà, ha diritto sulla volontà di un altro: nessuno può far leggi, perchè così vuole; nè pur uno può negare ad esse osservanza, perchè così vuole; nessun uomo ha pieno padronaggio sopra di sè; nessuna azione, nessun potere dell' uomo è legittimo, se non viene dalla ragione, alla quale si rivela, la quale parla la legge eterna, che forma, sarebbe a dire, la sua essenza. La legge eterna in cui sono i fini della creazione, è l' ideale di tutte nostre leggi positive, le quali tanto hanno di volere e di legittimità per quanto hanno conformità alla ragione eterna, di cui esse non sono che lo stile e la parola. E san Tommaso definì da par suo la legge dicendola *Ordinatio rationis ad bonum commune, ab eo qui curam habet communitatis promulgata*. Vico chiamò « mente scevra di affetti » la legge, e perciò dilungava da essa qualunque ingerenza di volontà. Quindi non essendo sostanzialmente la legge atto di volontà, ma sì di ragione, coloro che la fanno debbono rappresentare la ragione e non la volontà.

Ogni società si vive tra un certo grado di conoscenza della legge eterna e di disposizione a conformarvisi; ed ogni società possiede una somma di idee rette e di volontà legittime, la quale, sparsa fra tutti gl'individui, è tra essi inegualmente ripartita. Nella società intanto deve regnare questo potere della ragione, della verità, o più breve della legge eterna, solo legittimo in sè, e che solo può volere obbedienza. Bisogna raccogliere per tutta la società i frammenti sparsi ed incompleti di questo

potere, concentrarli, costituirli governo. Questo scovir gli elementi del potere legittimo disseminati negli uomini, organarli in potere di fatto è recare in essere la ragion pubblica. L'elezione è il mezzo per arrivare a tale risultato: è un processo naturale per estrarre dal seno della società la ragione pubblica, che sola ha diritto di governare.

I deputati rappresentano la ragione pubblica.

ARTICOLO XXXIX.

La camera elettiva è composta di deputati scelti dai collegi elettorali conformemente alla legge.

La camera elettiva è composta di deputati scelti dai collegi elettorali! Vi può essere dunque una camera elettiva composta di deputati non scelti dai collegi elettorali?

Il mal esempio l'ha dato la Francia. Per l'articolo XX della costituzione dell'anno VIII, il senato aveva l'eleggere i *membri della deputazione al corpo legislativo*, come li chiama il senatoconsulto del XVI termidorò, anno X. L'articolo XXXII del medesimo senatoconsulto voleva dai collegi elettorali una lista di nomi, e in essa i senatori sceglievano i deputati. Nel 1830 fu il territorio francese partito in 459 compartimenti elettorali, ognuno de' quali eleggeva un deputato.

Noi copiammo la legge elettorale di Francia; ma potevamo, e si può far meglio. Ogni collegio elettorale nominerà un deputato! no: ma ciascun collegio elettorale dei comuni nominerà tanti deputati quanti ne deve dare la propria provincia. Dopo la elezione di essi si procederà a quella de' surroganti, ed il loro numero sarà quello stesso de' deputati. Lo spoglio de' voti e la proclamazione de' deputati, e surroganti si farà nella città principale della provincia. Il sistema attuale è fatto per trarre dalla nullità uomini che tosto vi rientreranno, e da cui non avrebbero dovuto mai uscire. Predominano in

esso i piccoli interessi, i piccoli intrighi, i piccoli uomini. Nel sistema proposto il nome del candidato deve aver fatto una decina di passi almeno fuori della porta del paese nativo; è più difficile l'intrigo, meno acerbe e fiere le ire elettorali. Ho contro di me Cavour e Rosmini, intelligenze sovrane; ma gli uomini eminenti possono sonnacchiare qualche volta. Questo sistema costringe gli elettori a votare per persone, che loro sono affatto ignote, o cognite al più per indirette relazioni: così diceva Cavour nel *Risorgimento* de' 21 marzo 1848. Il sistema nel quale gli elettori votano per tutt' i deputati della provincia è profondamente ingannevole e insidioso alla libertà; perchè gli elettori debbono conoscere i candidati per poterli eleggere: così il Rosmini. Ma anche nominando un solo deputato gli elettori possono votare per persone che loro sono affatto ignote. Il collegio elettorale di Penne elesse Sacco, e nessuno conosceva chi fosse questo Sacco; elesse Prati, e costui era cognito al più per indirette relazioni. Il filosofo da Rovereto sostiene che si debba conoscere il candidato; ma un candidato si può conoscere di persona e di nome; nel primo modo vi è il giudizio di un individuo, che spesso si può ingannare; nel secondo vi è il giudizio de' più, o opinione pubblica, che raramente s'inganna; chi sarebbe miglior deputato quello portato da uno, o l'altro portato dai moltissimi? Coi surroganti non si sospenderebbe tanto spesso la vita dirò privata degli elettori, e si avrebbe un vantaggio economico. Un pubblicista francese per le spese elezioni del 1848, cioè per tante giornate perdute dagli elettori, calcolò nella ricchezza nazionale una diminuzione di quasi un miliardo di lire. Non si affaticherebbero gli elettori ad ogni vacanza, e tanto i deputati quanto i surroganti sarebbero gli eletti del popolo. Convocare ad ogni poco i collegi è stancare l'ordine elettorale; e gli elettori perchè sono uomini, e perciò tirati più dall'interesse particolare che dal pubblico, si verranno assottigliando per modo da non parere più pubblico il loro voto, ma sì privato, e quasi casalingo. I mestatori coglieranno il momento per far la

via a' loro candidati, i malevoli daranno mala voce alla libertà. È anche una precauzione contro al potere il sistema dei surroganti, perchè non avrebbe più la comodità di andare rimpinzando i collegi, rimasti vuoti, di quegli uomini che approvano sempre.

ARTICOLO XL.

Nessun deputato può essere ammesso alla camera se non è suddito del Re, non ha compiuta l'età di trent'anni, non gode i diritti civili e politici, e non riunisce in sè gli altri requisiti voluti dalla legge.

Si è deputato appena eletto, o appena verificati i poteri? Appena eletti, perchè l'elezione e non l'ammissione alla camera fa il deputato, e così li trent'anni si debbono trovar compiti alla elezione.

Per essere deputato bisogna esser nato nel paese che si rappresenta, o bisogna, se straniero, che a lui sia stato accordato il diritto di naturalità. Suddito è colui, che è sottoposto all'autorità che governa; e siccome negli stati a così voglio e così comando l'autorità che governa è il re, il suddito è il sottoposto al re: ma nei governi civili, dove la legge ha il sommo imperio, il suddito, che meglio si direbbe il cittadino o suddito dell'Italia, è colui che è sottomesso alle leggi dello stato. Volle un ministro dell'Orleanese ne' 4 e 5 gennaio 1832 ristabilire il motto di suddito, scavalcando l'altro solo nobile di cittadino; ma mise un uragano nella camera: non vi son più sudditi in Francia, si gridava da tutte parti, qui non v'hanno che cittadini; i sudditi sono restati sepolti sotto le barricate di luglio; noi siamo sudditi della legge, e non di alcuna volontà individuale.

Per essere deputato è bisogno aver passati i trent'anni. La *restauration* in Francia li volle di quarant'anni. A noi è avviso che l'età riconosciuta dalla legge per età di uomo sia anche buona per introdurre nella camera il

cittadino. A venticinque anni si è uomo; e chi nol fosse nol sarà nè a trenta nè a quaranta. Guicciardini a 29 anni fu dalla repubblica fiorentina mandato suo oratore a Spagna; di 19 anni Alessandro Farnese negoziava con Carlo V. il quale nol poté abbindolare; e di 19 anni Lorenzo Campeggio ebbe affari gravissimi per la Chiesa romana; Sarpi a 15 anni discuteva gravemente di teologia, di diritto canonico, di concilio e podestà de' papi; Guido Bentivoglio toccava li 29 anni quando andava nunzio alle Fiandre; e bastino per tutti gli studenti di Vittorino da Feltre, il quale sapeva de' suoi giovani fare tante potenze civili. Dicendo tutto questo non voglio mettere innanzi, e sostenere solo i giovani, chè ad un parlamento fanno tutte età; i giovanissimi rappresentano l'ideale nella mente e nel cuore, gl' inoltrati negli anni l'esperienza; i primi hanno l'avvenire cauzione del presente, i vecchi hanno il passato cauzione per l'avvenire; e tra 'l presente e l'avvenire sta la mezza età come armonia di essi. Il nostro statuto intanto vuole trent'anni, e così dev'essere; ed a questa età i rigoristi politici non potranno apporre il poco, e perciò nudità di studi e di esperienza; e non il molto, al quale entra, se non sempre spesso, compagno il disdegno contro le idee novelle; perchè ciascuna novità distrugge necessariamente al vecchio una parte della sua scienza.

E da ultimo potendo l'uomo essere privato dei diritti civili, e il cittadino dei politici per le cagioni annoverate dal codice, così per essere deputato bisogna godere tanto dei diritti civili, quanto dei diritti politici, e riunire in sé i requisiti voluti dalla legge.

ARTICOLO XLI.

I deputati rappresentano la nazione in generale e non le sole provincie in cui furono eletti. Nessun mandato imperativo può loro darsi dagli elettori.

I deputati rappresentano la nazione, perchè essi sono la ragion pubblica della nazione; e le leggi che fanno

sono a tutta la nazione universali. Questo non esclude per avventura o impedisce ogni sollecitudine per la provincia che li eleggeva; chè nel bene particolare sta anche il generale.

Al deputato non si porrà nessuna limitazione, o partito da tenere, o condizione qual che essa fusse; col mandato imperativo si vincola la libertà individuale, si fa tornar vana l'azione comprensiva della camera.

ARTICOLO XLII.

I deputati sono eletti per cinque anni, il loro mandato cessa di pieno diritto alla spirazione di questo termine.

ARTICOLO XLIV.

Se un deputato cessa per qualunque motivo dalle sue funzioni, il collegio che l'aveva eletto sarà tosto convocato per fare una nuova elezione.

I deputati sono eletti per cinque anni; ma questo spazio di tempo è forse troppo lungo. La carta del 1830 voleva pure cinque anni; ma in Francia nessuna camera ha fornito il suo corso quinquennale; ed Inghilterra, ad accorciarne la durata, discioglie per lungo uso la camera bassa prima dell'ultimo suo anno. È educazione politica, dicono taluni, la quale non si può fare in più pochi anni! questo è proprio, gittato il senso comune. parlar maraviglia; chi ha fatta la sua educazione politica, e non chi la deve fare, dovrebbe essere deputato. Il Berriat-Saint Prix dice essere senza ragione e bizzarro capriccio dichiarare in principio che gli elettori dovranno conservare la loro confidenza al deputato anche quando sono convinti della sua infedeltà e dappocaggine. Propone di dare agli elettori il diritto di revocare il mandato dopo un anno, se due terzi di elettori dichiarano che il

deputato li ha fraudati del loro voto. Troppa mobilità a vantaggio di basse invidie, a nocimento della vita sociale; torrebbe al deputato ogni autorità, ed a poco a poco anche alla camera. Il Pinheiro vorrebbe che il mandato si rinnovasse ogni anno; e questo sarebbe uno stancare gli elettori con frequenti riunioni. Se i deputati fossero eletti per tre anni, i pubblicisti non avrebbero a dir contro.

E se alcun deputato rinunziasse, o venisse a morire, o fosse adoperato in qualche ufizio, o per delitti condannato, sarà subito (*tosto*: quanto meglio *dentro un mese*) convocato il collegio che lo eleggeva per divenire a nuova elezione.

ARTICOLO XLIII.

Il presidente, i vice-presidenti e i segretari della camera dei deputati sono da essa stessa nominati nel proprio seno al principio di ogni sessione per tutta la sua durata.

Se a compiere il senato è necessità politica e sociale che il re nomini il presidente ed i vice-presidenti, per compire la camera de' deputati secondo i principii che deve rappresentare è pur uopo lasciare ad essa l'investire della sua confidenza un uomo, il quale dovrà menare le importanti deliberazioni, quelli che talvolta come vece le conducono, i segretari ai quali è affidato il *processo verbale*, il leggerlo, l'iscrivere gli oratori e via.

Vogliono taluni pubblicisti uno stesso presidente per tutta una legislatura; ma altri più avvisatamente dicono di rinnovarlo ad ogni principio di sessione; e ciò come precauzione contro l'inettitudine o la parzialità. È dovere del presidente mantenere l'ordine nella camera, far osservare il regolamento, permettere di parlare, raccogliere in sommario le quistioni e stabilirne la formula, annunziare i messaggi, il risultamento delle ballottazioni, le decisioni dell'assemblea, parlare in suo nome

e secondo il suo voto. Il presidente, sostiene Bentham, non dovrebbe far proposte, non deliberare, non votare; trascurare la sostanza, tenersi tutto alla forma.

ARTICOLO XLV.

Nessun deputato può essere arrestato, fuori del caso di flagrante delitto, nel tempo della sessione, nè tradotto in giudizio in materia criminale, senza il previo consenso della camera.

ARTICOLO XLVI.

Non può eseguirsi alcun mandato di cattura per debiti contro di un deputato durante la sessione della camera, come neppure nelle tre settimane precedenti e susseguenti alla medesima.

A vita sono i senatori; e perciò finchè vivono hanno il privilegio di non essere arrestati se non per ordine del senato, o sul fatto. I deputati sono a tempo, e tempo raneo è il loro privilegio di non esser tratti in arresto mentre dura la sessione che sopraggiunti sul delitto: e per tradurli in giudizio in materia criminale vi vuole prima il consenso della camera. Così è fatta sicura la dignità ed indipendenza della camera, e contro de' suoi membri non possono ire ministeriali.

Non poter essere arrestato per debiti durante la sessione, nè tre settimane prima e tre settimane dopo di essa, è provvedere all' altezza di un legislatore. Certo che ipotecare la propria persona per un poco di moneta è un vituperio della natura umana: voler la carcere pei debitori è più che sformare la giustizia, è adulterarla. La scienza deve cancellare ancora molti scandali dai codici; e allora non si leggeranno più nelle costituzioni questi articoli, che oltraggiano la sublimità di un essere morale e responsabile.

ARTICOLO XLVII.

La camera de' deputati ha il diritto di accusare i ministri del Re, e di tradurli dinanzi all'alta corte di giustizia.

I deputati hanno il diritto di chiamare sopra un misfatto dei ministri la sentenza del senato convertito in alta corte di giustizia: o più giuridicamente i deputati deferiscono la conoscenza di un delitto de' ministri ad un' alta giurisdizione, e provocano contro a colui che l' ha commesso il giudizio della legge. Intanto se un ministro si scellerasse di omicidio o macchiasse di altro delitto, per muovere contro di lui un'azione criminale deve la camera intervenire accusatrice, è necessario la giurisdizione del senato? I ministri non possono commettere dinanzi alla camera che delitti da ministro, cioè violazione degli obblighi che un cittadino contrae accettando le funzioni di consigliere del re; se falla il ministro, vi sono la camera ed il senato, per l' uomo vi sono i tribunali ordinari.

Suole il parlamento assumere incombenza giudiziaria anche verso i propri membri quando con deputazioni di inchiesta cerca di chiarire un delitto di qualcun di essi. Ma non ha giurisdizione su coloro che lo compongono; e questo difetto di giurisdizione preziosissimo e freno alle ire di parte, è l' altezza del potere legislativo, impedendogli di prostituirsi tra odii e invidie e liti, conservandogli la stima fidente dell' universale. Francia usò il sindacato sulla condotta de' rappresentanti del popolo, ma quelli erano giorni nefasti della sua vita pubblica. Le camere inglesi pure, ma videro quanto pericolosa via si aprivano, e di rado vi si misero; e quando non se ne potettero ritrarre furono così sobrie da star contente senza più al denunziare i falli de' suoi legislatori alla opinione pubblica. Sogliono esse accusare o con rapporti, o con petizioni, o con altro documento un loro membro,

il quale si discolpa dal suo posto, e poi si allontana dalla camera durante il dibattimento. Così fecero Conningsby nel 1720, Burdett nel 1810, Tronbridge nel 1833, ed O'Connell nel 1836, Canning nel 1808, e Brudennel nel 1806. Se il legislatore rifiutasse di andarsene, e allora la camera gliel ordina come fece col Pierpoint nel 1641 e con Herbert di Cherbury nel 1751. Può sol rimanere se la camera glielo permette, e ne' 1715 volle che Wyndham « non si dovesse ritirare. »

Non paia qui fuori di strada intrattenersi alquanto sulla inchiesta.

Inchiesta, dal latino *quærerere* o *inquirere*, esprime l'azione di cercare e mettere insieme tutte le prove, che possono servire a rischiarare una quistione d'interesse pubblico o privato: è una maniera d'investigazione per giungere allo scovimento della verità. Suppone l'esame de' testimoni, la discussione delle opinioni; senza per questo diffinire inappellabilmente la quistione di diritto o di fatto. Il suo scopo è di facilitare per tai dibattimenti antecedenti la decisione dei tribunali pubblici.¹ Vi hanno inchieste ministeriali per le quistioni d'interesse generale, e sono deputazioni o giunte per esaminare lo stato dell'industria e commercio, la riforma delle carceri, le strade ferrate. La camera può votare una inchiesta parlamentaria quando non si crede istruita appieno sopra una quistione di sua competenza. Gl'Inglesi conoscono più di tutti di quanto momento sia il diritto d'inchiesta; e benchè questa preziosa attribuzione non sia ad essi guarentita da alcun regolamento o atto costituzionale, pure la camera de' comuni n'è gelosa, ed attribuisce alle sue deputazioni d'inchiesta l'investigare tutto che si attiene alla libertà, grandezza e prosperità della nazione. La giunta è di sette membri de' comuni, opera in nome della camera, e se uopo n'è, eserce tutt' i poteri di essa. Esamina a suo talento le carte, archivi, testimoni, e chi si negasse può essere per un suo *Writ* arrestato, e la prigionia durare

¹ A. Gilbert, *Enquête*.

a Newgate per quanto dura la sessione.¹ La prevaricazione poi de' testimoni è punita come oltraggio ai privilegi de' comuni. Una inchiesta può prolungarsi per tutta la sessione; ma il parlamento può nella prossima riunione dar nuova balia alla deputazione già nominata, perchè si rimetta nelle sue investigazioni.

ARTICOLO XLVIII.

Le sessioni del senato e della camera dei deputati cominciano e finiscono nello stesso tempo. Ogni riunione di una camera fuori del tempo della sessione dell' altra è illegale, e gli atti ne sono intieramente nulli.

Il senato e la camera de' deputati debbono aprirsi e chiudersi nello stesso tempo, chè i progetti discussi nell' una camera debbono essere esaminati di nuovo dall' altra; e perchè le loro deliberazioni possano avere il valore legale debbono stare in presenza l' una dell' altra.

Se fosse data facoltà di convocare separatamente i due membri del parlamento, potrebbe il ministero farne il suo pro. Ciascun di essi solo, privo della censura ed autorità morale dell' altro, che è sempre un appoggio, spesso una forza, facile cederebbe, facile il carrucolarlo, spaurirlo, menarlo di su di giù.

ARTICOLO XLIX.

I senatori ed i deputati prima di essere ammessi all' esercizio delle loro funzioni prestano il giuramento di essere fedeli al re, di osservare lealmente lo statuto e le leggi dello stato, e di esercitare le loro funzioni col solo

¹ Léon Faucher.

scopo del bene inseparabile del re e della patria.

I deputati ed i senatori debbono chiamare Iddio in testimonio per corroborare di tutta verità la loro affermazione di fedeltà al re, di osservanza allo statuto ed alle leggi dello stato; essi giurano il loro ufizio.

Al presente tutti giurano, ufficiali civili e militari, creditori e debitori, accusati e testimoni; ma alla santità del giuramento i più mancano con colpevole facilità. Le società antiche benchè pagane tennero fede al giuramento; e bastò perchè le credenze nazionali fossero salve: la santità sua scusava il lume del vero che taceva ancora. Fu una forma vacua quando il nome di Cincinnato divenne nuovo e straniero; quando Roma non si ricordava più di Roma, e riposava da un vizio con un altro vizio; stracca sempre, sazia mai. Nella società cristiana il sacramento si rinvigoriva di efficacia e di santità; e la costituzione della monarchia cattolica riposa tutto di esso. Oggi si adora il vitello d'oro; ed il regolo dell'interesse, a tutto arrendevole e perciò tutto sghembo, tiene e misura le azioni umane. Gli uomini quindi subiscono spensierati, non curanti quasi, le nefande capitolazioni della coscienza. Tristo ad un popolo che gittasse così l'anima sua; reo, vituperato, egli è già fuori di ogni gene: lo spirito ed il cuore, fraudolento quello, perversito questo, attesterebbero che pei nuovi *priscillanisti* non vi è che il dispotismo, il quale si alimenta e vive di corruzione.

Prima che cresca il male proponiamo, a rimedio, di restringere l'uso del giuramento civile e criminale, e di abolire il politico. Un'affermazione civile, una solenne promessa fatta sul proprio onore può bastare per l'uffiziale civile e militare: almeno agli Americani basta. Là « i senatori ed i rappresentanti, e i membri delle legislature degli stati, e tutti gli ufficiali del potere esecutivo e giudiziario tanto degli Stati uniti quanto dei diversi stati saranno per giuramento o per affermazione tenuti di

sostenere questa costituzione; ma nessun giuramento religioso sarà giammai voluto come condizione per riempire una funzione o carica pubblica sotto l' autorità degli Stati Uniti.¹ »

ARTICOLO L.

Le funzioni di senatore e di deputato non danno luogo ad alcuna retribuzione od indennità.

I senatori e i deputati non avranno nessuno stipendio, o ristoro e rifacimento di danno, che potesse venire ad essi per questa particolare ragione della rappresentanza.

Lo statuto italiano sviato dietro all' esempio della carta francese tiene ai nostri legislatori ogni retribuzione od indennità: la legge elettorale poi, strana contraddizione, non vuol censo pei deputati. Il cittadino che si dà allo stato deve in merito della sua opera avere una ricompensa: chi la patria serve, della patria deve vivere. Regola comune è questa, e ci è malagevole ad intendere come da essa debbono essere esclusi solo i legislatori. Sarebbe forse perchè essi non debbono aver censo, cioè possono essere poverissimi; o perchè le loro funzioni sono importantissime e piene di lavoro! Contro la proposta Crispi. che chiede una indennità pei deputati, la *Stampa* de' 15 luglio 1864 ha questa osservazione: « Se si vuole che la carriera politica sia aperta a quegli i quali vi possono stare con onore, bisogna chiuderla alle avidità volgari. » Io che sostengo che i deputati debbono essere pagati dico pure: se si vuole che gli uffici politici siano aperti a quegli i quali vi possono stare con onore, cioè ai dotti e dabbenuomini, che non sono i più sorrisi da fortuna, bisogna chiuderla alle avidità volgari, le quali perchè

¹ Costituzione americana.

posseggono un podere credono di essere intelligenti, e dover soprastare legislatori. Il più delle volte ricchezza è corruttrice, povertà no, le più volte povertà è dottrina ed indipendenza, e ricchezza è ignoranza e servilità che stomaca. Pagateli, e allora la camera sarà piena, ed i virtuosi ed intelligenti uomini saranno di più. A questa opinione ha fatto gran piede l'autorità della costituzione di Spagna del 1820, di quella del Belgio e dell'altra della Francia nel 1848, del corpo legislativo di Napoleone III, di molti pubblicisti e dei primi, dello stesso commentatore della carta del 1830.

Ma il nostro statuto nega ogni retribuzione, od indennità; e dev'essere così.

ARTICOLO LI.

I senatori e i deputati non sono sindacabili per ragione delle opinioni da loro emesse, e dei voti dati nelle camere.

Sindacare è rivedere altrui il conto sottilmente e per la minuta; figurat. censurare, biasimare.

A nessun deputato o senatore si può imputare a colpa l'opinione sostenuta o il voto dato nella camera, e quindi nimicarlo e perseguitarlo. La libertà della tribuna o è inviolabile, o è una splendida menzogna; ed il caso del Manuel vorrà nelle storie parlamentarie essere l'ultimo. Ogni rappresentanza sarebbe ita se una paura avvenire potesse sviare o impedire la parola dei membri del parlamento.

ARTICOLO LII.

Le sedute delle camere sono pubbliche. Ma quando dieci membri ne facciano per iscritto la domanda, esse possono deliberare in secreto.

Seduta è riunione, adunanza, tornata della camera: pubblica, perchè è ad occhi veggenti d'ognuno; ed i lontani hanno notizia delle sue discussioni per la stampa.

In Inghilterra le tornate parlamentarie cominciano la sera, e si producono fino a notte alta; ma nelle deliberazioni si fanno spesso sentire il sonno e la noia. Meglio in Francia e presso noi: principiano poco dopo il mezzogiorno e si protraggono a cinque o sei ore. Il Bentham propone porre il massimo della durata; e s'impedirebbe che un partito le prolungasse tropp'oltre, secondo fa per poter stancare prima, e poi all'impensata carpire una decisione.

È verissimo che la nazione deve saper tutto che dicono ed operano i poteri che la governano; e la pubblicità delle tornate delle camere contiene nei loro doveri i membri di esse: ma il numero degli assistenti non dovrebbe mai essere maggiore di quello dei legislatori, e questi non approveranno o censureranno mai; perchè il pubblico di una città non è sicuramente il pubblico della nazione. Ora che nel mondo esiste un'opinione pubblica, formidabilissimo tribunale e incorruttibile, e inappellabile, amato dai buoni, da cui i tristi o i da poco si vogliono tor via, nessuno si può passare più di pubblicità: ed il desiderio anzi il bisogno di essa è fatto così grande, che i governi opponendosi o negandosi potrebbero essere pericolati per la scontentezza e pel rumore che gli leverebbero addosso. Governo libero poi, rimosso da sè ogni buio, pensa, fa e vive in presenza del popolo: vive e respira al gran giorno della pubblicità, sotto l'occhio del paese, che entra compagno ai suoi lavori con le petizioni, coi giornali, coi libri. Oscurità mena sospetti: perchè nascondersi, quando non si teme di essere veduti, e preferire la notte, che aiuta le imputazioni calunniose, al giorno che le dissipa. Si lasci al dispotismo il paventare ogni filo di luce: reggimento tirannesco si chiuda di segreti e si nasconda di silenzi, perchè copritura di colpe sono le necessarie tenebre, ma ai danni suoi, chè non si brava e non si fa contro alla forza della pubblicità, che è la coscienza che una nazione ha di sè medesima. Il popolo nella pubblicità trova educazione politica; il governo ottiene per essa la confidenza dell'universale e l'assenso

suo alle leggi dello stato. La pubblicità è necessaria a' deputati ed elettori: pei primi è scorta alla vita pubblica, ai secondi è criterio nel giudizio intorno all'eletto. Le deliberazioni dell'aula legislativa si porgono modello imitabile alle assemblee minori; il sapere e seguire un'opposizione legale, sfiatatoio politico, previene spesso l'opposizione scamicciata. Nessun ministro è così grande, nessun ufficiale di ministero è così piccolo che ad essi non sia necessario di essere portati dalla pubblicità.¹

Per manco di pubblicità non spirito di opinione pubblica, non coraggio civile, non credito. Perchè l'anima dell'uomo s'informi a virtù, e basti lungamente e volenterosa nella pratica di essa, bisogna la grande e potente voce della nazione che distribuisce ciascun giorno l'elogio ed il biasimo, che mette al servizio del diritto di ciascun cittadino la sua potenza collettiva. Il coraggio civile non è dissimile dal coraggio militare: è sotto gli occhi del proprio reggimento, animato dallo strepito delle trombe e dall'odore della polvere che il soldato gitta ogni paura; si mette nei pericoli; opera da eroe. Ei non bisogna arrossirne; l'uomo ha bisogno dell'umanità. Senza le notizie della borsa e del banco, senza la discussione del bilancio, il credito dello stato non è possibile; e nei governi di silenzio il credito non è che un lotto. Elevare il silenzio in principio è chiamar vita la tomba; e se taluna volta fusse necessario per pratiche di ministri o armamenti nazionali, soccorre opportuna la seconda parte di questo articolo.

ARTICOLO LIII.

Le sedute e le deliberazioni delle camere non sono legali nè valide, se la maggioranza assoluta dei loro membri non è presente.

Legale, che è secondo la legge.

Valido, aggiunto a deliberazione, argomento o simile,

¹ Vedi BENTHAM e SIMON, *De la liberté*. I quali han parlato abbondantemente e benissimo della pubblicità.

concludente, efficace, che ha le condizioni volute dalla legge, affine di produrre il suo effetto.

Maggiorità assoluta o meglio pluralità assoluta è quella che è costituita dalla metà più uno dei membri dell'assemblea.

Se dunque nelle camere non sono presenti la metà dei legislatori e uno più, la tornata non è secondo la legge, e le deliberazioni nè concludenti nè efficaci a produrre il loro effetto.

ARTICOLO LIV.

Le deliberazioni non possono essere prese
se non alla maggioranza de' voti.

Riunita la camera in numero legale, cioè la metà più uno, vi è un'altra pluralità per deliberare, la metà più uno de' presenti. Procediamo per via di esempio; chè al comento ne deriva chiarezza. Una camera è di 500 deputati: pluralità assoluta di questo numero è 251. Con duecento cinquantuno deputati le tornate della camera sono legali e valide. La pluralità di 251 è 127: con 127 voti possono essere adottati tutt'i partiti.

ARTICOLO LV.

Ogni proposta di legge debb'essere prima esaminata dalle giunte che saranno da ciascuna camera nominate per i lavori preparatorii. Discussa ed approvata da una camera, la proposta sarà trasmessa all'altra per la discussione ed approvazione, e poi presentata alla sanzione del Re.

Le discussioni si faranno articolo per articolo.

GIUNTA. Letteralmente riunione; nel senso parlamentario consiglio, deputazione di vari membri per consultare o deliberare alcun negozio, e risponde al motto fran-

cese *comité*. I moltissimi adoperano anche *comitato* e *commissione*, ma malamente: e se crederai, italiano essendo, di dover parlare italiano, dirai *giunta*, *consiglio*, *deputazione*. Ogni proposta di legge sarà prima esaminata da giunte nominate dalle camere pei lavori preparatorii: se le giunte diranno pei loro relatori aver approvata la proposta, la camera la discuterà; ed approvata, sarà trasmessa all'altra perchè la discuta e l'approvi per presentarla in fine alla sanzione del re.

L'assemblea si occupa intorno ad un disegno di legge quando il suo *ordine del giorno* indica il giorno della discussione. *Ordine del giorno* è l'avviso delle materie, che si discuteranno in quel dì, segnato in una tavola. La frase *ordine del giorno* assume nel linguaggio parlamentario diverso significato. *Ordine del giorno puro e semplice*, allorchè la camera non vuole intrattenersi che di quanto è indicato nella tavola; e se altro s'inframmettesse, essa *passa all'ordine del giorno*. *Ordine del giorno motivato*, che meglio si direbbe *ragionato*, quando dichiara la ragione per cui non si allontana dall'ordine posto nella tavola. E da ultimo *mette all'ordine del giorno* quell'argomento non ricordato nella tavola, ma intorno a cui intende fermarsi presentemente. Intorno ad una proposta di legge la camera discute se dev'essere presa in considerazione; poi discute in generale sopra di essa legge, e domandata la *chiusura* ed approvata, nessuno più puote *parlare in merito* di essa, cioè nè pro nè contra, dovendosi solo far la discussione degli articoli un per uno. E se qualche oratore mettesse su la camera per farla venire ad altra sentenza intorno al medesimo obbietto, dovrebbero a lui opporsi, chè presa una deliberazione non si può deporre e sostituirla un'altra: questo sarebbe opporre la *questione pregiudiziale*.

La vita politica ed amministrativa della Spagna si è svolta tutta nella istituzione delle giunte. Là giunte miste, quelle assemblee che tennero dopo ai concili de' Goti; santa giunta, l'assemblea dopo la ribellione de' comuni, di cui era capo Giovanni Padilla; giunte di rivoluzione.

quelle del 1808; giunte provinciali d' armamento e di difesa; giunta nazionale di Baiona, quella che dava la Spagna ad un Bonaparte; giunta centrale, quella che separandosi convocava le corti generali costituenti, che votarono la famosa costituzione di Cadice. Presso noi *Giunta* non racchiude un significato così largo; ma è necessarissima per preparare le leggi. La preparazione delle leggi è il lavoro legislativo che fa più momento; mentre per essa l'idea una campeggia nel disegno, e nei singoli articoli si dichiara via via e particolarizza; e l'uno articolo segue l'altro per modo che non si contradicano fra di loro o neghino, e tutti insieme rendano il semplice e l'uno: legge ben preparata è legge fatta. E la camera per votarla subito non avrebbe che a discutere ed accordarsi in quanto al principio. Intanto ecco che accade. Alle giunte preparatorie spesso son dati ad esaminare pensieri informi e come sogni di egro, che a stento si chiamerebbero embrioni di leggi: più spesso le giunte, che dovrebbero rifare il lavoro, ingarbugliano di più; e la camera, obbligata essa a derivare dalla confusione, che nè piè nè capo ha, la potenza di un lucido ordine, sciopera. Così deve accadere, se la legge militare è redatta da avvocati, la civile dai militanti, la politica ed amministrativa dai poeti, quella di finanze dai proletari; chè questo delle giunte si direbbe una sorta di mutuo insegnamento. Ma così non accadrebbe se, invece delle giunte accozzate a caso, la camera si dividesse in giunte civili, criminali, politiche, commerciali, militari, marittime, di finanze ed anche filologiche per italianare tutte le leggi; ed in ciascuna avessero il loro posto naturale tutt'i membri che si conoscessero di quella facoltà.

ARTICOLO LVI.

Se un progetto di legge è stato rigettato da uno dei tre poteri legislativi, non potrà essere più riprodotto nella stessa sessione.

Se ad un progetto di legge rifiutassero la loro approvazione il re, il senato o la camera dei deputati, verrebbe meno la facoltà di riproporlo nella medesima sessione; ma si dovrebbe aspettare l'altra. E se l'altra pure lo rigettasse, quante volte si può mettere innanzi lo stesso progetto? Pare che, rifiutato due volte, una proposizione di legge, fusse da sentire l'altra legislatura; se questa nol volesse nè anche, del progetto non si dovrebbe parlare più.

ARTICOLO LVII.

Ognuno che sia maggiore di età ha il dritto di mandare petizioni alle camere, le quali debbono farle esaminare da una giunta, e dopo la relazione della medesima, deliberare se debbano essere prese in considerazione; ed in caso affermativo mandarsi al ministro competente, o depositarsi negli uffizi per gli opportuni riguardi.

ARTICOLO LVIII.

Nissuna petizione può essere presentata personalmente alle camere.

Le autorità costituite hanno sole il dritto d'indirizzar petizioni in nome collettivo.

Petizione. Domanda ove sono voti, richiami, avvisi, lamenti, proposte intorno ad interessi generali o partico-

lari, che il cittadino o i cittadini fanno alle camere. E ognuno che sia di età maggiore può indirizzare di tali domande alle camere, le quali le faranno porre a disamina da una giunta; e questa dirà il suo parere, e poi la camera delibererà se si abbiano a considerare. Ammesse, sono inviate o agli ufizi o ai ministeri, secondo si riferiscono a cose legislative od a cose esecutive. Inviarle al ministero è raccomandarle: commendatizia della camera è comando quasi; ed ai ministri dovrebbero aggradire così tali comandamenti da parere negligenti se ricevuti appena, avessero già messo mano a farli. Ma non così! La petizione va a seppellirsi nelle bolge degli archivi per non riveder più la luce: e la camera con mansueto animo tollera l'incuria o il mal talento ministeriale. Il potere legislativo non debbe intervenire nell'esecutivo! Le camere non hanno dunque il diritto di vigilanza e di soprantendenza? Dicasi invece come il diritto di petizione sia il più rispettabile ed il meno rispettato diritto: prospettiva aerea non verità costituzionale finora. Pieno di saggezza, di facile eseguitamento è questo articolo del deputato Dumeylet, che egli proponeva di adottare sotto la *Restauration*: « Allorchè una petizione sarà presa in considerazione, e sarà inviata ai ministri, la camera li inviterà a farle assapere il risultato. » Pure saggio e facile da eseguire è il consiglio del Cormenin, che vorrebbe come ciascun ministro creasse una deputazione speciale e gratuita, scelta nel consiglio di stato, con incarico di rendergli conto delle petizioni inviate dalla camera.

Le prime assemblee francesi tollerarono che deputazioni numerose, e qualche volta armate, invadessero la sala, arringassero, mettessero lo scompiglio e lo spavento. Il 20 giugno 1792 ottomila individui aspri per armi e fiera traversarono l'assemblea legislativa prima di andare alle Tuilleries. Il domani essa decreta che tanto scandalo non era da sostenere più: ma il mal vezzo si era messo, e la Convenzione fu invasa, e spesso da moltitudini forsennate. Il 31 maggio, il 2 giugno 1793. il

1° pratile anno III, addussero la proscrizione di una parte della rappresentanza nazionale. Ad impedire le possibili violenze, il nostro statuto vuole che nessuna petizione possa essere personalmente presentata alla camera.

ARTICOLO LIX.

Le camere non possono ricevere alcuna deputazione, nè sentire altri fuori dei propri membri, dei ministri e dei commissari del governo.

Per l'alto rispetto che le assemblee debbono a sè, ed il popolo ai rappresentanti suoi; per cessare piati o violenza di fazioni, che volesse, usurpata la volontà nazionale, pesare sull'universale; a non essere interrotte nei suoi lavori, non possono ricevere nessuna deputazione. In esse hanno facoltà di parlare i propri membri, i ministri ed i commissari del governo. Si son visti i Simoni Brancoli dando un pessimo esempio spingersi armato nella sala dei senatori e montare audace in ringhiera, e altro sedizioso alzare il pugnale, e minacciar di morte;² e le turbe scomposte irrompere nelle camere, ed ivi sfogavano di dolersi, di domande, di ire, di minacce; la cieca voce e bruciante della passione togliere il luogo di quella serena e chiara della ragione; deputati e senatori venire in derisione ed obbrobrio; l'autorità perdere ogni forza; la società scomporsi; seguirne ferimenti, uccisioni, inestimabile pianto. Il legislatore, considerando quanto è leggiera cosa quella che fa muovere a rumore i popoli, dettò saviamente l'articolo LIX.

¹ *Sollevazione degli Straccioni in Lucca* del Beverini, tradotta dal Giordani.

ARTICOLO LX.

Ognuna delle camere è sola competente per giudicare della validità dei titoli di ammissione dei propri membri.

Ciascuna camera, e non altri, giudica della validità dei titoli per ammettere i propri membri. Ma qui cadrebbe il dubitare sulla prerogativa che si attribuiscono le camere di verificare i poteri. Chi annulla la volontà del popolo elettore nel solo atto di sovranità? Quest'argomento è stato toccato nel mio Diritto costituzionale: chi vuole, veggia là.

ARTICOLO LXI.

Così il senato come la camera dei deputati determina, per mezzo d'un suo regolamento interno, il modo secondo il quale abbia da esercitare le proprie attribuzioni.

In tutte le nazioni che si reggono a governo rappresentativo le assemblee deliberanti stabiliscono una norma o regola da tenere per fornire i propri lavori. Regolamento si appella l'insieme di tali norme o regole; ed è importantissima cosa sol che si ponga mente com'esso abbia massimo il potere sul valore medesimo dei lavori parlamentari.

ARTICOLO LXII.

La lingua italiana è la lingua ufficiale delle camere. È però facoltativo di servirsi della francese ai membri che appartengono ai paesi

in cui questa è in uso, od in risposta ai medesimi.

Province non nostre stavano unite al Piemonte; e i deputati di esse parlavano altro linguaggio: ma italiano era il piccolo regno; e perciò la italiana è la lingua ufficiale delle camere. Ha ricevuto una consacrazione politica questa favella, che sorvolò gloriosa i regni della morte.

Ma l'articolo LXII è violato il più spesso di tutti! e non è a chi non pianga l'animo nel vedere in quanto doloroso ed infelice termine si conduca il patrio sermone. Dura verità, ma verità! con una mano vogliamo incoronar l'Italia, e con l'altra estirparle la lingua di bocca! sì, divisi c'intendevamo, riuniti non c'intendiamo più! Caduto il bel paese dal colmo d'ogni coltura civile. le rimaneva nel fondo delle sue miserie, consolazione e speranza, la sua nobilissima favella; ed ora, consumatosi per volontà de' cieli il lungo giorno del pianto, oimè il bel viso lo sguardo suave, e non perchè inondata da nazioni bestiali, che per tanto tempo infamarono la provincia d'Italia.

Stitichezze grammaticali, diranno: ebbene, se i pedanti veggono nella lingua un negozio letterario, i non pedanti vi veggano una forza civile, una virtù d'intelletto che aiuta la dignità e l'onore di uomo e di nazione; e italiani essendo parlino italiano. Nella lotta, che l'Italia ebbe a durar della vita tenace dello spirito contro i conati brutali dell'oppressione, moltissimi scrittori con verace amor di cittadino studiavansi di conservarle l'eloquio, come quello che è l'anello più forte della colleganza e coltura civile; anzi è la nazione stessa, come avvisa il Viani. Lo salvarono, non tollerando che per afforestiarlo si afforestierasse eziandio la nazione. Vi fu un governo, e non è troppo tempo passato, il quale togliendo nome dall'Italia la lingua italiana proscrisse. Veniva mancando la nostra bellissima favella: sfigurata e adulterata essa, si vide subito mancare il vero o sviato o disfigurato; le parti ottime della comunanza civile risen-

tirne, e mute della parola italica volgere a corruzione. In varie provincie il cittadino italiano era come spatriato; dimentico di sè, più non si stimava; abbandonò sè; affrettavasi, smarrita ogni fede nella volontà e nel potere, ad adagiarsi nel dispotismo. Generosi cittadini rimisero in istato la lingua; e le menti furono rimpatriate così, che le qualità civili non si arrugginivano; le forze non si logorarono o contrarie o fiacche al bene della patria; ma in operosa colleganza si strinsero, ed ebbero il coraggio longanime di aspettare, aspettare non il momento della propria forza che spesso è errore, ma quello degli altrui errori che sempre è forza; operarono poi gagliardamente, appresso alla vittoria italiani furono e moderatissimi.

È sia lode a quel magnanimo ¹ che solo la difese a faccia aperta nel parlamento italiano; difendeva una lingua che anche sul labbro delle più poche plebi latine metteva sensi d'imperio; che assunta da vernacola all'altezza di nazionale continuò a rivelarsi sovrana ed imperante per le discipline filosofiche, pei trovati civili. per le invenzioni, scoperte, arti, per tutto un inciviltamento; che generosa parlava la terza volta al mondo e lo digrossava.

ARTICOLO LXIII.

Le votazioni si fanno per alzata e seduta, per divisione, e per isquittinio segreto. Quest'ultimo mezzo sarà sempre impiegato per la votazione del complesso di una legge, e per ciò che concerne al personale.

In quest'articolo si stabilisce la norma di fare le votazioni che sono per alzata e seduta, per divisione, e per isquittinio segreto. Il quale ultimo modo di mandare a partito è invariabilmente adoperato per l'intero di una legge, ed in ciò che si attiene a persona.

¹ Il deputato Ricciardi.

ARTICOLO LXIV.

Nessuno può essere ad un tempo senatore, e
deputato.

Se uno siede tra i senatori, come può adempiere ai doveri di deputato; e deputato essendo, come fornirebbe il debito di membro dell'altra camera? Vorrei anzi dire, sono uomini speciali.

DISTINZIONE SESTA.

DEI MINISTRI.

MINISTRO. Agente del potere esecutivo, il quale in quel che è sopra ad una amministrazione centrale risponde di tutt' i suoi atti, e di quelli del principe.

Il potere esecutivo appartiene solo al re; ma mentre egli è pienamente investito del diritto di agire, è per contrario impedito da una incapacità personale assoluta, e deve raccomandare l'esercizio di tale potere ad altri, i quali coll' apporre le loro sottoscrizioni alle decisioni reali ne assumano la responsabilità, e le rendano una verità.

Qual è intanto l'origine del ministero; quanti ne debbono essere di ministri; che cos'è la loro responsabilità; come finiscono, e da ultimo che suona l'aggiunto di *ministeriale*?

Un ministero è l'opinione fatta potere. Interprete che stabilisce la formula di questa opinione pubblica e sua voce legale, è la rappresentanza nazionale: un ministero perciò è il sistema della maggioranza parlamentaria chiamato al maneggio della repubblica. La camera indica i principii che debbono informare un ministero. Il re sceglie coloro che crede più acconci a porli in atto. Potrebbe egli dubitare del voto del parlamento, e non crederlo della nazione: scioglie allora la camera per cogliere la vera espressione dei più, e raccoltane un'altra. quella deve sentire. E sempre le origini di un ministero sono la pluralità che pone i principii informativi che debbono reggere, ed il re che nomina gli uomini, i quali più sapientemente possono attuarli: la camera fa la nicchia, il principe vi adatta l'uomo. Uno è il ministero e

non deve avere che un solo pensiero; ¹ i diversi ministeri non sono che le parti integranti del medesimo tutto, o la volontà con modo variato effettuante per ridurre dalla potenza all'atto il pensiero uno. Se all'ordinamento di un ministero presedesse quel retto sapere da seguirne divisione più razionale, ciascun di essi sarebbe più sintetico ed omogeneo; un ministro ne avrebbe subito idea comprensiva e chiara, e il suo compito sarebbe reso più facile: e per lui non più la necessità di lasciare tutto un ripartimento all'uffiziale, e questi poi dover lasciare tutto un carico all'uffiziale appresso a lui; e le attinenze fra ministero e ministero sarebbero più facili e spedite. Finora queste amministrazioni stanno raffazzonate così, che sono un'anarchia. A Napoli, per esempio, il carico delle prigioni era del ministero dell'interno e non di grazia e giustizia: le belle arti anche all'interno, e non all'istruzione pubblica: la casa di correzione per le donne pubbliche detto *ricovero delle pentite* dipendeva dal ministero dei lavori pubblici, ove non saprai vedere altr'attinenza che quella del nome, là lavoratrici pubbliche, qua lavori pubblici! E notisi come per avere licenza di portar pistole si doveva far capo della polizia, e per avere il permesso del fucile si doveva dipendere dalle finanze, presso cui stava anche il carico di acque e foreste. Che ha che fare grazia e giustizia col ministero dell'ecclesiastico? La polizia, l'ogni politica dei governi assoluti, ora da sè, ora parte dell'interno, dovendo prevenire i delitti, potrebbe stare invece con grazia e giustizia. Essa mantiene la salute nel corpo sano, l'ordine giudiziario la ristabilisce nel malato: e chi ha detto mai che l'igiene non è disciplina che appartenga alla scienza medica? Igiene politica è la polizia, e medicina pratica l'istituzione giudiziale. Non credere intanto che il ministero italiano sia ordinato più razionalmente di quello di Napoli. Nella distribuzione di varii

¹ Non sfugga che ad unità aiuta anche il palazzo uno ove si accolgano tutt'i ministeri, e tanto, lo non posso dirne più; chè troppo mi svierei.

carichi si nota anche l'assenza di quel sapere a modo il quale porta il lucido ordine, che sol esso fornisce a metà le faccende: spesso si è guardato l'ampiezza delle stanze senza più, e la confusione si mette per entro le amministrazioni. Nel ministero degl'interni vi sono le carceri giudiziarie e dei condannati, l'ufficio di sicurezza pubblica che sono di grazia e giustizia; la navigazione de' fiumi e de' laghi, che è dei lavori pubblici; il permesso d'armi, che è della guerra; gli asili infantili, o i primissimi veri coi quali s'introduce alla vita l'età novella, gli archivii, e la reale accademia delle scienze, che senza un dubbio appartengono al ministero della istruzione pubblica. Il quale deve avere tutto che è istruzione, perocchè una è la verità, che si fa obbietto di tutte nostre conoscenze nelle varie diramazioni delle scienze in particolare. Il campo delle speculazioni, che non hanno altro obbietto che l'assoluto, il me, ed il non me si accoglie nella scienza una, che forse è il metodo della verità. E così a questo ministero l'accademia di Soperga a cui ora è sopra quel di grazia e giustizia; i teatri degl'interni; le scuole di marina, la custodia de' monumenti d'arte, dei lavori pubblici; le scuole tecniche di agronomia e di veterinaria, i comizi agrari, le accademie e società di agricoltura, le scuole tecniche di commercio, le scuole nautiche per la marina mercantile, la statistica infine che ora sono tra gli uffizi del ministero di agricoltura e commercio. Il quale non sarà soppresso in Italia ove vissero Quinzio Cincinnato, Attilio Collatino, Curzio Dentato, Marco Regolo, Scipione Africano, che non si tennero avviliti dalla cura di ben coltivare i terreni e furono celebrati anche per buoni agricoltori; ove vissero que' Romani, che mentre studiosamente ricercavano i campi facevano professione di aversi tolta per impresa che non fusse alcuno ingiusto imperio sopra la terra, ma che in ogni luogo dominasse la giustizia, la ragione, e la legge. Il credito fondiario, la proprietà letteraria ed artistica, la zecca, il censimento della popolazione che paiono cose alquanto lontane da agricoltura e commercio

si tolgano da esso, ma rimanga in paese *agricolo* un ministero di agricoltura industria e commercio. E ad esso sia affidata la marina mercantile, che chiamerei agricola, industriale e commerciante e tolta da quel della marina che ne ha al presente la direzione suprema. Ma non si teme il danno comune delle due marine, o il sacrificio di una di esse all'altra? o forse che il pubblicista e il chimico, il teologo e l'agricoltore perchè camminano sopra il medesimo campo sono la medesima cosa? In Inghilterra, e valgaci, vi è l'uffizio di ammiragliato, *Boar dof Admirality*, per la flotta, e l'uffizio d'industria e commercio, *Board of Trade*, per la marina mercantile. In Francia, se mi ricorda, le colonie le quali non sono che comuni, e starebbero bene all'interno, fanno parte del ministero della marina; e le poste, tolte dal ministro che è sopra le strade, furono un carico delle finanze.

Ordinati adunque più logicamente i ministeri, pare che una nazione come la nostra non debba averne meno di dieci. Questo numero provvede alla divisione di lavoro, alle varie ambizioni; nè è così grande, da far temere molta scissura nel potere esecutivo.

Responsabilità. *Rispondere*, nel linguaggio politico, è rendere conto sotto una sanzione penale dell'esercizio regolare del potere che le leggi dello stato confidano ai suoi agenti. La responsabilità concilia l'invulnerabilità del principe con le guarentie costituzionali. In Francia fu spesso agitata la quistione della responsabilità e messa all'ordine del giorno; ma per la difficoltà di stabilire norme precise sempre fu trascurata. L'assemblea non ne deponeva intanto il pensiero, e commise alla sua giunta di legislazione di occuparsi intorno al gravissimo argomento. Herault-Séchelles, il quale parlò per la deputazione il 22 febbraio 1792, dimostrava che i mezzi di esercitare la responsabilità si trovavano nel codice penale; e conchiuse alla questione preliminare. All'epoca della discussione intorno ai pericoli della patria fu di nuovo posta all'ordine del giorno e Guyton-Morveau (23 luglio 1792) presenta un progetto in cui si vuole la responsabilità in

solido tra tutt' i ministri. Il progetto fu adottato nella medesima tornata e senza discussione; ma ora i più dei governi costituzionali non hanno una legge sulla responsabilità, ed è necessaria per salvare la costituzione con la costituzione senza uscire da essa: è una resistenza giusta e veramente nazionale, che contiene nel dovere chi del dovere si dimenticasse.

Un ministero è finito quando la camera ritira da esso la sua fiducia. Anzi si dovrebbe ritirare, come quello che non ha più da fare, non solo dopo una ballottazione contraria, ma anche dopo una scarsa *maggioranza*.

Ministeriale. Appartenente a ministero. Di ministeriale qualificano la parte parlamentaria che sostiene a chius'occhi il ministero; e annettono a questa parola un non so che di dispregiativo e d'ingiuria. Vedere primo il lato brutto di un ministero m'è sempre paruto un piacere arido, rasciutto, indizio di uno spirito, che o non vuole il bene, o nol sa fare; mentre ravvisarne innanzi tratto il bello è consiglio più generoso; è da uomo che sa le difficoltà che si cacciano di mezzo all'idea che si tramuta nella storia. Perciò è onorevole, è dovere anzi d'onest'uomo, sostenere del suo suffragio un ministero, che opera il meglio della nazione; dare il suo appoggio a coloro, che eseguono ciò che egli crede giusto e buono. Ma è bisogno che le scambievoli attinenze tra quello che eseguisce e l'altro che approva sieno onorevoli per tutti a due, e nessuno debba arrossirne. In Francia i ministeri passavano, ma i ministeriali fuor di misura, il *caput mortuum* delle camere elettive, rimanevano docili egualmente ai passati, ai presenti ed ai futuri ministri. Ciascun ministero cadendo trasmetteva al suo successore la parte pecorile che l'aveva sostenuto. Pare che il popolo faccia bene a ridere un poco questo mobile ereditario che passa senza logorarsi da successione in successione.

ARTICOLO LXV.

Il Re nomina e revoca i suoi ministri.

Il re delega a taluni uomini la sua capacità esecutiva; e questi apponendo i loro cognomi alle decisioni reali ne assumono tutta la responsabilità. Ecco annacquata un poco la tanta investitura del potere esecutivo; e se ad un ministro non è difficile trarsi della responsabilità, ei non isfugge dal giudizio dell' universale, ed è spacciato quando a lui vien meno il suffragio della opinione, virtuoso *giurì*, testimonio veritiero, giudice giustissimo. Il re toglie da' suoi ministri la capacità esecutiva, e sono rimossi: ma, secondo usi costituzionali, per deporre i consiglieri suoi è necessario che ad essi sia mancata la pluralità parlamentaria. La quale non si vorrà mai muovere a posta de' suoi caporali a cui tarda il potere, e affaticarsi a quelle mutazioni, che non partoriscono altro che mutare i visi degli uomini. Che beneficio reca ai popoli se quello che ti faceva Pietro or ti faccia Paolo?²

ARTICOLO LXVI.

I ministri non hanno voto deliberativo nell' una o nell' altra camera se non quando ne sono membri. Essi vi hanno sempre l' ingresso, e debbono essere sentiti sempre che lo richiegano.

Voto deliberativo, quello di chi ha facoltà di deliberare: voto consultivo, quello di chi ha facoltà di consigliare e non di deliberare. I ministri, se sono membri delle camere, avranno ne' partiti da prendere la dichiarazione della propria opinione, e l' affermazione per farla

¹ Vedi il 28° avvertimento civile del Guicciardini.

prevalere: se nol sono, debbono star contenti al voto consultivo. Essi entreranno nelle camere e vi saranno sentiti sempre che lo chieggano, senza però turbare l'ordine delle deliberazioni od uscire della questione, e stando in tutto al regolamento. **Dovranno** per contrario rispondere a qualunque interpellazione che gli facessero i membri del parlamento, salvo ad indugiarla di pochi giorni, se notizie precise non li soccorressero all'uopo. Dura negli usi parlamentari la proposta del Mauguin di avvertire qualche giorno prima dell'inchiesta che si vorrà fare, sì la camera, sì il ministero. Il voto deliberativo che hanno i ministri deputati o senatori, come quello che li fa giudici di causa propria e può disnaturare una pluralità, è creduto errore politico e danno per la libertà. Addì 6 novembre 1789 Mirabeau fece una proposta alla Costituente, con la quale si chiedeva pei ministri il solo voto consultivo. Non andò l'assemblea a tale sentenza; ed il senno costituzionale di poi non ha tenuto ai ministri l'essere senatori e deputati. Ai liberali superlativi ciò non entra, e durissimi in loro ostinazione diranno ricisamente che i ministri non debbono essere deputati o senatori: i sennati della libertà terranno altra sentenza. La pratica de' negozi e perciò la conoscenza delle difficoltà che si frammettono nelle amministrazioni forniscono di notizie speciali e necessarissime di cui un semplice deputato ha manco. Può questi proporre tale riforma in una parte dell'amministrazione, e non badare alle attinenze con le altre parti, e forse ignorarle: un ministro quindi dev'essere consultato: non sentirlo affatto sarebbe impossibile stultizia. Se il parlamento deve dare l'indirizzo a quanto operano i consiglieri della corona, se essi debbono rendere ragione di quanto operano. e schiarimenti e leggi di finanze, come farete a meno di sentirli? È adunque necessità aprire ad essi le porte delle camere; e se bisogna aprirglicie, o tutte o niente. Il sentirli e non volerli è una precauzione da fanciulli. mentre in fatto sono deputati e senatori, e lo sono conservando una certa ruggine che si porta ad un'assemblea

che li rifiuta; meno quell'affetto che si sente per un corpo di cui si è parte.

V' ha di più: se il re chiamasse ministro un deputato, costui a rimaner tale dovrebbe avere a sè una nuova elezione. Ma se lo statuto riconosce nella medesima persona il ministro e il deputato, a che l'elezione novella? sarà favorevole? operazione inutile: riuscirà contraria? il Jacini e il Ricci deporranno l'ufficio di ministro. Ed allora l'origine del potere non sarà più la pluralità delle camere e la volontà del re, ma sì il corpo elettorale: e non tutto ma minima frazione di esso.

ARTICOLO LXVII.

I ministri sono responsabili. Le leggi e gli atti del governo non hanno vigore, se non sono muniti della firma di un ministro.

Si è fermato più sopra il senso di responsabilità, responsabile; ai quali vocaboli in grazia della vita nuova faremo lieto viso, e, francheggiati sotto la volontà dell'uso precursore di lingua pura, accorderemo volentieri cittadinanza.

Accusatrice e testimonio di dimenticata responsabilità, è la sottoscrizione del ministro necessaria perchè abbiano vigore tanto le leggi, quanto gli atti del governo.

DISTINZIONE SETTIMA.

DELLA GIUSTIZIA.

La giustizia è l'eterna volontà di volere ciascun ente nella sua pienezza, e mantenervelo perchè all'ordine universale contribuisca; e abbreviativamente è voce dell'eterna volontà.

Iddio creò l'uomo, e stampava nel suo spirito la divina immagine lasciandovi la similitudine sua: era l'autore, che marcava la sua opera. Avemmo, (ed era impossibile averla diversamente, e perciò sol essa attesta che Dio è) da Dio l'idea di Dio con le qualità proprie e peculiari a lui. L'ebbe la ragione come quella che è il senso dell'infinito, o la facoltà di concepire l'idea dell'assoluto. E la ragione afferma l'esistenza di Dio e della giustizia; e noi le crediamo, perchè crediamo alla coscienza che rivela l'io, ed ai sensi che fan fede dell'universo.

Quello che in Dio è attributo in noi diventa principio della ragione, e la realtà della giustizia non è solo di essere pensata o essere una forma della nostra ragione, ma sì è rappresentazione di una realtà attualmente esistente fuori di noi, e questa realtà è l'ente che è la sostanza di tutt'i principii della ragione. In noi la giustizia è la volontà di dare altrui prontamente quello che gli si dee, e altri direbbe è la virtù del vero in quanto regola e pondera l'equo buono.

Non vi è spirito che non abbi ricevuto, o meglio che non subisca questa *voluntas jus suum unicuique tribuendi*; è in noi appena sboccia la luce del pensiero; e non possiamo considerarla dipendente dalle leggi della intelligenza o del mondo e perciò è universale, necessa-

ria, assoluta. Essa giustizia è sovrana e perciò obbligatoria.¹

La formula della giustizia è il comandamento celeste, « Fa ad altri quel che a te vorresti fatto. » Solenne principio di legislazione universale, e così ampiamente comprensivo nella sua sintesi fecondissima, che il Maestro con la sola parola *giustizia* comprendeva la pratica di tutte virtù e doveri verso Dio e verso il prossimo, col quale se non si è giusto, chè tutti siam figli di un padre, si manca alla natura, si rinunzia al patto di famiglia; si abiura, spogliatosi del nome di uomo, alla umanità. Il volume che Egli dettò dal cielo per *giustizia* intende tutte perfezioni, e religione, e santità di vita, e virtù cittadine; e beati disse quelli, che di giustizia han sete: veramente la giustizia mantiene il mondo, e perciò si faccia acciocchè esso non perisca.

Si faccia perchè è volontà divina, e 'l suo comando opera il bene, è chiaro. I moltissimi intanto lo interpretano astienti dal male; sì, ma non basta! non far male, impedire il male, e dare opera al bene è il vero ed efficace concorso che Dio vuole da noi perocchè colpevole è quell'egoismo che usa il male, e l'altro che impedisce il bene, o nol fa. Niente è stato creato invano, il mondo non ha sito per l'inutile, nessun di noi dev'essere un disutile ingombro, il più umile uomo può, e deve fare il suo poco di bene. Potevano e Dante, e Galileo, e Vico reduci alla patria, senza avere sopra lucrato nulla, dire a Dio: noi non abbiamo fatto male a nessuno! il buon Dio avrebbe ad essi trattenuti i suoi gaudi come a servi non buoni, e non fedeli. È chiuso in noi il tanto ideale d'intelligenza, di amore, e di opere, perchè noi l'apriissimo longanimi ai fratelli diletti: depositarii, e distributori di quanto la provvidenza ha tesaurizzato nell'anima immortale se tristi o infingardi tacciamo, la legge di Dio violiamo, e i diritti delle sue creature, e dal concerto dell'universo ci allontaniamo. La giustizia si faccia perchè il mondo sia!

¹ Vedi *Le Devoir* par JULES SIMON, par. 3, chap. 1, 2, 3

Si disse legge suprema la salute del popolo, e quindi essere giustizia l'interesse generale; no, la giustizia non è l'interesse generale, ma interesse generale è la giustizia. Il diritto del più basso uomo non deve sacrificarsi all'interesse dei più, o anche di tutti; il bisogno dell'uomo e dei popoli è di obbedire alla sovranità della giustizia, che è insieme gelosa ed assoluta, e non trasgredirla: che uopo ha la provvidenza di violare le leggi eterne della giustizia pel bene di un uomo, o di un popolo! La giustizia suddita dello stato vedemmo; venga il suo regno, e i popoli tutti siano i sudditi devoti e fedeli della giustizia.

ARTICOLO LXVIII.

La giustizia emana dal Re, ed è amministrata in suo nome dai giudici ch'egli istituisce.

La giustizia emana dal re. Emanare, trar sua origine, prodursi, uscire o metter fuori, spargersi.

La monarchia francese rilevatasi dalle ruine feudali ne conservò molte istituzioni; giustizia signorile, tribunali di prima istanza; feudatari che combattono e giudicano. Ma quando la giustizia non fu più ministrata dopo le imprese di guerra, e le forme giuridiche levarono a scienza la procedura, i signori cedettero l'esercizio delle funzioni giudiciali agli uomini da ciò, nominando giureconsulti per giudicare; e per sè vollero conservata la proprietà della giustizia e la facultà di disporne come degli altri beni. Più tardi, alle spese di quella dei signori, accrebbero i re la loro potenza; e i diritti signorili di giustizia si venivano assottigliando. La corona da ultimo, o concessione o usurpazione che si fosse, riuniva tutti gli attributi della sovranità; e si disse che la giustizia dei signori emanava dal re. Dopo tai fatti venne l'emana dal re dell'articolo 48 della carta francese: ma la giustizia emana da Dio, il giudice dal re.

Amministrare. Reggere, governare, aver cura. Ecco

un altro vestigio feudale; amministrare in nome del re. Se talune funzioni si esercitano nel modo come uno vuole, secondo sue istruzioni, tutto nell'interesse suo sotto pena di veder cassare quanto si operasse in contrario, è veramente amministrare in nome di uno. Ma in qual parte del mondo sono i giudici tenuti ad amministrare la giustizia per simili condizioni?

Instituire e istituire, dar principio, fondare, decretare.

Il re istituisce i giudici e attribuisce l'autorità di cui l'individuo designato dev'essere rivestito. Opposto ad istituzione è destituzione o deposizione, rimovento, rimozione, cassazione.

ARTICOLO LXIX.

I giudici nominati dal Re, ad eccezione di quelli di mandamento, sono inamovibili dopo tre anni di esercizio.

I giudici che il re nomina, cioè designa a magistrati, non si possono più rimuovere dopo tre anni, ciò è a dire sono non amovibili: non così per giudici di *mandamento*.

Il re non ha a cercare nei giudici nessuna ragione di quanto operano; e non può cassarli o sospendere i loro soldi anche quando ricusassero di accostarsi ai voleri regali, o fare quanto egli potrebbe ingiugnere. Il non amovibile come correttivo della nomina è l'indipendenza del magistrato; ma contro di esso sono molti, e suggeriscono dare al popolo l'elezione dei giudici per procacciar loro indipendenza maggiore. Ma questi giudici a popolo sarebbero pure stretti dalla necessità di cercare i suffragi degli elettori, e ciò torrebbe assai d'indipendenza. Il non amovibile non dà cognizione all'ignorante, disinteresse all'avaro, moderazione all'ambizioso, probità al tristo, imparzialità all'uomo di parte! verissimo: ma l'amovibile dà forse sapere a chi n'è vuoto, temperanza agli straboccati, probità ai tristi, imparzialità ai faziosi? E se il non poter essere deposto non dà virtù a chi non

ne ha, la cresce ed afforza a quelli che l'hanno; ed i beni che ne seguitano sono molti. L'indipendenza di un giudice relativamente al principe è favorevole alla giustizia; perchè lo lascia più ossequente della opinione, avvalorando i legami che lo uniscono ai cittadini, perchè è l'uomo della legge e del popolo, e non l'uomo del monarca o del potere.¹

ARTICOLO LXX.

I magistrati, tribunali e giudici attualmente esistenti sono conservati. Non si potrà derogare all'organizzazione giudiziaria se non in forza di una legge.

I magistrati, i tribunali ed i giudici esistenti allorchè si pubblicava lo statuto furono conservati per non rimescolare di botto ed ingenerar confusione ed anarchia. E nel tempo avvenire la sola legge fatta col concorso del parlamento e del re potrà stabilire diverso organamento per l'ordine giudiziale; ma non violare gli altri articoli dello statuto, che a quest'ordine si riferissero.

ARTICOLO LXXI.

Niuno può essere distolto da' suoi giudici naturali. Non potranno perciò essere creati tribunali o commissioni straordinarie.

Giudice naturale. Qui naturale risponde a legittimo, legale, assegnato dalla legge. Nessun cittadino può togliersi dai giudici assegnati dalla legge, negandogli tutte quelle guarentie che dà una giurisdizione stabilita. Questo articolo è tutto desso l'articolo 53 della Carta; e se porrai mente al passato giudiziario della Francia, lo dirai necessario. Là il re creava giunte dette camere reali,

¹ BENTHAM, *Organamento giudiziario*.

camere di giustizia, e camere ardenti quando dovevano dannare alla pena del fuoco. Ad esse affidavasi il maneggiare fatti presenti, *attribution, en général evocation*; e rarissimo o mai siffatti giudici si credertero dispensati dall'evocare la morte. Con questo articolo il diritto ne' magistrati superiori di delegare gl' inferiori cessò: lo stato non potette più chiamare a sè la cognizione di determinate cause fuori della competenza stabilita nelle leggi dell'ordinamento giudiziario. I giudici straordinari sarebbero quelli, i quali non possono giudicare che certi delitti la cui conoscenza è loro attribuita da ordinanze.¹

Tribunale straordinario è quel consiglio di sangue creato per togliere qualcuno alla giurisdizione legale, sulla quale doveva fidare, e darlo al patibolo. Commissione straordinaria è uccidere, è rimedio più grave del delitto; e l'uccidere è sempre inutile riuscendo o più aspro o men gagliardo del male, ed il rimedio maggiore del male attizza la sedizione, e accende i delitti. I Romani, che se ne intendevano, ripresero Pompeo perchè nel suo consolato ne' rimedii fu più grave che non erano i delitti, *gravior remediis quam delicta erant*.

Queste furibonde inquisizioni ed infamissime sono accusa del governo e testimoni viventi che dicono della sua reità e lo condannano. Chi non sa governare, ricorre agli stati di assedio ed ai tribunali straordinari; quelli che sanno, governano con la libertà, che educa a vita civile. E poi qual è quel governo salvato dalle leggi eccettuative, o meglio antropofaghe? perirono tutti! nel violare la giustizia non vi è salute per nessuno. Ogni alterazione dei tribunali ordinari è creazione di tribunali straordinari. Se le forme che tutelano la libertà individuale e l'integrità della giustizia fossero abbreviate; se la procedura insomma fosse modificata, o soppresso un grado di giurisdizione anche senza cambiare i giudici naturali, il tribunale straordinario esisterebbe; ed a cosa

¹ Jousse, *Idea della giustizia criminale*.

rea non è mancato mai un nome ingannatore per aonestarla. La nostra costituzione non previene questa ipotesi, e nemmeno la carta francese; ma le precauzioni non sono mai troppe.

ARTICOLO LXXII.

Le udienze dei tribunali in materia civile e i dibattimenti in materia criminale saranno pubblici conformemente alle leggi.

La pubblicità in quanto a procedimenti giudiziari equivale a tutte le precauzioni che si possono immaginare contro alla parzialità de' giudici. Molte tentazioni circuiscono una giustizia secreta; palese non l'approssima verun provocamento al male; perocchè è delle passioni vili muoversi all'ombra, e appena sono vedute cessar di essere nocive. Tutt' i poteri debbono avvicinarsi il più che possa essere al primo potere, che è quello dell'opinione pubblica, per riuscire a giovamento universale. L'occhio del popolo in quel che guarda l'ordine giudiziale lo protegge ed afforza, lo riduce a moralità, lo salva.

Aprite le porte, perchè i miei giudici rispondano davanti al loro giudice, che è l'opinione!

ARTICOLO LXXIII.

L'interpretazione delle leggi in modo per tutti obbligatorio spetta esclusivamente al potere legislativo.

Interpretazione. Interpretazione, interpretamento, esposizione, dichiarazione.

Chi fa la legge la interpreta (*ejus est interpretari cujus est condere legem*), avendo il legislatore sol esso il segreto delle ragioni, che l'han mosso e guidato; egli puote aprire il senso dell'opera sua, e non un altro sem-

pre incompetente a chiarire una volontà che non è la propria. L'interpretazione dunque della legge è atto essenzialmente legislativo. Ma i magistrati interpretano le leggi allorchè le applicano; chè non è differenza tra interpretazione ed applicazione. È vero che nella pratica si confondono facilmente questi due atti; ma l'applicazione, che può dar vista d'interpretazione, è modo che una corte tiene nel comprendere una legge, e non interpretazione che valga per tutti. I magistrati giudicano *non de lege, sed secundum legem*: e quando in Francia si metteva una diversità di sentenze fra tribunali di appello e corte di cassazione, doveva il re nella sessione seguente presentare una legge interpretativa.

Chi fa la legge, l'annulla o tutta o parte; ed il tempo sarebbe poco ad operar tanto. L'uso non fondatore di leggi, ma sì il re e le camere, come ne sarebbe il distruttore?

Intanto se tra una legge e lo statuto, che sempre si tiene fatto dal popolo o per suoi deputati o pel re col tacito assenso dei più, si cacciasse contraddittoria o annullatrice una collisione, dovrebbe il popolo rifiutare obbedienza alla legge, o allo statuto negarla; dovrebbero i giudici fare di questo il criterio del loro giudizio? Tanto può incontrare; ma le costituzioni tacciono intorno al gravissimo oggetto, e non dovrebbero. Dare all'universale il giudicar sulle leggi e tórre ad esse l'obbedienza è, fatto incerto e dubbio tutto, nabissare la società in fondo di anarchia: darlo ai magistrati è tramutarli in tanti usurpatori della potestà legislativa. La costituzione dell'anno VIII aveva un magistrato senz' autorità, il senato conservatore del Sieyes, e come giurì costituzionale, il quale annullava quelle leggi che erano incostituzionali.

DISPOSIZIONI GENERALI.

ARTICOLO LXXIV.

Le istituzioni comunali e provinciali e la circoscrizione dei comuni e delle provincie sono regolati dalla legge.

Circoscrizione. Il circoscrivere, limitare, terminare, circondare, chiudere.

In quanto è terminare i municipii o limitare le provincie e dare ad essi delle istituzioni, è uopo il concorso di tutt' i rami del potere legislativo.

ARTICOLO LXXV.

La leva militare è regolata dalla legge.

ARTICOLO LXXVI.

È istituita una milizia comunale sovra basi fissate dalla legge.

Leva. Descrizione di soldati, e levar genti, milizie o simile è far soldati.

Imposta di sangue è chiamata la leva; ma alla patria dobbiamo tutti, secondo il modo della nostra possibilità, tributo d'ingegno, di affetti, di ricchezze, di vita quando alla vita sua serve la nostra: essa o che voglia menarci alla guerra a ricever ferite, o a metter la vita, è da obbedire con animo lieto e volenteroso. Da onorare anzi, da venerare più che i genitori, e vezzeggiarla

ancora quando ci aspreggia. Questa è la giustizia, ecco il dovere; e chi l'adempie, in maggior pregio è tenuto appresso Dio, e appresso gli uomini. La legge regola non solo il modo di far milizie, ma è necessario l'assenso del potere legislativo per levarle. Anche la legge determina le basi su cui deve instituirsi la guardia nazionale, per la quale in quel che s'agguerrisce il cittadino s'incittadina il milite. La cittadinanza armata, che partecipa così al mantenimento dell'ordine e delle libere istituzioni, alimenterà l'armata attiva di uomini del suo spirito e de' suoi affetti: l'armata non sarà più una casta, ma avrà i sentimenti e gl'interessi medesimi della nazione. E questa milizia civile ha vinto pur essa di memorabili battaglie; quelle di Valmy e Jemmappes salvarono la Francia nel 1793.

ARTICOLO LXXVII.

Lo stato conserva la sua bandiera, e la coccarda azzurra è la sola nazionale.

Lo stato è l'Italia, ed esso conserva la sua bandiera tricolore sovrapponendovi la croce sabauda. Presagio di fausto avvenire, gli stendardi che raccolgono genti latine da redimere a nazione ricordano tutti il riscatto; aveva un Cristo il vessillo di Giovanna d'Arco.

La bandiera, più che drappo legato ad asta, è simbolo vivente di colleganza di voleri e di virtù di animi; ricorda i parenti caramente dilette e il dolce luogo natio; parla di grandezza nazionale non contaminata da mala signoria straniera; promette le gioie virili della indipendenza, e accende, e sostiene, e rinfiamma il coraggio: le sue glorie son glorie nazionali, disfatte nazionali sono le sue disfatte. Vibio Aceo, di nazione Peligno e prefetto di una coorte, visto fermato l'ardore del combattere, che i suoi già piegavano, li infocò gittando l'insegna romana oltre il vallo de' cartaginesi. Bastò: egli primo, dopo di lui que' Peligni, senza i quali o contro de' quali non si

vinceva, si precipitarono sull'oste nemica; e il recuperato vessillo riportò la vittoria tra' Romani. Quando lo stendardo è vinto, il lutto si stende sulla nazione. Que' di Perasto, avuto notizia dell'avvenimento de' 12 maggio, trasportarono la bandiera veneziana al tempio, e dopo i sacri cantici per sottrarla a maligni oltraggi (se maligni oltraggi austriaci si arrestassero ad una tomba onorevole!) la seppellirono, pregandole risorgimento. Se viva è così potente la bandiera della patria, se sepolta aspetta la carità cittadina che la risusciti, o Italiani, al vostro amor di patria è commesso lo stendardo tricolore italiano: il vostro sia un culto per esso; sostenetelo, difendetelo; non vi esca mai di memoria che il suo stemma gentilizio è il **TU REGERE IMPERIO POPULOS, ROMANE, MEMENTO.**

La coccarda è un distintivo che i militi portano sul quasco. L'uso generale di essa nelle armate data dal 1701. Prima faceva ufizio di coccarda la banda, striscia di drappo di un colore determinato, che si portava in traverso del petto e colla quale distinguevansi le milizie. Se la cosa significata nacque nel 1701, il segno non poteva nascere quattrocento anni prima; ma esso vive sulle labbra di tutto il popolo italiano, e sarebbe piena d'interesse una istoria della coccarda. Dalla fronda verde del Desmoulin, che rovesciò la Bastiglia, al turchino e rosso degli elettori di Parigi, che cominciarono la separazione tra 'l popolo e Luigi XVI, al bianco della restaurazione (la quale interruppe i colori rialzati nel 30 e glorificati da due imperi) alla coccarda tricolore proclamata da Carlo Alberto entrando in Lombardia; quante virtù, quante glorie, quanti dolori e lagrime, mio Dio, quanto sangue!

E perchè la lingua de' segni è per tutto il movente più gagliardo degli uomini, non gravi l'allargarsi un poco sulla origine di questo tricolore; alla quale parola, consacrata dai nostri dolori, faremo bellissime le accoglienze, come a legittimo cittadino caramente aspettato. Saputosi nella capitale della Francia addì 13 luglio 1789

la disgrazia de' ministri e quanto si era fermato ai danni dell'assemblea, un ordine della deputazione della città prescriveva ai cittadini armati (nelle possibili lotte segno di riconoscimento) i colori di Parigi, che sono il rosso ed il turchino. Espugnata la Bastiglia, aggiunsero il bianco come ricordo di unione; ed i tre colori furono adottati da Luigi, che ne ornò il cappello, e salutati dal Lafayette col cittadino augurio di fare il giro del mondo.

L'Italia volle anche tre colori. Nel 1794 Luigi Zamboni da Bologna e Giambattista de Rolandis di Castel d'Alfeo di Asti tentarono senza aiuti francesi togliere Bologna dalla signoria pontificia, e alzarono bandiera bianca, rossa e verde. Il bianco e rosso erano colori della città di Bologna; vi unirono il verde, perchè l'Italia era una speranza; e questa in quel che i virili ed alti propositi educa è arra di risorgimento a tutti coloro che giacciono. Levarono il vessillo dell'Italia futura! i benevoli aggiunsero ad esso le loro convinzioni di libertà; l'opinione pubblica che compie le creazioni ideali, raccolse onore, prosperità, bellezze e tutt' i pregi dell'anima del popolo, e ad esso attribuendoli ne fecero l'aspirazione nazionale potente delle disgrazie sostenute, oltrepossente dell'avvenire immanicabile. Carlo Alberto riconoscendo questo blasone nazionale lo sublimava alla vita legale con le seguenti parole, che chiudevano il suo proclama ai popoli della Lombardia e della Venezia: « E per vie meglio dimostrare con segni esteriori il sentimento dell'unione italiana, vogliamo che le nostre truppe entrando sul territorio della Lombardia e della Venezia portino lo scudo di Savoia sovrapposto alla bandiera tricolore italiana (23 marzo 1848). » Il re poteva modificare questo articolo 77, per i poteri che gli davano l'articolo 82. Ricordo a quelli che vogliono, e fanno bene, legalità in tutto.

ARTICOLO LXXVIII.

Gli ordini cavallereschi ora esistenti sono mantenuti con le loro dotazioni. Queste non possono essere impiegate in altro uso fuorchè in quello prefisso dalla propria istituzione. Il Re può creare altri ordini e prescriverne gli statuti.

ARTICOLO LXXIX.

I titoli di nobiltà sono mantenuti a coloro che vi hanno diritto. Il Re può conferirne de' nuovi.

ARTICOLO LXXX.

Niuno può ricevere decorazioni, titoli o pensioni da una potenza estera senza l' autorizzazione del Re.

Gli ordini cavallereschi esistevano in Persia, come continuazione ai misteri di Mitra: l' islamismo v' innestava idee bibliche; e all' epoca della prima crociata tutta Europa ne abbondò. Indipendenti furono da prima: ma i re, dopo il processo ai Templari, per rendere di niuno effetto l' autorità che ad essi veniva dalla piena indipendenza, ne soppressero alcuni, ne fecero dipendenti della corona taluni altri, ne crearono di nuovi infeudandoli alla loro persona. Cominciamento meno grave ebbero di poi; ed uno se ne istituisce per la legaccia d' una dama ricolta dal re, quale per maritaggio, quale per bella treccia di capelli.

Gli ordini cavallereschi italiani sono tutti mantenuti, perocchè sono una forza conservativa negli stati, e la gloria dei principi, e non sono mancati di re, i quali abbattutisi

in un ramo secchericcio d'alcuno di questi nobili, han creduto necessario di nettarlo, e di aiutarlo il meglio che han potuto a venir nuovamente su: il duca Valentino e l'imperatore de' turchi distruggevano i nobili.¹ Con essi ordini (perocchè di tutt' i tempi gli onori senza l'argento sono una malattia) mantenute le loro dotazioni. Se al re venisse talento di crearne di nuovi, può; ed egli ne prescrive gli statuti, e quindi conferisce i nuovi titoli di nobiltà, mantenendo sempre i vecchi a coloro che ne hanno diritto. Se altro potentato desse decorazioni, titoli o pensioni, è bisogno dell' assenso reale per riceverli; e l'intendimento di questo articolo è di dare ancora una guarentigia alla conservazione della nazionalità.²

Tutto invecchia quaggiù; e gli ordini di cavalleria han perduto assai: ma non è da conchiudere, come taluni, all'abolizione di loro, se non si voglia abolire la natura umana. L'umanità ha fatto questo esperimento; e l'assemblea costituente nella notte del 4 agosto 1789 cassava in Francia la feudalità. Scomparvero nobiltà ereditaria, titoli, livree, armi: ma dopo quindici anni si riaffacciarono bel bello grandi elettori, arcicancellieri, arcitesorieri, contestabili, grandi ammiragli; finchè il 1° marzo 1808 comparvero i due statuti, che creavano la nobiltà novella. La costituzione dell' anno VIII volle ricompense nazionali pei guerrieri della repubblica; ed in tal volere trovarono (29 fiorile, anno X) il principio o il pretesto della legione di onore. Opposizione da tutte parti e violenta nel consiglio, nel tribunato; Berthier: « questi ciondoli sono i sonagli ed i trastulli della monarchia » — e il primo console con quel suo mirabile buon senso: « c'est avec des hochets que l'on mene les hommes. » La recente nobiltà è riconosciuta nel corpo legislativo con 166 voti contro 110. Così è: la natura ti ricorre per la finestra in quel che la espelli per la porta.

Si doveva spazzare una casta, che chiamavasi nobiltà

¹ Vedi SC.PIONE AMMIRATO, *Discorsi sopra Tacito*, lib. II, disc. 8.

² ROSMINI, *Costituzione*, art. 23.

dispensata sempre, e non obbligata mai, con diritti propri sulle persone e sulle cose e lunga sequela di trasuperbi privilegi senza doveri e senza leggi, oltraggio vivente alla umanità: essa non sarà più, ed io non voglio risuscitar cadaveri. Ma essendo cosa naturale il desiderio che hanno gli uomini di segnalarsi e di essere rimeritati di lode, se qualche cosa lodevole fanno; ed essendo cosa ben fatta stimolare con le onorificenze l'ingegno e la virtù, diciamo che la nobiltà, o nata ieri o nata oggi, com'è al presente nome senza il soggetto antico non si possa abolire, e sia da rispettare e da onorare anzi, se si ricorda com'essa raccorcia subito ove non vi si apponga di giorno in giorno. Impedite che tutti coloro che in qualunque modo si saranno faticati valorosamente per la repubblica si possano rendere noti, e togliete alla virtù ogni principio ed ogni premio. Nobile tanto è a dire come noto; e il cittadino che ha luce dall'ingegno o dalla virtù è abilitato a sollevar notabilmente la patria. In certe opportunità il popolo par che si sdegni di ubbidire a chi non l'abbaglia con lo splendore del nome; e lo straniero non tien conto se non di chi conosce per il grido della progenie.¹ Anzi, e popoli e principi se non sono mandati loro uomini nobili, cioè noti, si sdegnano fieramente. Varie paci negarono i Romani per la indegnità degli ambasciatori: Alessandro che gittò via il decreto degli Ateniesi il ricevè cortesemente quando gli fu portato da Focione: la città di Gand beffò, schernì, e, se non fuggiva, avrebbe gittato in fiume Olivieri ambasciadore di Ludovico XI sol perchè suo barbiere.

I titoli di nobiltà sono ricompense nazionali, le quali in quel che mettono l'emulazione tra i cittadini li spingono a virtù. La virtù muove più da alto, è vero! i saggi uomini conoscono il vero premio della virtù e la vera lode è il meritare gli onori, non il conseguirli, conciossiachè il conseguirli e goderli sia spesso comune agl'indegni.²

¹ *Il cittadino di repubblica* di ASSALDO CEBI, cap. 33.

² IACOPO NARDI, *Vita di Antonio Giacomini*.

Ma non è men vero che un sistema di premi donato a ciascuno con dritto giudizio, e senza far meretrici le grazie che son vergini, sia un grandissimo aiuto alla morale pubblica. Iddio crea l'ingegno; ma gli uomini sviluppano e propagano la virtù. Cammina con due piedi il mondo, premio e pena; se uno manca è zoppo, se mancano tutti due strascina la persona per terra, ma maggiore è il mancamento dei premi.¹ Muovere quindi contro alla nobiltà tanto riso di disprezzo e di scherno è dispetto da femmina. Che fa di male un ciondolo sospeso all'occhiello della giubba antica, o una croce sul vestito nuovo? non si toglie niente a nessuno; non se ne fa un monopolio, ve ne sono a bizzeffe; e ciascuno, a cui non bastasse le tante croci che ha, può con poca raccomandazione torsene una di più. Il cavaliere intanto si sforzerà se non di operare qualche bene astenersi almeno da qualche male; e la società ci guadagna sempre alcuna cosa.

Non contro della nobiltà, ma sarebbe invece più provveduto consiglio gridare contra questo scialacquar di croci per cui gli sventurati ordini della cavalleria sono andati al fondo. Franco Sacchetti,² vedendo condotta la cavalleria nelle stalle e nei porcili, perchè si facevano cavalieri i meccanici, gli artieri, insino a' fornai; ancora più giù gli scardassieri, gli usurai e rubaldi barattieri, preso da fastidio la chiamava cacaleria. Chi sa come chiamerebbe la nostra! forse lo farebbe riamicare con quella de' tempi suoi. Appartenendo alla giustizia la distribuzione proporzionata degli onori, è da usare la liberalità con somma discrezione, dispensando non disperdendo, e non senza elezione di meriti. L'inconsiderata distribuzione della grazia del principe è un'ingiuria che si fa alla virtù; e i valorosi vedendosi preferir gl' indegni si alienano dal suo servizio; negli animi mediocri si mette l'invidia, ne' generosi lo sdegno; i popoli si stimano sprezzati.³ E così quello che era ordinato a fare

¹ SCIPIONE AMMIRATO, *Discorsi sopra Tacito*, lib. 2, disc. 2.

² Nov. CLIII.

³ BOTERO, *Della ragion di stato*, lib. 1.

allignare la virtù, e fiorire il valore eccita dispregio al governo, e da sprone si converte in infingardaggine. La sola sobrietà nel concedere i segni di nobiltà darebbe ad essi più pregio, con più ardore li farebbe desiderare e meritare, al governo ne seguirebbe stima e buon nome.

ARTICOLO LXXXI.

Ogni legge contraria al presente statuto è abrogata.

Ma quali sono le leggi contrarie allo statuto; a qual modo riconoscerle? questa è grave difficoltà, e non risolta nè dallo statuto italiano, nè dalla carta francese. Come che sia è da dire che rinnovellandosi la costituzione dello stato, e i poteri politici distribuiti diversamente e rimessi ad altri uomini, i cittadini cessano di essere obbligati per gli atti dei poteri antecedenti.

Lor diritti, e lor doveri sono indicati dal legislatore nuovo, e prescritti nelle forme della nuova legge fondamentale. Da questo momento tutto che aveva nome di legge perderebbe la sua forza obbligatoria, se una clausola speciale non gliela rendesse.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

ARTICOLO LXXXII.

Il presente statuto avrà il pieno suo effetto dal giorno della prima riunione delle due camere, la quale avrà luogo appena compiute le elezioni. Fino a quel punto sarà provveduto al pubblico servizio d'urgenza con sovrane disposizioni, secondo i modi e le forme sin qui seguite, omesse tuttavia le interinazioni, e registrazioni dei magistrati, che sono fin d'ora abolite.

ARTICOLO LXXXIII.

Per l'esecuzione del presente statuto il re si riserva di fare le leggi sulla stampa, sulle elezioni, sulla milizia comunale, e sul riordinamento del consiglio di stato. Sino alla pubblicazione della legge sulla stampa rimarranno in vigore gli ordini vigenti a quella relativi.

ARTICOLO LXXXIV.

I ministri sono incaricati, e responsabili della esecuzione, e della piena osservanza delle presenti disposizioni transitorie.

Dato in Torino addì IV del mese di marzo l'anno del Signore MDCCCXLVIII, e del regno nostro il XVIII.

CARLO ALBERTO.

BORELLI, ministro sopra gli affari interni.—AVET, grazia e giustizia.—DI REVEL, finanze.—DES AMBROIS, lavori pubblici.—DI SAN MARZANO, esteri.—BROGLIA, guerra.—ALFIERI, istruzione.

Questo statuto che Carlo Alberto dava al Piemonte, per la virtù del Figlio divenne comune agl' Italiani. Tutti e due benefattori della nazione, volli, come dettava gratitudine, significata brevemente la vita di essi.



CARLO ALBERTO

NACQUE AI 2 OTTOBRE 1798

PRINCIPE AMÒ L'ITALIA E LA SUA INDIPENDENZA E COLORO CHE AD ESSE VOLEVANO MEGLIO CHE A SE. REGGENTE FU CON LA PARTE CHE TENEVA PER LE LARGHEZZE CIVILI MA QUANDO IL SEGUIRLA ERA DILUNGARSI DAL BENE DELLA PATRIA VOLLE A QUESTA LONTANARE L' INVASIONE STRANIERA SALVARE L' ESSERE DI NAZIONE SERBANDOSI TUTTO ALL' AVVENIRE SAGRIFICARSI ALLORA UN' ALTRA GLORIA NON UNA PATRIA. RE AMMINISTRÒ CON PROVVEDUTO CONSIGLIO TRA RIFORMATORI EGLI SOLO ATTENDEVA LA SUA STELLA LARGHEGGIÒ UNA COSTITUZIONE E 'L POPOLO MEMORE CHE TUTTO NOTA E PAGA DINASTIA NON FEDIFRAGA GRATIFICAVA COMBATTE GLORIOSAMENTE PER L' ITALIA E PER ESSA PERDEVA LA CORONA SI AFFERMÒ NEMICO DEI NEMICI SUOI ESULÒ POSCIA PIÙ CHE IL LENTO MALE POTÈ IL DOLORE DI LEI

MORÌ IN OPORTO AI 28 LUGLIO 1849.

PRIMO FRA'RE

ACCOLSE IN CUORE

INTELLETTO DI LIBERTÀ

O MAGNANIMO

TUTTO TI FIA PERDONATO PERCHÈ TANTO HAI AMATO
NOI TI RIVERIAMO PRIMO MARTIRE DELL' INDIPENDENZA
LA TUA MEMORIA BASTERÀ FINCHÈ BASTI L' ITALIA.

VITTORIO EMANUELE II

FONDATORE DELL' ITALIA

DUCA PREDESTINATO DELLA PATRIA ASPETTAVA UN REGNO

E COME DOVESSE CONQUISTARLO CON LA SPADA

ENTRA NELLE BATTAGLIE DELLA INDIPENDENZA

SALUTATO RE A NOVARA

LÀ DOVE L' EGEMONIA PIEMONTESE

TRASMETTE ALL' ITALIA LA PAROLA DI VITA

FRA POPOLO E TRONO ISPIRAZIONE NAZIONALE

IL POPOLO NON L' HA IMPAURITO

NON HA AMATO TROPPO IL TRONO

PREPARAVA ITALIA

TENENDO FEDE A LIBERTÀ

LA FA GUERREGGIARE GLORIOSA ALLE GUERRE EUROPEE

LA INTRODUCE AI CONGRESSI DA DONNA DI PROVINCIE

VOLTO A LEI

COMBATTI ANCORA

VALORE ANTICO E CONCORDIA NUOVA

PRESERO L' ARMI CONTRO IL FURORE

E IL COMBATTERE FU CORTO

EGLI SEMPRE FULMINE DI GUERRA

COMPIRÀ COL SENNO IL DESIDERIO DEI SECOLI ITALICI

RE D' ITALIA

QUAL È LA VITA DI RE

CHE SIA PIÙ BELLA DE LA TUA

INDICE.

INTRODUZIONE.	Pag.	1
AVVERTIMENTO.		7
DISTINZIONE PRIMA. — DEL CAMMINO DELL' IDEA DI RELIGIONE.		8
Articolo. I.		18
DISTINZIONE SECONDA. — DEL RE.		21
Articolo II.		42
Art. III, IV.		44
Art. V.		46
Art. VI.		49
Art. VII, VIII.		50, 51
Art. IX.		53
Art. X, XI.		55, 56
Art. XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XXIII.		57, 58
Art. XVIII, XIX.		60, 61
Art. XX, XXI, XXII.		63, 64
DISTINZIONE TERZA. — DEI DIRITTI E DEI DOVERI DE' CITTADINI.		66
Articolo XXIV.		68
Art. XXV.		71
Art. XXVI, XXVII.		72, 73
Art. XXVIII.		74
Art. XXIX.		77
Art. XXX, XXXI.		78, 79
Art. XXXII.		82
DISTINZIONE QUARTA. — DEL SENATO.		86
Articolo XXXIII.		88
Art. XXXIV, XXXV, XXXVI.		90, 91
Art. XXXVII, XXXVIII.		92, 93

DISTINZIONE QUINTA. — DEI DEPUTATI.	Pag.	94
Articolo XXXIX.		97
Art. XL.		99
Art. XLI, XLII, XLIV.		100, 101
Art. XLIII, XLV, XLVI.		102, 103
Art. XLVII.		104
Art. XLVIII, XLIX.		106
Art. L, LI, LII.		108, 109
Art. LIII, LIV, LV.		111, 112
Art. LVI, LVII, LVIII.		115
Art. LIX, LX, LXI, LXII.		117, 118
Art. LXIII, LIV.		120, 121
DISTINZIONE SESTA. — DEI MINISTRI.		122
Articolo LXV, LXVI.		127
Art. LXVII.		129
DISTINZIONE SETTIMA. — DELLA GIUSTIZIA.		130
Articolo LXVIII, LXIX.		132, 133
Art. LXX, LXXI.		134
Art. LXXII, LXXIII.		136, 137
Art. LXXIV, LXXV, LXXVI, LXXVII.		138, 139
Art. LXXVIII, LXXIX, LXXX.		142, 143
Art. LXXXI, LXXXII, LXXXIII, LXXXIV.		146, 147
ISCRIZIONI — CARLO ALBERTO.		148
• VITTORIO EMANUELE		149

DELLO STESSO AUTORE.

ESAME CRITICO all' Archivio Storico pubblicato da GIOVANNI PIETRO VIEUSSEUX in Firenze.

STATISTICA DEL CIRCONDARIO DI CITTÀ SANT'ANGELO che comprende i comuni di Elice, Montesilvano e Cappelle, Castellammare. — Lire 3.

STATISTICA DEL CIRCONDARIO DI PIANELLA coi comuni di Castellana, Cerratina, Rosciano, Villa San Giovanni, Villa Oliveto, Villa Badessa, Spoltore, Caprara, Cepagatti, Vallemare e Villanova. — Lire 3.

MONOGRAFIA DEI COMUNI DI LORETO E MOSCUFO — Lire 2.

RIVISTE, alla Storia della Sardegna di GIUSEPPE MANNO, alla Storia di Parma di ANGELO PEZZANA, alle Lettere Romane del cav. GIUSEPPE DI CESARE, a Sallustio volgarizzato da FRATE BARTOLOMEO DA SAN CONCORDIO, ed annotato da PUOTI, alla Scienza della vita del VALERY, ai Consigli ai letterati di GOETHE.

Al Conte Ugolino del ROSINI, alla Marietta Solieri di DOMENICO DE BLASII, ad Annibale Porrone d'IGNAZIO CANTÙ, alla Delfina Bolzi del CARUTTI, ai Nuovi Racconti di THOUAR, ai Drammi di CAPRANICA, alle Impressioni Abruzzesi di MALPICA.

Alle Ballate di FRANCESCO DALL'ONGARO, ai Pianti e Speranze del PELLICCIOTTI, alle Prose e Versi in morte di GALBIATI, ai Versi di CLARINA MORRONE, alle Iscrizioni di CARLO LEONI.

SULL' ELOQUENZA SACRA.

NOTIZIE SULLA VITA DELL' ARCIPRETE JANDELLI

PROGETTO PER UNA CASSA DI RISPARMIO fatto al Consiglio distrettuale di Città Sant' Angelo, ed accettato ad unanimità di voti.

REGOLAMENTO PER LA ISTITUZIONE, ED AMMINISTRAZIONE DI UNA CASSA DI RISPARMIO, E MONTE PECUNIARIO proposto al Decurionato di Città Sant' Angelo.

DIRITTO COSTITUZIONALE. — Lire 5.

SULLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 1861.

1. Gen

1. Bla
test

1. LA
ion
Pag

CUT

to
om
sto
to
igh

Don
AT
DE
MA

S
PA
B

L

H

YB 14782



